

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 gennaio al 5 febbraio 1997)

INDICE

AZZOLLINI: sulla tassazione TOSAP (4-00711) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 1093	FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	Pag. 1102
BASINI: sulla Società italiana di fisica (4-02787) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	1094	sullo spostamento della sede di Roma dell'Istituto italo-latino-americano (4-03337) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1103
BATTAFARANO: sulla commissione tributaria regionale della Puglia (4-00747) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	1095	BORNACIN: sulla concessione di un mutuo alla dipendente dell'Istituto Gaslini di Genova Elda Generosi (4-00816) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1104
BATTAFARANO, LORETO: sulla partecipazione della Fincantieri alle licitazioni indette dalla Marina militare (4-00647) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	1097	sulla sede dell'INAIL di via D'Annunzio a Genova (4-01289) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1105
BERGONZI: sulla chiusura della scuola media «Aleardi» di Latina (4-01975) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1098	sulla richiesta di iscrizione nella lista speciale per il collocamento obbligatorio presentata dalla signora Alessandra Crall (4-02103) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1106
BEVILACQUA: sull'aggregazione della scuola media di Amaroni a quella di Borgia (Catanzaro) (4-00910) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1101	CAMERINI: sul porto franco a Trieste (4-01088) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	1107
sull'apertura a Roma di un'ambasciata della Russia-Bielorussia-Georgia (4-02425) (risp.		CARCARINO: sulla realizzazione di una variante alla strada statale n.80 a Teramo (4-02292) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	1110
		CIRAMI: sulla metanizzazione nel comune di Palma di Montechiaro (Agrigento) (4-02436) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	1118

COLLA: sulla ricerca di meccanismi di contrasto dell'evasione fiscale (4-00939) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 1120	FIRRARELLO ed altri: sulla presentazione dei programmi di finanziamento delle regioni meridionali (4-01799) (risp. MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica))	Pag. 1151
COLLINO: sulla situazione dei rimborsi IVA in provincia di Udine (4-00054) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	1121	FUSILLO: sulla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ai soci di cooperative di produzione e lavoro (4-00715) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1153
sulla situazione dei rimborsi IVA in provincia di Udine (4-00799) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	1122	GAMBINI: sulla mancata istituzione dell'ufficio provinciale delle poste a Rimini (4-01956) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1154
CORRAO: sulle truffe perpetrate ai danni dell'Unione europea con false commercializzazioni di vino verso la Romania e i paesi dell'Est europeo (4-01628) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	1124	LAURICELLA: sul sequestro del motopesca «San Gennaro» di Licata (Agrigento) da parte delle autorità libiche (4-01752) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1156
CURTO: sulla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ai soci di cooperative di produzione e lavoro (4-00868) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1126	LAURO: sui disagi del servizio postale a Ischia Porto (4-01973) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1157
DE CAROLIS: sul presunto acquisto di diritti televisivi da parte della RAI per i gran premi di Formula 1 dei prossimi cinque anni (4-01797) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1128	LUBRANO di RICCO: sulla realizzazione di una variante alla strada statale n. 80 a Teramo (4-02472) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	1113
DE CORATO: sull'accordo RAI-USIGRAI sull'assunzione dei precari (4-01517) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1130	MANTICA: sul contenzioso tributario a Monza (4-00583) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	1158
sulla realizzazione di un documentario sugli eccidi delle foibe da parte della giornalista Anna Maria Mori per RAI Uno (4-01971) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1132	MARCHETTI: sul magazzino tabacchi greggi di Avenza (Carrara) (4-01543) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	1161
DE CORATO ed altri: sull'installazione di un'antenna televisiva nel comune di Milano (4-00237) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1133	MELE: sull'inserimento della polizza assicurativa della responsabilità civile auto tra gli oneri deducibili dal reddito (4-00468) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	1163
DOLAZZA: sull'acquisto da parte della Guardia di finanza di due aeromobili ATR 42 (4-00384) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	1140	MICELE: sul costo di intervento di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1996 (4-01794) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	1164
FERRANTE: sulla soppressione della prima classe della scuola media di Monfalcone Appennino (Ascoli Piceno) (4-00107) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1146	MIGNONE, BATTAFARANO: sulla costruzione del metanodotto della SNAM spa (4-00786) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	1165
sugli aumenti tariffari per le società concessionarie di autostrade e trafori (4-01580) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	1147	PACE: sulla riduzione delle sezioni della prima classe della scuola media statale «Omero» di Roma (4-02011) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1167
FIORILLO: sulla soppressione del 5° battaglione «Euganeo» (4-01927) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	1148		

PASTORE: sulla presentazione di programmi per lo sviluppo delle aree depresse (4-02172) (risp. MACCIOTTA, <i>sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i>)	Pag. 1168	sui finanziamenti per l'edilizia scolastica (4-03031) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	Pag. 1177
PONTONE: sulle trasferte giornalistiche del personale RAI (4-01354) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1172	SERVELLO: sull'ambasciatore Luigi Fontana Giusti (4-03524) (risp. DINI, <i>ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero</i>)	1178
RUSSO SPENA: sull'UCSI (4-00916) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	1173	SPECCHIA: sulle rapine ad uffici postali in Puglia (4-01820) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1181
SELLA DI MONTELUCE: sull'impossibilità di ricezione dei programmi informativi a diffusione regionale nel Biellese (4-01832) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1174	SPERONI: su presunti servizi propagandistici da parte del TG1-RAI (4-01642) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1182
SERENA: sull'iscrizione degli aspiranti agenti immobiliari nel ruolo della camera di commercio (4-01682) (risp. Bersani, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	1175	sullo spazio dedicato a «l'Unità» sul Televideo RAI (4-02132) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1183
		VIVIANI: sulla società Ferdofin Siderurgica (4-00368) (risp. Bersani, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	1184

AZZOLLINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la recente normativa in materia di TOSAP sta creando molti equivoci nella fase di applicazione;

che, in particolare, non è chiaro se vengano comprese nella tassazione, e con quali modalità, le grate, i lucernai, le intercapedini insistenti sui marciapiedi o su altre aree pubbliche;

che molti comuni stanno interpretando in modo diverso la normativa, provocando notevole confusione tra operatori commerciali e cittadini assoggettati a tassazione,

si chiede di sapere:

se le strutture elencate in premessa siano oggetto di tassazione e, in caso affermativo, se non si ritenga di provvedere per la loro esclusione in considerazione sia della evidente natura vessatoria sia della scarsa rilevanza del gettito ritraibile a fronte dell'onerosità amministrativa per la sua applicazione;

se, di conseguenza, non si ritenga di dover trasmettere ai comuni una circolare esplicativa.

(4-00711)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante, dopo aver esposto le difficoltà di molti comuni nell'interpretazione ed applicazione della normativa in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), chiede di conoscere se le grate, i lucernai e le intercapedini insistenti sui marciapiedi e su altre aree pubbliche siano assoggettati alla predetta tassa e, nel caso affermativo, di valutare l'opportunità di escluderne la tassazione.

Al riguardo, occorre premettere che la maggior parte delle occupazioni cui fa riferimento l'onorevole interrogante risultano realizzate in sede di edificazione di fabbricati su area privata e come tale non sono soggette all'applicazione della TOSAP, anche nell'ipotesi di successiva costituzione sulla menzionata area privata di una servitù di pubblico passaggio.

L'applicazione del tributo in questione, quindi, avviene limitatamente ai casi in cui la occupazione di cui trattasi sono costituite in un momento successivo alla edificazione dei fabbricati stessi.

Tuttavia, va fatto presente che il disegno di legge collegato alla finanziaria del 1997 contiene una delega al Governo in ordine al riordino della finanza locale, che prevede la soppressione di tributi locali, tra i quali anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(28 gennaio 1997)

BASINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso che la Società italiana di fisica è una delle più antiche istituzioni culturali del nostro paese, è l'unico ente che raggruppi tutti i fisici senza distinzione di specializzazione, è la principale società che editi con le collane del Nuovo cimento pubblicazioni scientifiche nel nostro paese, ma soprattutto è di gran lunga la nostra più prestigiosa e internazionalmente conosciuta istituzione culturale e scientifica;

rilevato che è a questa istituzione che il Ministero per i beni culturali e ambientali, per la penna del funzionario preposto, ha risposto negativamente sulla richiesta di contributo per il congresso annuale, con la motivazione che si tratta di istituzione culturale di livello non altissimo,

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per porre rimedio, con la sua dichiarata sensibilità culturale, a quello che si presenta davvero come un grave infortunio e che suona come uno schiaffo a tutti gli scienziati italiani e infine se intenda chiederne ragione sia alla poco informata commissione preposta che al poco solerte funzionario.

(4-02787)

(7 novembre 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che il competente Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria del Ministero ha ricevuto 106 istanze di contributo per convegni, che sono state preventivamente esaminate per verificare la conformità alle disposizioni emanate con la circolare n. 36 del 28 marzo 1992, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1992, che disciplina gli interventi finanziari per il funzionamento e per le attività culturali di enti, associazioni, fondazioni, comitati, biblioteche non statali. A seguito di tale esame sono state escluse 22 istanze, delle quali 9 ritenute inammissibili, 5 irricevibili e 8 viziate da carenze formali.

Le restanti domande sono state sottoposte all'esame della commissione per il riferimento di contributi ad enti culturali, congressi scientifici culturali e alle biblioteche non statali, nominata con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e composta da dirigenti e ispettori ministeriali, direttori di biblioteche e docenti universitari; tale commissione è stata istituita proprio per favorire una valutazione più attenta e articolata delle istanze da ammettere a contributo, evitando un esame esclusivamente amministrativo.

Si deve peraltro precisare che per quanto riguarda i convegni il giudizio della commissione non si riferisce all'attività degli enti che presentano le domande, ma esclusivamente all'iniziativa congressuale quale risulta dalla relazione illustrativa che accompagna la domanda; dalla lettura della relazione inviata dalla Società italiana di fisica la commissione non ha tratto elementi sufficienti per concedere il contributo, trattandosi di attività prettamente istituzionale. Conseguentemente il predetto

Ufficio centrale, uniformandosi al parere della commissione, non ha concesso il contributo richiesto.

Benchè il contenuto della circolare ministeriale, con la quale si è comunicato il diniego della concessione del contributo potrebbe generare il sospetto di un misconoscimento della meritoria attività della Società, non si può ignorare che a quest'ultima è stato assegnato, sullo stesso capitolo di spesa su cui gravano i convegni (capitolo 1624), e su indicazione della stessa commissione, un contributo finanziario per l'attività istituzionale.

In merito a quest'ultimo aspetto si fa rilevare che, quand'anche il convegno fosse stato ammesso a contributo, si sarebbe potuto assegnare solo uno dei contributi richiesti, sulla base di una procedura di recente introdotta per realizzare le necessarie economie di bilancio conseguenti alla cospicua riduzione dei fondi sul capitolo di spesa in questione.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(29 gennaio 1997)

BATTAFFARANO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto legislativo 31 dicembre 1995, n. 545, ha riordinato gli organi di giurisdizione tributaria, ubicando la commissione tributaria regionale presso il capoluogo di ogni regione e quindi a Bari per la regione Puglia;

che alcuni comuni della provincia di Taranto distano oltre 150 chilometri da Bari, sede della istituenda commissione regionale;

che proprio tale notevole distanza risulta oltremodo penalizzante per i contribuenti della provincia di Taranto che si vedono costretti a sostenere un ulteriore aggravio di costi, certamente limitativi del diritto alla difesa, specie per coloro che intendono coltivare un contenzioso dagli importi modesti;

che tale situazione contribuisce a peggiorare le già modeste condizioni dei contribuenti tarantini che da tempo si dibattono in una crisi tra le più virulente del Meridione;

che tale distanza risulta pregiudizievole anche nei riguardi degli stessi componenti dell'organo giudicante, i quali, essendo chiamati a faticose trasferte nel capoluogo, potrebbero rinunciare all'incarico loro conferito, dilapidando il patrimonio di professionalità accumulato in anni di esperienza,

si chiede di sapere se, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate e in armonia con quanto previsto dal già citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non si intenda istituire in Taranto una sezione staccata della commissione tributaria regionale, tenendo altresì conto che tale provvedimento riveste particolare urgenza e necessità vista l'enorme mole di ricorsi (circa 30.000) già giacenti presso le commissioni tributarie di Taranto.

(4-00747)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante ha evidenziato il forte disagio avvertito dai contribuenti della città di Taranto in conseguenza della soppressione, a seguito della introduzione della nuova normativa sul contenzioso tributario, della locale commissione tributaria di secondo grado.

Al riguardo, l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se sia intenzione di questa amministrazione provvedere ad istituire una sezione staccata della commissione tributaria regionale di Bari nella città di Taranto.

In riferimento alla problematica sollevata, occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.

A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'*iter* processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette commissioni.

A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da più parti sollevate, si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione fossero già sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale o di corte di appello.

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi consessi nelle rispettive sedi, avvenuta come è noto, il 1° aprile 1996.

Tuttavia, l'amministrazione finanziaria è ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; ciò soprattutto nelle regioni geograficamente più estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica.

Va a tal proposito rilevato che un apposito ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati in data 16 ottobre 1996, durante l'esame parlamentare del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla

legge 24 ottobre 1996, n. 556, impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda, tra l'altro, «l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale».

A tal fine questa amministrazione ha allo studio iniziative volte a dare concreta attuazione alla problematica in esame.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 gennaio 1997)

BATTAFFARANO, LORETO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e della difesa.* – Premesso:

che frequentemente la Fincantieri concorre alle licitazioni indette dalla Marina militare per lavorazioni da effettuarsi nell'ambito dell'arsenale della Marina militare di Taranto;

che alla suddetta Fincantieri la committenza Marina militare riconosce lire 72.000 quale costo orario lavorativo in sede di trattativa privata, mentre in sede di licitazione lo stesso è fissato in lire 27.000 giusta quanto disposto da Navalcostarmi con dispaccio n. 35481 del 26 giugno 1995;

che, considerato il sempre meno diffuso ricorso da parte della stazione appaltante alle procedure a trattativa privata, suscita perplessità e meraviglia come una importante società a partecipazione statale, quale appunto la Fincantieri, possa addirittura porsi in competizione con le più modeste realtà aziendali locali praticando reiteratamente ed in forma generalizzata ribassi decisamente rilevanti in sede di offerta;

che allo stato non è dato di intendere come mai, mentre le piccole e medie imprese solo raramente riescono a «stare nei prezzi» stabiliti dalla Marina mercantile nelle licitazioni, una grossa entità quale Fincantieri possa addirittura consentirsi sconti sconvolgenti sui già risicati prezzi imposti dalla committenza;

che di fatto, in assenza di regole certe e di bandi articolati, si verifica che le gare poste in essere siano connotate da pesanti anomalie e non assicurino la pur richiesta *par condicio* dei concorrenti;

che, pur comprendendo e tenendo nel debito conto sia l'esigenza del committente di spuntare il prezzo migliore, sia la necessità del costruttore di vendere il più alto numero di pezzi di ricambio di propria produzione, non è possibile, tuttavia, accettare supinamente che le piccole realtà locali, che pure offrono le dovute e richieste garanzie qualitative e quantitative, di fatto vengano ad essere strumentalmente schiacciate in una morsa mortale che non lascia loro alcuna via di scampo,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire tempestivamente in modo che nell'appalto dell'arsenale della Marina militare si possa ope-

rare secondo la logica di un mercato aperto, leale e corretto caratterizzata da certezze e legittimità di metodi e comportamenti.

(4-00647)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Relativamente alle questioni sollevate nell'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'IRI, si precisa che la divisione motori della Fincantieri dispone, per aree di particolare interesse, tra cui Taranto, di strutture dedicate alle attività di assistenza, manutenzione e riparazione nel comparto motoristico.

Ciò premesso, si rileva che il vantaggio competitivo della Fincantieri discende dal fatto che la maggior parte dei lavori messi in gara dalla committente Marina militare di Taranto riguardano, il più delle volte, interventi su motori costruiti dalla predetta divisione motori.

Tale divisione, possedendo una conoscenza approfondita del motore e delle connesse problematiche tecniche e potendo contare sulla competenza specialistica di personale appositamente addestrato, è in grado di formulare, di volta in volta, offerte precise e competitive sul piano dei costi, dei tempi e della qualità.

Si precisa, inoltre, che la Fincantieri, in tutte le sue unità, comprese le articolazioni territoriali, ha sempre orientato la propria azione puntando sull'efficienza e sulla produttività delle proprie strutture, nella consapevolezza che solo il miglioramento di questi due fattori consente di affrontare e vincere, anche sul piano dei costi, la competizione sul mercato.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(24 gennaio 1997)

BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il 20 settembre 1996 veniva chiusa la scuola media «Alear-di» di Latina;

che la scuola media «Aleardi» si trova in un quartiere servito dal capolinea delle autolinee extraurbane;

che detto quartiere è inoltre gravato da problemi sociali ai quali la comunità è particolarmente sensibile (presenza di nomadi ed extracomunitari i quali trovano nella scuola un luogo di integrazione con il quartiere);

che la scuola ha rappresentato per il quartiere una conquista di civiltà ed un luogo di riconoscimento della propria identità, dopo anni e anni di disagi e soluzioni provvisorie;

che la scuola serve un bacino di utenza spontaneo molto più ampio del quartiere in cui è collocata poichè riceve anche l'utenza dei bor-

ghi vicini, favoriti in questa scelta dalle opportunità dei trasporti, e quindi risulta essere una scuola molto fruita, rispetto alle altre scuole della città, da parte degli studenti dei borghi;

che da questa scuola sono transitati dall'anno scolastico 1990-91 al 1995-96 circa 2.060 studenti;

che è inoltre previsto un incremento demografico nella zona in cui è sita la scuola, perchè già concessionati e/o realizzati edifici residenziali di medie e grandi dimensioni e tra pochi mesi verranno consegnate centinaia di appartamenti di case popolari alle famiglie;

che la scuola rappresenta per le famiglie uno dei pochi luoghi di riferimento culturale e di socializzazione guidato e intelligente per i giovani che usufruiscono delle attività pomeridiane organizzate dal collegio dei docenti;

che la scuola costituisce parte di un polo didattico formato da scuola elementare, materna, media, tutto nello spazio di poche centinaia di metri; nello stesso luogo è situata anche la parrocchia, per cui i ragazzi si ritrovano oltre che compagni di scuola anche compagni di gioco e di gruppo nelle varie attività parrocchiali;

che la scuola è dotata di moderni laboratori di tecnica, scienze, informatica, arte, musica, di due palestre funzionanti, di una biblioteca con oltre 2.000 volumi, di una mensa, servizi non presenti nella stessa entità nelle scuole circostanti;

che da alcuni anni è stato istituito il tempo potenziato e i ragazzi possono usufruire di questa opportunità;

che a favore della sopravvivenza dell'«Aleardi» si sono pronunciati in varie occasioni i consigli comunali del 18 gennaio 1994, del 2 febbraio 1995 e del 9 marzo 1995 e dalla stessa parte si poneva anche il consiglio della 8ª circoscrizione negli anni trascorsi e in ultima istanza il 20 settembre 1996;

che nel frattempo il provveditore mandava avanti un provvedimento di fusione delle due scuole «Aleardi» e «Alighieri», ma con la soppressione della prima;

che l'istituto «Dante Alighieri» si trova dislocato in tutt'altra zona della città, a circa 2 chilometri dalla «Aleardi», con un percorso stradale a rischio visto che le strade per arrivarvi sono ad alto traffico urbano, al centro di svincoli stradali di ingresso alla città; i ragazzi dei quartieri non possono raggiungere a piedi quest'altra scuola;

che i ragazzi dei borghi si trovano ulteriormente penalizzati perchè scendendo al capolinea si trovano quest'altro percorso da fare a piedi, non esistendo al momento una rete urbana di collegamento con l'«Alighieri»;

che la decisione di chiudere l'«Aleardi» veniva assunta nel luglio 1996 quando i genitori avevano già scelto liberamente in precedenza di iscrivere i loro figli alle prime classi dell'«Aleardi», mentre nessun preavviso era stato dato loro sulla imminente chiusura della scuola;

che nel frattempo i genitori hanno continuato le iscrizioni dei loro figli all'«Aleardi» tanto è vero che risultavano iscritti alle prime classi per l'anno scolastico 1996-97 ben 82 ragazzi tra cui 2 disabili alla data del 5 luglio 1996;

che risultava da accertamenti fatti che l'«Aleardi» aveva 15 iscrizioni in più rispetto all'«Alighieri»;

che gli incontri avuti tra consiglio di istituto, preside, docenti e genitori dell'«Aleardi» con provveditore e sindaco non hanno portato a nessun esito positivo nonostante le proposte alternative che sono state loro ipotizzate e che prevedevano, tra le altre, la fusione degli istituti «Aleardi» e «Alighieri», con un'unica presidenza e un'unica segreteria ma confermando le due sedi, una come principale e l'altra come succursale;

che venerdì 20 settembre 1996 il sindaco in presenza del prefetto e del provveditore cedeva l'«Aleardi» al liceo artistico;

che a ciò è seguita quindi la compatta decisione dei genitori di non mandare i figli a scuola nell'altra sede per tutti i motivi sopra citati;

che a tutt'oggi gli studenti dell'«Aleardi» rimangono ancora assenti dalla scuola «Alighieri» per protesta;

che a tutt'oggi questi ragazzi non hanno ancora iniziato l'anno scolastico,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare un servizio scolastico indispensabile per i quartieri popolari di Latina e per garantire il diritto allo studio, riaprendo la scuola «Aleardi».

(4-01975)

(26 settembre 1996)

RISPOSTA. – Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Latina, per l'anno 1996-1997, è stata disposta la fusione della scuola media «Aleardi» con la scuola media «D. Alighieri», con il parere favorevole del consiglio scolastico provinciale.

Tale provvedimento è stato adottato nella considerazione che il numero delle scuole medie operanti nel centro di Latina (4), malgrado il costante calo demografico, era rimasto inalterato negli ultimi 10 anni se pur con una progressiva diminuzione delle classi in almeno 3 di esse.

Inoltre, l'analisi comparata dei dati dell'anagrafe scolastica con quelli relativi allo stradario del territorio interessato ha confermato che, nel futuro, l'utenza resterà numericamente stabile.

Considerato, quindi, che dei ragazzi che frequentano la scuola «Aleardi» il 52 per cento provengono dai Borghi, dove pure esistono scuole medie con iscrizioni in diminuzione, mentre la popolazione scolastica dell'«Alighieri» risiede nella zona circostante, e che le due scuole sono distanti poco più di un chilometro tra loro, è stato deciso di mantenere quest'ultima e che gli studenti dei Borghi vi fossero trasportati tramite un servizio di navetta dal capolinea degli autobus.

L'edificio dell'«Aleardi» è stato destinato al liceo artistico, attualmente costretto in due sedi, una delle quali temporaneamente inagibile per lavori di sistemazione ad un ascensore e che risulta, comunque, inadatta a soddisfare le esigenze degli studenti che la frequentano.

Il liceo artistico è l'unico istituto del genere nella provincia e con la nuova sede avrà un rilancio positivo anche in termini di iscrizioni.

Infine, per quanto riguarda il ricorso al TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, adito dai genitori degli alunni dell'«Aleardi», non è stata concessa la sospensiva del provvedimento impugnato.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 gennaio 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con nota n. 1297 del 28 giugno 1996 il preside della scuola media statale di Girifalco (Catanzaro) ha informato la giunta comunale della proposta del provveditore agli studi di Catanzaro circa il cambio di aggregazione della scuola media di Amaroni dalla scuola media statale di Girifalco a quella di Borgia;

che il preside ha lamentato il contrasto di tale cambio di aggregazione con l'articolo 4, punto 44, della circolare ministeriale n. 187 del 15 maggio 1996, stante che nell'anno scolastico 1997-98 la scuola media di Girifalco avrà 11 classi e 10 nei successivi anni scolastici;

che la stessa proposta pare sia stata trasmessa dal provveditorato a codesto Ministero prima ancora che si riunisse il consiglio scolastico provinciale per il dovuto parere e che detto parere nella seduta del 20 giugno 1996 pare sia stato espresso in modo contrario al cambio di aggregazione in argomento;

che, sempre in base a quanto riferito dal preside, nella proposta non sono stati specificati i motivi indicati dalla giunta del comune di Amaroni e non è neanche menzionata la deliberazione consiliare n. 7 del 23 giugno 1996 dello stesso comune;

tenuto conto:

che la rete scolastica di cui trattasi è molto equilibrata, in quanto le 8 scuole del distretto n. 5 di Girifalco sono divise in 4 poli, tutti con più di 12 classi, nel seguente modo:

Squillace e Valleflorita (compresa Stalettì);

Borgia e Roccelletta;

Caraffa e Cortale;

Girifalco e Amaroni;

che lo spostamento di una qualsiasi delle sezioni staccate altererebbe l'attuale equilibrio con grave pregiudizio forse anche dell'ordine pubblico e del processo culturale e formativo degli alunni;

che i motivi adottati dal comune di Amaroni non sono da ritenersi idonei per un cambio di aggregazione scolastica se si rammenta che lo stesso comune, con deliberazione della giunta n. 104 del 1994, si esprimeva a favore del mantenimento dell'autonomia del liceo scientifico in detto comune;

che Girifalco, proprio perchè sede del distretto scolastico n. 5, nell'ottica dell'auspicabile riforma della scuola secondaria superiore, ha tutti i requisiti per essere considerato centro di aggregazione di tutte le istituzioni scolastiche e necessaria a soddisfare le diverse richieste di un bacino di utenza ad alta intensità abitativa;

che la distanza chilometrica intercorrente tra Amaroni e Girifalco è di appena 5 chilometri e quella fra Amaroni e Borgia è di circa 14 chilometri,

l'interrogante chiede di sapere – alla luce delle considerazioni esposte in premessa, per le quali ritiene inaccettabile che un provvedimento del genere venga accolto per il fatto che esso penalizzerebbe ingiustamente la comunità di Girifalco – quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di evitare che tale cambio di aggregazione possa essere attuato.

(4-00910)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. – Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Catanzaro, per l'anno 1996-97, è stato disposto il cambio di aggregazione della sezione staccata di Amaroni (5 classi), dalla scuola media di Girifalco a quella di Borgia (14 classi) malgrado il parere (peraltro non vincolante) negativo del consiglio scolastico provinciale.

Questa amministrazione ha infatti condiviso la delibera n. 100 del 6 maggio 1996 della giunta comunale di Amaroni, nella quale si faceva presente che la nuova aggregazione non avrebbe comportato rilevanti mutamenti nell'assetto delle scuole del distretto di Girifalco e che i due comuni interessati presentano caratteristiche socio-culturali ed economiche affini.

Si ritiene infine di dover precisare che il plesso di Roccelletta citato nell'interrogazione non è sezione staccata della scuola di Borgia e che le relative classi sono da computare nelle 14 già citate.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 gennaio 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere:

se rispondano al vero notizie riguardanti l'apertura a Roma, precisamente in via Nizza 61, dell'ambassade extraordinaire plenipotentiaire de la Republique federale socialiste sovietique de la Russie-Bielorussie-Georgie et de la region de Leningrad, il cui titolare risulta essere Roberto Coppola, ambassadeur extraordinaire plenipotentiaire;

in caso affermativo, quando il Governo italiano abbia riconosciuto una simile nazione.

(4-02425)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Nulla risulta agli atti del Ministero degli affari esteri in merito alla presunta apertura in Roma di una «ambasciata straordinaria plenipotenziaria della Repubblica federale socialista sovietica della Russia – Bielorussia – Georgia e della regione di Leningrado», entità statuale peraltro inesistente.

Il signor Roberto Coppola non risulta mai essere stato accreditato presso il Governo italiano e non riveste nel nostro paese *status* diplomatico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FASSINO

(28 novembre 1996)

BEVILACQUA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'Istituto italo-latino-americano ha spostato – di recente – le sue attività, dalla pratica e funzionale sede dell'Eur, a Roma, ad un'altra sede sita nel centro della città, esattamente in piazza Cairoli;

che tale zona risulta estremamente oberata da un traffico intenso che crea gravi disagi agli impiegati;

che la sede della biblioteca, invece, è ancora ubicata all'Eur, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi di tale spostamento di sede;

l'ammontare del canone di affitto pagato attualmente e quello pagato nella vecchia sede, al fine di valutare l'eventuale economicità dello spostamento tenendo anche conto delle spese di trasloco e di adattamento dei nuovi locali.

(4-03337)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito a quanto richiesta dall'onorevole interrogante si fa presente che l'Istituto italo-latino-americano (IILA), ente intergovernativo con personalità giuridica internazionale, ha trasferito la propria sede dall'EUR al centro città in adempimento ad un ordine del giorno del Senato della Repubblica del 21 settembre 1994 che raccomandava il trasferimento «in una zona più centrale della città con minori costi di affitto e manutenzione».

Il trasferimento, avvenuto nel luglio 1996, è stato approvato dalla Commissione di Roma Capitale che ha riconosciuto il carattere di attività prevalentemente culturale dell'Istituto e quindi corrispondente alle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri di ospitare nel centro della città istituzioni di particolare prestigio culturale.

La nuova sede consente inoltre un sensibile risparmio sul prezzo di locazione che passa dai circa 3 miliardi annui agli attuali 1.100.000.000 annui. Le spese di adattamento dei nuovi locali sono state interamente sostenute dalla proprietà del palazzo. La biblioteca dell'IILA, che ha

continuato a funzionare regolarmente presso la vecchia sede, sarà trasferita nei nuovi uffici nel corso del corrente mese di gennaio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(29 gennaio 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la dipendente dell'Istituto Gaslini di Genova Elda Generosi ha presentato, tramite il proprio datore di lavoro, istanza all'INPDAP per la concessione di un mutuo per l'acquisto della prima casa, contro la cessione di un quinto dello stipendio;

che tale istanza sarebbe attualmente giacente presso detto INPDAP e più precisamente presso la Direzione centrale credito e attività sociali ufficio I-erogazioni e sovvenzioni, con sede in Roma, via G.B. Morgagni 13,

si chiede di sapere quali siano l'*iter* e i tempi di concessione di tale mutuo e quali siano gli eventuali fattori ostativi, in genere e nel caso specifico.

(4-00816)

(27 giugno 1996)

RISPOSTA. – In relazione a quanto esposto nella interrogazione parlamentare suindicata l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ha comunicato quanto segue.

La domanda di sovvenzione richiesta della signora Elda Mirella Generosi è stata trasmessa dalla amministrazione di appartenenza, l'Istituto Gaslini di Genova, in data 3 giugno 1996 ed è pervenuta all'INPDAP il 17 giugno 1996.

Il 29 luglio 1996, a seguito di una prima istruttoria, è stata richiesta alla interessata la documentazione mancante, che è pervenuta all'Istituto in data 14 agosto 1996 ed il 29 agosto 1996, completata l'istruttoria, è stata proposta la concessione di un prestito lordo di lire 42.000.000 (netto lire 30.323.090) da estinguersi in 120 rate mensili di lire 350.000 ciascuna. Il suddetto importo netto verrà liquidato tramite la tesoreria provinciale della Banca d'Italia entro 90 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione prevista dalla specifica normativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(24 gennaio 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'intero bacino d'utenza genovese dell'INAIL grava sull'unica sede, sita in via G. D'Annunzio, nello stesso capoluogo ligure;

che la maggior parte degli infortuni avviene nel ponente cittadino e nella Valpolcevera, nel numero di circa 5.000 all'anno, e che coloro che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'INAIL risiedono in molti casi in tali zone della città;

che l'attuale quadro normativo, ed in particolare il decreto legislativo n. 29 del 1993, impone agli enti di garantire il massimo livello qualitativo dei servizi da erogare all'utenza e che, di conseguenza, l'INAIL ha definito una tipologia di struttura flessibile, sia nell'organizzazione degli uffici che nella gestione delle risorse, in relazione alle esigenze locali;

che la direzione generale dell'INAIL, per quanto concerne la provincia di Genova, intende attuare un nuovo modello di sede, sempre ubicata in via G. D'Annunzio, intesa come centro di governo dei servizi, da cui potrà dipendere, in un futuro non ben precisato, un centro operativo territoriale (COT) sito – come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL assunta nel giugno 1995 – nei locali, già di proprietà dell'istituto, di via Molteni 5-B, nel ponente cittadino;

che nell'ottica del decentramento dei servizi, per le motivazioni esposte all'inizio, assume grande importanza la riapertura del COT suddetto, in via Molteni 5-B, dove sarebbero svolte le seguenti funzioni:

- 1) prestazioni di cure agli infortunati;
- 2) centro medico-legale;
- 3) infortuni e rendite;
- 4) sportello premi;

che in tale COT andrebbero ad operare indicativamente 16 operatori amministrativi ed un loro responsabile, 6 operatori sanitari e 4 parasanitari; si potrebbero anche ipotizzare forme di integrazione funzionale con gli adiacenti poliambulatori specialistici della USL n. 3 di Genova (siti in via Molteni 5-A);

che l'apertura di tale COT di Genova-Sampierdarena non andrà ad incidere sul «piano triennale degli investimenti immobiliari» in quanto ubicato in locali già di proprietà dell'istituto,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in proposito e se non intenda sollecitare i dirigenti responsabili dell'INAIL – quali il presidente, il direttore generale, il direttore regionale della Liguria, il direttore della sede di Genova – ad adoperarsi affinché il suddetto COT entri in funzione il più presto possibile.

(4-01289)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni ha fatto presente che l'apertura di un centro operativo territoriale INAIL (COT) in Genova-Sampierdarena, via Molteni 5, auspicata dall'onorevole interrogante,

per il momento non può essere attuata in quanto l'immobile, di proprietà dell'Istituto, nel quale troverà collocazione la suddetta struttura, necessita di interventi di adeguamento e ristrutturazione di interni ed esterni, essendo stato lo stesso inutilizzato per vario tempo.

I competenti uffici tecnici dell'ente hanno, pertanto, elaborato il progetto esecutivo e sono già stati avviati i lavori di manutenzione e risanamento, per la piena funzionalità dell'insediamento.

L'INAIL ha assicurato la massima collaborazione al fine di una sollecita apertura del COT, oggetto dell'interrogazione, in modo da soddisfare in maniera quanto più tempestiva le attese dell'utenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(24 gennaio 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che la signora Alessandra Crall di Genova il giorno 25 maggio 1996 inoltrava all'ufficio provinciale del lavoro di Genova la richiesta di iscrizione nella lista speciale per il collocamento obbligatorio dei profughi, in qualità di familiare a carico di profugo;

che, a tale riguardo, la signora Crall faceva riferimento all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, che estende le disposizioni della normativa organica sui profughi (legge 26 dicembre 1981, n. 763) anche ai loro familiari;

che in data 21 giugno 1996 la signora Crall riceveva risposta negativa in quanto, comparando l'articolo 1 «(...) le disposizioni si applicano ai familiari (...)» con l'articolo 5 «(...) restano ferme le disposizioni per i profughi (...)» della suddetta legge n. 344 del 1991, l'ufficio provinciale del lavoro concludeva che solo coloro che sono in possesso personalmente della qualifica di profugo hanno diritto all'inserimento nella lista speciale;

che se tale interpretazione fosse corretta bisognerebbe contestualmente affermare la contraddittorietà della nuova normativa introdotta con la legge n. 344 del 1991 che vede, invece, espressa la necessità di estendere ai familiari (e in particolare ai figli) il beneficio dell'inserimento nelle liste speciali in nome dell'enorme sacrificio sostenuto dai genitori, con un danno che si è ripercosso su tutta la famiglia per ovvi motivi di natura socio-economica;

che sollecitazioni in merito all'applicazione della legge in senso estensivo ai familiari dei profughi sono state più volte avanzate anche dall'Associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro in indirizzo in proposito e quali iniziative intenda assumere in merito a tale problematica.

(4-02103)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla richiesta di parere sollevata dall'onorevole interrogante in merito alla problematica inerente l'applicazione delle disposizioni della normativa organica sui profughi, di cui alla legge 26 dicembre 19981, n. 763, ed, in particolare all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, che estende tali disposizioni anche ai familiari dei profughi, si fa presente quanto segue.

La legge 15 ottobre 1991, n. 344 succitata, nello stabilire all'articolo 1 che le disposizioni previste per i profughi dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, si applicano ai familiari a carico degli stessi, ha ribadito, tuttavia, all'articolo 5, comma 3, che restano in ogni caso ferme le disposizioni che regolano il collocamento obbligatorio per i profughi.

Tali disposizioni, contenute nell'articolo 13 della citata legge n. 763 del 1981, stabiliscono che il beneficio del collocamento obbligatorio si applica ai soggetti in possesso della formale qualifica di profugo.

Pertanto, mentre in favore dei profughi e dei loro familiari e successivamente dei loro familiari a carico le leggi citate prevedono benefici di natura economica ed assistenziale, l'articolo 13 della legge n. 763 del 1981 cui si richiama l'articolo 5 della legge n. 344 del 1991 individua espressamente soltanto nei «profughi in possesso della formale qualifica di profugo» i beneficiari del collocamento obbligatorio.

A supporto di tale interpretazione, per la quale questo Ministero ha adottato un comportamento coerente e continuativo, si ritiene opportuno citare le sentenze del giudice amministrativo, quali la n. 203/1992 del Consiglio di Stato-sezione VI e la sentenza n. 399 del 29 giugno 1995 del TAR della Toscana-sezione I., che non riconoscono l'estensione del beneficio, mediante una equiparazione della situazione di «familiare a carico» con quella di profugo fornito di formale qualifica.

Si precisa, inoltre, in merito al caso specifico, evidenziato nell'atto parlamentare di cui in argomento, che in data 25 aprile 1995 è pervenuta all'ufficio provinciale del lavoro di Genova la domanda della signora Alessandra Crall per l'iscrizione nella lista del collocamento obbligatorio dei profughi, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 344 del 1991.

L'ufficio citato, a seguito di esame approfondito, ha restituito alla signora Crall la documentazione ricevuta, sulla base delle considerazioni sopra espresse, ritenendo conseguentemente corretta e fondata la reiezione della domanda.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(27 gennaio 1997)

CAMERINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il porto franco di Trieste è retto da un regime speciale derivante dagli obblighi internazionali contratti dalla Repubblica italiana all'atto della firma del Memorandum di Londra del 1954 con il quale il Governo italiano si è impegnato a mantenere il porto franco

a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'allegato VIII del Trattato di pace;

che il regime speciale è sempre stato fatto valere anche in sede di Comunità europea che ne ha riconosciuto la fondatezza in base all'articolo 234 dei Trattati di Roma costitutivi della Comunità, riconoscendo conseguentemente la deroga del regime fiscale alle direttive e ai regolamenti comunitari in materia di zone franche;

che l'articolo 6, paragrafo 12, della legge n. 84 del 1994, ultima in ordine di tempo delle leggi di riordino portuale, mantiene in vigore le disposizioni contenute nell'allegato VIII e nei decreti commissariali successivi riguardanti l'amministrazione e l'ampliamento del porto franco;

che si è verificato nel tempo un sovrapporsi di più interventi normativi ad opera di autorità diverse che hanno avuto potestà di governo nel territorio di Trieste, ciò che ha reso difficile l'interpretazione corretta delle norme, anche perchè fino ad oggi il coordinamento delle fonti di diritto relative ai due regimi vigenti nel porto di Trieste (quello normale e quello speciale dei cinque punti franchi) è stato risolto con istruzioni all'autorità doganale e con le sue disposizioni di servizio sulla base di un'interpretazione per certi versi discrezionale data da parte della pubblica amministrazione;

che tutto ciò ha comportato concretamente una difficoltà crescente di funzionamento e una perdita dei vantaggi del regime speciale;

che proprio per questo il Ministero delle finanze aveva costituito il 16 novembre 1992 un'apposita commissione incaricata di effettuare l'esame comparato della normativa generale di fonte comunitaria in materia di zone franche e della normativa speciale per il porto franco di Trieste con il fine di pervenire ad un coordinamento tra la disciplina generale e quella speciale per ovviare alle difficoltà interpretative ed applicative conseguenti alla normativa comunitaria sempre più puntuale e rigorosa e per taluni aspetti anche più agevole e meno macchinosa di quella attualmente applicata dalla pubblica amministrazione nei punti franchi di Trieste;

che la commissione ha concluso i suoi lavori il 16 novembre 1994 sulla base di un documento approvato all'unanimità;

che successivamente l'autorità doganale compartimentale di Trieste ha ritirato il proprio consenso e ha predisposto nel corso del 1995 un'altra proposta i cui termini sono noti solo al Ministero delle finanze,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda risolvere una volta per tutte e senza ulteriori indugi e rinvii i dubbi derivanti dalla stratificazione storica delle diverse fonti del regime speciale;

se, per ragioni di certezza del diritto sia della pubblica amministrazione che degli operatori del porto franco di Trieste, non si ritenga necessario e urgente pervenire alla raccolta e all'eventuale emendamento delle disposizioni speciali applicabili al porto franco di Trieste in un testo unico;

se non si intenda confermare la volontà di rispettare e assumere nel testo unico i principi fondamentali dell'allegato VIII, in particolare

là dove si afferma l'obbligo dell'Italia di «assicurare che il porto e i mezzi di transito di Trieste possano essere utilizzati in condizioni di uguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l'Italia e gli Stati dell'Europa centrale», e ancora che «le navi e le merci di tutti i paesi hanno diritto di accesso senza limitazioni al porto franco... senza dazi doganali nè altri gravami che non siano in corrispettivo di servizi prestati»;

se nel fare ciò il Governo non ritenga di poter attingere alla disciplina comunitaria quando questa (risultando più vantaggiosa) non contrasta col regime speciale o nelle materie non contemplate dal regime speciale o anche in quelle coperte dal regime speciale ma rispetto alle quali risultasse più favorevole la disciplina comunitaria, senza con ciò intaccare l'autonomia del regime speciale, ma anzi avvalendosene per assumere disposizioni meno macchinose e più agevoli.

(4-01088)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare la mancanza di coordinamento tra le fonti normative intervenute nel tempo a disciplinare il regime doganale esistente nel porto franco di Trieste, chiede di conoscere se, in buona sostanza, non si intenda una volta per tutte intervenire, eventualmente mediante la raccolta delle disposizioni applicabile in un testo unico, al fine di una definitiva armonizzazione della disciplina di rango comunitario con quella di carattere speciale concernente lo specifico porto franco in questione.

Al riguardo, si osserva che questa amministrazione condivide la necessità di procedere all'armonizzazione della disciplina speciale concernente i punti franchi nella zona del porto franco di Trieste, che risale al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate (firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430) – fatta salva nel tempo dalla normativa a livello nazionale via via intervenuta – e la più generale disciplina a livello comunitario (essenzialmente recata dal Regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, e dal successivo regolamento CEE di attuazione). A tal fine, infatti, questo Ministero ha predisposto uno schema di regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La scelta di tale strumento normativo consegue alla circostanza che non viene introdotta nell'ordinamento alcuna innovazione, bensì ci si limita ad un'operazione di coordinamento che risponde al dettato della citata disposizione della legge n. 400 del 1988, secondo cui con l'emanazione del regolamento viene disciplinata «l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principi»; lo schema predisposto verrà ora sottoposto al consueto *iter* che condurrà alla definitiva emanazione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(14 novembre 1996)

CARCARINO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Teramo, l'antica Interamnia, città fra due fiumi, da dieci anni si susseguono progetti, identici nella sostanza, tesi a realizzare nell'alveo del fiume Tordino una strada a scorrimento veloce, variante alla strada statale n. 80, cosiddetto lotto zero;

che ad una prima approvazione del progetto del lotto zero nel 1986 da parte del consiglio comunale di Teramo, risultata vana data l'incompetenza dell'organo a deliberare un provvedimento riguardante un'opera statale, ha fatto seguito nel 1988 la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo dell'intesa raggiunta tra Stato e regione per permettere la realizzazione di un asse stradale di poco modificato rispetto al precedente progetto macroscopicamente deturpante l'area fluviale vincolata a conservazione integrale, con numerosi attraversamenti del corso d'acqua, terrapieni, svincoli e piloni;

che i lavori di costruzione del lotto zero, iniziati nell'aprile del 1990, subito sospesi con provvedimento del magistrato ordinario e interrotti nel giugno successivo in forza dell'atto del Ministro per i beni culturali e ambientali, preceduto dai pressanti inviti del commissario all'ambiente delle Comunità europee e del Ministro dell'ambiente, sono stati definitivamente fermati nell'ottobre 1990 dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di rifiuto dell'approvazione del contratto d'appalto per la realizzazione dell'asse stradale, per giunta stipulato in esito a licitazione al prezzo di 25 miliardi e 550 milioni qualche giorno dopo il provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali;

che in conseguenza del verificarsi di tali avvenimenti il consiglio comunale di Teramo, il 28 dicembre 1991, con una maggioranza trasversale e appena sufficiente, ha ritenuto di approvare il terzo progetto di lotto zero, caratterizzato da una galleria di 1.700 metri in zona idrogeologicamente instabile, ma l'iter amministrativo previsto dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per la definitiva approvazione, non si è mai concluso;

che agli inizi del 1995 l'ANAS ha prodotto innanzi al TAR dell'Abruzzo una nota del compartimento dell'Aquila, protocollo n. 1842/585, richiamata nella sentenza n. 179/95 relativa ad un ricorso di Italia Nostra, in cui è esplicitato il venir meno della determinazione a realizzare l'asse stradale, come da «verbale di constatazione e di chiusura dei lavori», redatto «in contraddittorio» con l'aggiudicatario;

che il raggruppamento d'impresa, Sparaco (Roma) – Comil (Catania), aggiudicatario della licitazione, intanto, ha visto accolto il proprio ricorso in appello con sentenza del maggio 1995 della IV sezione del Consiglio di Stato, dove sono stati rilevati vizi formali contenuti nei provvedimenti interdittivi e di annullamento adottati, a suo tempo, dai Ministri competenti contro la realizzazione del lotto zero;

che il sindaco di Teramo, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato non riguardasse minimamente l'ente locale, sulla base di una delibera di giunta adottata con quattro componenti assenti su nove – attual-

mente sottoposta, secondo quanto risulta all'interrogante, ad indagine avviata dal procuratore regionale della Corte dei conti abruzzese per incompetenza assoluta di spesa - ha affidato un nuovo incarico di progetto di massima del lotto zero al medesimo autore delle precedenti tre ipotesi varie di fondovalle bocciate dagli organi ministeriali;

che sempre il sindaco si è impegnato durante i mesi scorsi nella spasmodica ricerca di una «maggioranza trasversale», date le forti voci di dissenso emerse nella sua stessa compagine, ed ha ottenuto il debole risultato di veder approvato di stretta misura il tracciato dell'asse stradale in consiglio il 16 luglio 1996, a fronte di numerosi abbandoni d'aula e di voti contrari, ma la delibera è stata sospesa intanto dal Coreco;

che la giunta municipale ha anche affidato l'incarico di consulenza geologica per le zone a sud del centro cittadino, interessate dall'ultimo progetto di massima del lotto zero, all'autore di precedenti studi annessi al piano regolatore generale della città, professor Bernardino Gentili;

che il rapporto finale geomorfologico, acquisito al protocollo del comune di Teramo il 4 dicembre 1995, contiene in conclusione gravi considerazioni inerenti al «rischio idrogeologico elevato-molto elevato» connesso alla realizzazione del lotto zero, in considerazione di fenomeni di piena censiti a più riprese negli ultimi settant'anni e in particolare nel 1928, nel 1951 e nel 1992 proprio del fiume Tordino, dentro il cui alveo e stretto fondovalle andrebbe ad insistere la strada nella sua lunghezza di oltre 5 chilometri;

che in particolare nell'ultima pagina del rapporto sopra richiamato si legge di un «effetto diga» favorito dalla riduzione o modifica delle sezioni di deflusso dall'alveo, causato dalla allocazione di manufatti, piloni, rilevati, svincoli, «con conseguente esondazione a monte e successiva, probabile, intensa erosione a valle» e che «tali processi metterebbero in serio pericolo, oltre alla stabilità dell'opera in parola e/o di altri manufatti, soprattutto l'incolumità degli utenti»;

che il tracciato di massima del lotto zero approvato per la quarta volta è del tutto simile al primo, in quanto è previsto un passaggio obbligato sotto le arcate dello storico ponte di Porta romana della statale n. 81 e, addirittura, di forarne il muro andatore, scorrendo, quindi, a pochissimi metri dal pelo dell'acqua del fiume;

che il progettista stesso nella propria relazione a corredo del progetto di massima afferma alla pagina 8 che il traffico da e per il comune limitrofo di Torricella Sicura è «quantitativamente non molto influente» e alla pagina 9 che «non avranno infatti convenienza a percorrere detto ramo gli utenti in transito per Teramo e quelli con destinazione Teramo centro. Il limite di convenienza dei singoli utenti ad utilizzare l'interscambio risulterà condizionato dall'ubicazione dello svincolo intermedio» e, ancora, dopo poche righe, proprio a proposito di svincoli intermedi, esplicita che «non sono compresi nell'attuale preventivo di spesa, quindi nel progetto»;

che il lotto zero non è previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale, non essendo risolto lo studio del futuro assetto urbanistico di Teramo, e, quindi, non soddisfa la domanda posta dalla mobilità cittadi-

na ma, ad avviso dell'interrogante, si appalesa essere unicamente rispondente alle private mire speculative appuntate su terreni e colline circostanti gli alvei dei fiumi Tordino e Vezzola;

che le più prestigiose associazioni ambientaliste quali Italia Nostra WWF, Legambiente, LIPU hanno sollevato numerosi vizi di legittimità gravanti sulla procedura di approvazione dei precedenti progetti di lotto zero con ricorsi ed interventi *ad adiuvandum*, alcuni dei quali sono ancora pendenti presso il TAR dell'Abruzzo;

che anche numerose assemblee condominiali hanno recentemente espresso e continuano in questi giorni ad esprimere «ferma critica che prelude a dure opposizioni alla realizzazione della strada a scorrimento veloce meglio conosciuta come lotto zero» e, quindi, contro la previsione viaria che andrebbe a passare a 5 metri dalle abitazioni poste nella fascia esterna del centro storico, determinando assurdi e combattuti espropri dei giardini di pertinenza;

che il lotto zero ormai rappresenta unicamente nel dibattito politico cittadino le volontà tese al consociativismo e alla dilapidazione dei fondi pubblici per soddisfare privati interessi anche legati alla gestione finanziaria dello stanziamento sempre più evidenti, visti oltretutto i risultati di rilevamenti effettuati sui flussi di traffico, in occasione di un'iniziativa pubblica svolta nello scorso mese di marzo e verificati attraverso il riscontro delle targhe delle vetture in entrata e in uscita da Teramo, i quali hanno svelato l'inutilità di quella strada ai fini della soluzione del problema della mobilità cittadina,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto contenuto nella relazione geologica del professor Gentili, dove vengono dettagliati i rischi connessi ad esondazioni già evidenziati sia dalla carta della potenzialità d'uso del territorio sia dallo studio compiuto dal Servizio geologico sulla zona e richiamato nel documento del Ministero dell'ambiente del 4 agosto 1993, protocollo n. 5959/VIA/R.15, a firma del direttore generale, architetto Costanza Pera;

se risponda al vero che i funzionari del compartimento ANAS dell'Aquila concorderebbero con il quarto tracciato di fondovalle predisposto dall'ingegner Vitali i cui lavori a base d'asta vengono presuntivamente calcolati in lire 34 miliardi e 500 milioni con la realizzazione in momenti successivi degli svincoli intermedi, gravanti anch'essi sulle aree fluviali protette del Tordino e del Vezzola, per una spesa prevista ulteriore di 7 miliardi e, rilevata eventualmente l'irresponsabilità nel comportamento, quali provvedimenti disciplinari si intenda adottare nei loro confronti;

se risponda al vero che l'aggiudicatario della licitazione grazie all'insolito ribasso del 18,15 per cento abbia ottenuto il riaffidamento dei lavori e quali siano le motivazioni per cui non si sia proceduto alla risoluzione del contratto assumendo gli oneri conseguenti ma evitando una situazione, in fase di aggravamento, di maggiore esborso per l'ente tale che l'aggiudicatario, stanti le dichiarazioni dei funzionari del compartimento ANAS dell'Aquila, avrebbe chiesto 6 miliardi a titolo di risarcimento;

se si sia a conoscenza di quanto contenuto nella relazione generale dell'ingegner Vitali e, in particolare, di quanto affermato a pagina 5: «Poichè sul menzionato pianoro esistono ancora probabili ritrovamenti archeologici, si curerà, con metodologie da concordare con la soprintendenza, che le fondazioni del viadotto non ricadano su qualche reposito» e come si valuti la possibilità di far passare una strada sopra una necropoli che, sempre secondo lo stesso progettista, verrebbe protetta dall'ombra delle campate;

se non si ritenga di dover intervenire tempestivamente, constatato l'accertamento disposto dal direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali, dottor Giuseppe Proietti, con atti interdittivi e di annullamento, esenti dai vizi formali rilevati dal Consiglio di Stato in quelli precedentemente assunti nei confronti del secondo progetto di lotto zero, in via preventiva, sia per assicurare con tutta efficacia la tutela dei valori culturali e ambientali dall'area fluviale del Tordino sia per evitare inutili perdite di tempo da parte delle amministrazioni e dell'imprenditoria locali, obnubilate dal miraggio del finanziamento pubblico, che ingenerano disorientamento della cittadinanza;

se, responsabilmente accantonata in via definitiva una scelta viaria che metterebbe a rischio la vita dei cittadini, oltre a non risolvere il problema del traffico e a fare scempio dei polmoni di verde rimasti a Teramo e costituiti dai due fiumi, non si ritenga di dover utilizzare la somma disponibile per progettare e realizzare una tangenziale, comprensiva dei requisiti di sicurezza di cui è carente invece il lotto zero, posta a nord-est della città, di vera utilità pubblica per il collegamento delle zone di espansione, dove abita la stragrande maggioranza dei residenti, con l'ospedale civile, la nuova sede universitaria, la Teramo-Ascoli, la Teramo-mare, l'autostrada Teramo-L'Aquila-Roma;

se non si ritenga di dover attivare procedure preventive concernenti la protezione civile in riferimento ai limiti di edificazione previsti in zona sismica.

(4-02292)

(10 ottobre 1996)

LUBRANO di RICCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Teramo, l'antica Interamnia, città fra due fiumi, da dieci anni si susseguono progetti, identici nella sostanza, tesi a realizzare nell'alveo del fiume Tordino una strada a scorrimento veloce, variante alla strada statale n. 80, cosiddetto lotto zero;

che ad una prima approvazione del progetto del lotto zero nel 1986 da parte del consiglio comunale di Teramo, risultata vana data l'incompetenza dell'organo a deliberare un provvedimento riguardante un'opera statale, ha fatto seguito nel 1988 la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo dell'intesa raggiunta tra Stato e regione per permettere la realizzazione di un asse stradale di poco modifi-

cato rispetto al precedente progetto macroscopicamente deturpante l'area fluviale vincolata a conservazione integrale, con numerosi attraversamenti del corso d'acqua, terrapieni, svincoli e piloni;

che i lavori di costruzione del lotto zero, iniziati nell'aprile del 1990, subito sospesi con provvedimento del magistrato ordinario e interrotti nel giugno successivo in forza dell'atto del Ministro per i beni culturali e ambientali, preceduto dai pressanti inviti del commissario all'ambiente delle Comunità europee e del Ministro dell'ambiente, sono stati definitivamente fermati nell'ottobre 1990 dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di rifiuto dell'approvazione del contratto d'appalto per la realizzazione dell'asse stradale, per giunta stipulato in esito a licitazione al prezzo di 25 miliardi e 550 milioni qualche giorno dopo il provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali;

che in conseguenza del verificarsi di tali avvenimenti il consiglio comunale di Teramo, il 28 dicembre 1991, con una maggioranza trasversale e appena sufficiente, ha ritenuto di approvare il terzo progetto di lotto zero, caratterizzato da una galleria di 1.700 metri in zona idrogeologicamente instabile, ma l'*iter* amministrativo previsto dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per la definitiva approvazione, non si è mai concluso;

che agli inizi del 1995 l'ANAS ha prodotto innanzi al TAR dell'Abruzzo una nota del compartimento dell'Aquila, protocollo n. 1842/585, richiamata nella sentenza n. 179/95 relativa ad un ricorso di Italia Nostra, in cui è esplicitato il venir meno della determinazione a realizzare l'asse stradale, come da «verbale di constatazione e di chiusura dei lavori», redatto «in contraddittorio» con l'aggiudicatario;

che il raggruppamento d'impresa, Sparaco (Roma) - Comil (Catania), aggiudicatario della licitazione, intanto, ha visto accolto il proprio ricorso in appello con sentenza del maggio 1995 della IV sezione del Consiglio di Stato, dove sono stati rilevati vizi formali contenuti nei provvedimenti interdittivi e di annullamento adottati, a suo tempo, dai Ministri competenti contro la realizzazione del lotto zero;

che il sindaco di Teramo, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato non riguardasse minimamente l'ente locale, sulla base di una delibera di giunta adottata con quattro componenti assenti su nove - attualmente sottoposta, secondo quanto risulta all'interrogante, ad indagine avviata dal procuratore regionale della Corte dei conti abruzzese per incompetenza assoluta di spesa - ha affidato un nuovo incarico di progetto di massima del lotto zero al medesimo autore delle precedenti tre ipotesi varie di fondovalle bocciate dagli organi ministeriali;

che sempre il sindaco si è impegnato durante i mesi scorsi nella spasmodica ricerca di una «maggioranza trasversale», date le forti voci di dissenso emerse nella sua stessa compagine, ed ha ottenuto il debole risultato di veder approvato di stretta misura il tracciato dell'asse stradale in consiglio il 16 luglio 1996, a fronte di numerosi abbandoni d'aula e di voti contrari, ma la delibera del consiglio comunale di Teramo è stata sospesa dal Comitato regionale di controllo il 30 settembre 1996;

che la giunta municipale ha anche affidato l'incarico di consulenza geologica per le zone a sud del centro cittadino, interessate

dall'ultimo progetto di massima del lotto zero, all'autore di precedenti studi annessi al piano regolatore generale della città, professor Bernardino Gentili;

che il rapporto finale geomorfologico, acquisito al protocollo del comune di Teramo il 4 dicembre 1995, contiene in conclusione gravi considerazioni inerenti al «rischio idrogeologico elevato-molto elevato» connesso alla realizzazione del lotto zero, in considerazione di fenomeni di piena censiti a più riprese negli ultimi settant'anni e in particolare nel 1928, nel 1951 e nel 1992 proprio del fiume Tordino, dentro il cui alveo e stretto fondovalle andrebbe ad insistere la strada nella sua lunghezza di oltre 5 chilometri;

che in particolare nell'ultima pagina del rapporto sopra richiamato si legge di un «effetto diga» favorito dalla riduzione o modifica delle sezioni di deflusso dall'alveo, causato dalla allocazione di manufatti, piloni, rilevati, svincoli, «con conseguente esondazione a monte e successiva, probabile, intensa erosione a valle» e che «tali processi metterebbero in serio pericolo, oltre alla stabilità dell'opera in parola e/o di altri manufatti, soprattutto l'incolumità degli utenti»;

che il tracciato di massima del lotto zero approvato per la quarta volta è del tutto simile al primo, in quanto è previsto un passaggio obbligato sotto le arcate dello storico ponte di Porta romana della statale n. 81 e, addirittura, di forarne il muro andatore, scorrendo, quindi, a pochissimi metri dal pelo dell'acqua del fiume;

che il progettista stesso nella propria relazione a corredo del progetto di massima afferma alla pagina 8 che il traffico da e per il comune limitrofo di Torricella Sicura è «quantitativamente non molto influente» e alla pagina 9 che «non avranno infatti convenienza a percorrere detto ramo gli utenti in transito per Teramo e quelli con destinazione Teramo centro. Il limite di convenienza dei singoli utenti ad utilizzare l'interscambio risulterà condizionato dall'ubicazione dello svincolo intermedio» e, ancora, dopo poche righe, proprio a proposito di svincoli intermedi, esplicita che «non sono compresi nell'attuale preventivo di spesa, quindi nel progetto»;

che il lotto zero non è previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale, non essendo risolto lo studio del futuro assetto urbanistico di Teramo, e, quindi, non soddisfa la domanda posta dalla mobilità cittadina ma, ad avviso dell'interrogante, si appalesa essere unicamente rispondente alle private mire speculative appuntate su terreni e colline circostanti gli alvei dei fiumi Tordino e Vezzola;

che le più prestigiose associazioni ambientaliste quali Italia Nostra WWF, Legambiente, LIPU hanno sollevato numerosi vizi di legittimità gravanti sulla procedura di approvazione dei precedenti progetti di lotto zero con ricorsi ed interventi *ad adiuvandum*, alcuni dei quali sono ancora pendenti presso il TAR dell'Abruzzo;

che anche numerose assemblee condominiali hanno recentemente espresso e continuano in questi giorni ad esprimere «ferma critica che prelude a dure opposizioni alla realizzazione della strada a scorrimento veloce meglio conosciuta come lotto zero» e, quindi, contro la previsione viaria che andrebbe a passare a 5 metri dalle abitazioni poste nella

fascia esterna del centro storico, determinando assurdi e combattuti espropri dei giardini di pertinenza;

che il lotto zero ormai rappresenta unicamente nel dibattito politico cittadino le volontà tese al consociativismo e alla dilapidazione dei fondi pubblici per soddisfare privati interessi anche legati alla gestione finanziaria dello stanziamento sempre più evidenti, visti oltretutto i risultati di rilevamenti effettuati sui flussi di traffico, in occasione di un'iniziativa pubblica svolta nello scorso mese di marzo e verificati attraverso il riscontro delle targhe delle vetture in entrata e in uscita da Teramo, i quali hanno svelato l'inutilità di quella strada ai fini della soluzione del problema della mobilità cittadina,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di quanto contenuto nella relazione geologica del professor Gentili, dove vengono dettagliati i rischi connessi ad esondazioni già evidenziati sia dalla carta della potenzialità d'uso del territorio sia dallo studio compiuto dal Servizio geologico sulla zona e richiamato nel documento del Ministero dell'ambiente del 4 agosto 1993, protocollo n. 5959/VIA/R.15, a firma del direttore generale, architetto Costanza Pera;

se risponda al vero che i funzionari del compartimento ANAS dell'Aquila concorderebbero con il quarto tracciato di fondovalle predisposto dall'ingegner Vitali i cui lavori a base d'asta vengono presuntivamente calcolati in lire 34 miliardi e 500 milioni con la realizzazione in momenti successivi degli svincoli intermedi, gravanti anch'essi sulle aree fluviali protette del Tordino e del Vezzola, per una spesa prevista ulteriore di 7 miliardi e, rilevata eventualmente l'irresponsabilità nel comportamento, quali provvedimenti disciplinari si intenda adottare nei loro confronti;

se risponda al vero che l'aggiudicatario della licitazione grazie all'insolito ribasso del 18,15 per cento abbia ottenuto il riaffidamento dei lavori e quali siano le motivazioni per cui non si sia proceduto alla risoluzione del contratto assumendo gli oneri conseguenti ma evitando una situazione, in fase di aggravamento, di maggiore esborso per l'ente tale che l'aggiudicatario, stanti le dichiarazioni dei funzionari del compartimento ANAS dell'Aquila, avrebbe chiesto 6 miliardi a titolo di risarcimento;

se si sia a conoscenza di quanto contenuto nella relazione generale dell'ingegner Vitali e, in particolare, di quanto affermato a pagina 5: «Poichè sul menzionato pianoro esistono ancora probabili ritrovamenti archeologici, si curerà, con metodologie da concordare con la soprintendenza, che le fondazioni del viadotto non ricadano su qualche reposito» e come si valuti la possibilità di far passare una strada sopra una necropoli che, sempre secondo lo stesso progettista, verrebbe protetta dall'ombra delle campate;

se non si ritenga di dover intervenire tempestivamente, constatato l'accertamento disposto dal direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali, dottor Giuseppe Proietti, con atti interdittivi e di annullamento, esenti dai vizi formali rilevati dal Consiglio di Stato in quelli precedentemente assunti nei confronti del secondo progetto di lot-

to zero, in via preventiva, sia per assicurare con tutta efficacia la tutela dei valori culturali e ambientali dall'area fluviale del Tordino sia per evitare inutili perdite di tempo da parte delle amministrazioni e dell'imprenditoria locali, obnubilate dal miraggio del finanziamento pubblico, che ingenerano disorientamento della cittadinanza;

se, responsabilmente accantonata in via definitiva una scelta viaria che metterebbe a rischio la vita dei cittadini, oltre a non risolvere il problema del traffico e a fare scempio dei polmoni di verde rimasti a Teramo e costituiti dai due fiumi, non si ritenga di dover utilizzare la somma disponibile per progettare e realizzare una tangenziale, comprensiva dei requisiti di sicurezza di cui è carente invece il lotto zero, posta a nord-est della città, di vera utilità pubblica per il collegamento delle zone di espansione, dove abita la stragrande maggioranza dei residenti, con l'ospedale civile, la nuova sede universitaria, la Teramo-Ascoli, la Teramo-mare, l'autostrada Teramo-L'Aquila-Roma;

se non si ritenga di dover attivare procedure preventive concernenti la protezione civile in riferimento ai limiti di edificazione previsti in zona sismica.

(4-02472)

(21 ottobre 1996)

RISPOSTA. (*) - In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'ANAS con nota n. 1963-1964-1965-2134 del 4 dicembre 1996 fa presente quanto segue. Il riaffidamento dei lavori da parte dell'ANAS alla associazione temporanea di imprese Spartaco Comil spa è stata decisa sulla base della sentenza del Consiglio di Stato e del parere della commissione nominata, da ultimo, ex articolo 7 del decreto-legge n. 495 del 1996 sul contenzioso di opere pubbliche.

Infatti, dopo che il Consiglio di Stato il 24 maggio 1995 annullava con sentenza n. 350 sia il provvedimento del Ministero per i beni culturali e ambientali del 1° giugno 1990 contrario alla realizzazione dell'opera lotto zero sia il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2399 di diniego di approvazione del contratto di appalto n. 20169, la commissione, ritenendo d'indubbia utilità l'opera, al fine di decongestionare il traffico passante per il centro di Teramo, con relazione depositata il 21 dicembre 1995 ha ritenuto più conveniente per l'amministrazione perfezionare l'affidamento oggetto dello stesso contratto a favore del raggruppamento Spartaco Comil che in data 5 agosto 1994, ai sensi della legge n. 216 del 1995, aveva avanzato richiesta di definizione del contenzioso, a seguito della revoca dell'affidamento, per un importo di lire 6.145.322.622.

Successivamente il compartimento ANAS dell'Aquila, in conformità alle determinazioni adottate dall'ente e in sintonia con le prescrizioni del Ministero dei beni culturali e ambientali, affrontava insieme ai

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

presenti enti locali una soluzione progettuale che superasse le problematiche causa delle azioni avverse alla costruzione della variante.

A seguito di ciò, il comune di Teramo il 24 luglio 1996 ha trasmesso un progetto di massima redatto da un professionista incaricato, il professor Gentili, dove si esprimeva parere positivo circa la fattibilità dell'opera ad esclusione del tratto Mezzanotte-San Giuseppe, del quale si fornivano due possibili soluzioni alternative.

Queste, che riguardano il tratto di attraversamento in galleria in sponda sinistra e un tracciato in sponda destra, sono state entrambe valutate positivamente, con nota n. 33323 dell'11 novembre 1996, dal compartimento, che ha però escluso l'ipotesi di variante in sponda destra del fiume Tordino dell'alveo a causa della verificata instabilità dei terreni interessati.

Per quanto si riferisce al tracciato predisposto dall'ingegner Vitali, sono state indicate a richiesta del comune di Teramo le soluzioni più idonee. Riguardo ai probabili ritrovamenti di siti archeologici, è stato precisato che la zona è soggetta a vincolo della soprintendenza alle antichità e che questa dovrà rilasciare il relativo nulla osta con l'indicazione delle opportune metodologie degli scavi per la salvaguardia degli eventuali reperti.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(30 gennaio 1997)

CIRAMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il comune di Palma di Montechiaro (Agrigento) era stato escluso dal primo programma per la metanizzazione dei comuni meridionali deliberato dal CIPE nell'anno 1981, ma era stato successivamente inserito nel secondo programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno deliberato il 25 ottobre 1984;

che una serie di difficoltà procedurali, ma soprattutto la negligenza irresponsabile degli amministratori locali, ha vanificato la prospettiva che la decisione del CIPE aveva aperto, lasciando la città priva della rete di metanizzazione;

che oggi tutti i comuni del circondario sono metanizzati (il metanodotto attraversa il territorio comunale), eppure Palma di Montechiaro resta priva della preziosa fonte di energia;

che già nei mesi scorsi il sindaco ha avanzato richiesta agli organi di Governo nazionale e regionale per ottenere il finanziamento dell'importante opera;

che recentemente è stata inoltrata al CIPE, tramite l'assessorato regionale per l'industria, istanza per ottenere i finanziamenti previsti dalla deliberazione CIPE 12 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1996);

che Palma di Montechiaro (30.000 abitanti, compresi 6.000 iscritti all'AIRE, oltre 7.000 disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento) è una città nota per i suoi problemi economico-sociali e per la criminalità mafiosa ed ha bisogno di attenzione particolare per tirarsi fuori dalla situazione difficile in cui si trova;

che l'intervento per la metanizzazione, con la mole dell'investimento e le opportunità di lavoro che verrebbe ad offrire, assumerebbe valore strategico insostituibile anche perchè il metano darebbe alla città una fonte energetica di primaria importanza per lo sviluppo dell'economia;

che il progetto appare coerente con i criteri precisati nella stessa deliberazione CIPE:

1) si tratta di un intervento infrastrutturale, finalizzato allo sviluppo economico, che avrà attuazione anche con il concorso del capitale privato;

2) si tratta di un intervento orientato allo sviluppo di una delle aree più deboli della Sicilia, finalizzato al superamento di gravi squilibri economico-sociali che impediscono il recupero di normali livelli di crescita;

3) si tratta di un progetto immediatamente cantierabile,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete ed immediate iniziative si intenda assumere da parte del Governo e del Ministro interessato in ordine alle problematiche sopra ricordata.

(4-02436)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le linee generali del programma di metanizzazione, previsto dalla legge n. 784 del 1980, sono state definite dal CIPE con delibere 18 dicembre 1986, 11 febbraio 1988 e 21 dicembre 1989. La realizzazione di questo programma è stata divisa in due fasi: un triennio (1987-89), con la metanizzazione di circa 921 comuni, e un biennio successivo, con la metanizzazione di altri 782 comuni.

Nell'ambito del quadro comunitario di sostegno relativo al quinquennio 1989-93 è stato possibile finanziare 651 comuni.

Con il piano 1994-99, attualmente all'esame della Unione europea per il cofinanziamento comunitario, nei limiti degli esigui stanziamenti previsti, si proseguirà nella metanizzazione di quei comuni che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici di legge, a valere sul triennio 1987-89, entro il termine del 30 settembre 1989, fissato dal CIPE con delibera 11 febbraio 1988.

Poichè il comune di Palma di Montechiaro non ha chiesto, entro la data suindicata, di essere ammesso ai benefici della legge n. 784 del 1980, il comune medesimo potrà riproporre il suo inserimento nel programma generale di metanizzazione, per essere incluso nel successivo biennio, quando il CIPE avrà fissato i nuovi termini per la presentazione delle domande.

Per quanto concerne l'istanza che il comune, tramite l'assessorato regionale per l'industria, ha inoltrato al CIPE per ottenere i finanziamenti previsti dalla delibera 12 luglio 1996, si informa che detti finanziamenti saranno concessi dal Comitato su proposta del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(24 gennaio 1997)

COLLA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la ricerca di meccanismi di contrasto dell'evasione fiscale, valutata in parecchie migliaia di miliardi non tassati, è ritenuta da molti necessaria per il recupero di notevoli risorse fiscali, tali da permettere di rendere il fisco più equo e meno pressante per tutti;

che, allo stato attuale, data la farraginosità dell'attuale sistema fiscale, sembra impossibile accertare tutti gli evasori;

che, a fronte di tale difficoltà, esistono invece alcune certezze relative alla diffusa evasione previdenziale dell'imposta IVA;

che un caso specifico e significativo è rappresentato dal commercio abusivo effettuato dagli extracomunitari irregolari e, considerato che i clandestini, con una stima molto cauta, sono stati valutati nell'ordine di 350.000 unità e visto che per vivere ognuno di loro deve guadagnare perlomeno 30.000 lire al giorno, obbligatoriamente in «nero», per un ragionamento induttivo si può stabilire che l'entità degli importi sottratti al fisco è pari a circa 10 miliardi al giorno, con un totale annuo di 3.500 miliardi, per un mancato introito per le casse statali di almeno 1.000 miliardi annui,

si chiede di sapere:

se esista un osservatorio che studi l'evasione fiscale legata all'immigrazione clandestina, non estranea d'altronde neppure al tessuto lavorativo nazionale;

quali iniziative si intenda assumere per far fronte all'evasione dei contributi previdenziali e dell'IVA.

(4-00939)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante ha sollevato il problema della diffusa evasione fiscale e previdenziale con particolare riferimento al commercio abusivo effettuato dagli extracomunitari irregolari.

Al riguardo si fa presente che per realizzare una più efficace lotta all'evasione contributiva il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 gennaio 1993, n. 63, ha introdotto e disciplinato la cosiddetta «vigilanza integrata» ai fini fiscali e contributivi da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali.

A tal fine, con il suddetto provvedimento normativo è stato istituito il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo il cui compito istituzionale prevede:

l'individuazione delle aree a rischio di evasione fiscale e contributiva;

la predisposizione periodica di progetti di controllo integrato.

In tale ambito, vengono effettuati programmi di controllo nei confronti di soggetti «a rischio» individuati mediante specifiche metodologie di «incrocio» dei dati e delle informazioni in possesso dell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali.

Inoltre, al fine di potenziare la lotta all'evasione fiscale e contributiva, con l'articolo 3, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è stata prevista l'istituzione di un nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva.

In particolare, l'azione di servizio svolta dalla Guardia di finanza ha consentito di individuare 4.342 evasori (2.714 totali e 1.628 paratotali) nel corso del 1995 e 3.385 evasori (2.195 totali e 1.190 paratotali) nel corso dei primi sette mesi del 1996.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 gennaio 1997)

COLLINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Preso atto che la situazione dei rimborsi IVA in provincia di Udine registra 7.410 pratiche inevase, pari ad un importo da liquidare di lire 177.329.062.000;

constatata la preoccupazione degli imprenditori della provincia per il peso che tale situazione ha sulla gestione economica e finanziaria delle imprese;

considerati i buoni risultati che il «Progetto finalizzato per la riduzione dei rimborsi IVA», attuato a partire dalla metà del 1994 dall'ufficio IVA di Udine, ha consentito: il raddoppio per quell'anno dell'operatività del servizio dei rimborsi;

verificato che l'esaurimento di tale progetto ha coinciso con una nuova fase di pesanti ritardi nel rimborso dei crediti IVA,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i programmi del Governo per superare un'oggettiva penalizzazione delle imprese dovuta in gran parte ad una procedura troppo articolata;

in quali tempi, se si ritiene di intervenire, si preveda di rivedere la disciplina complessiva in modo da eliminare le cause di ritardo nei rimborsi;

se non si ritenga, in attesa di un intervento complessivo, di superare le attuali difficoltà, nel breve termine, ripristinando le modalità in-

centivanti del piano di rientro impostato secondo criteri di continuità pluriennale, sino a che il pregresso «procedibile» non sia evaso, e, nel medio termine, con un rafforzamento della struttura udinese.

(4-00054)

(16 maggio 1996)

COLLINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Preso atto che la situazione dei rimborsi IVA in provincia di Udine registra inevase 7410 pratiche pari ad un importo da liquidare di lire 177.329.062.000;

constatata la preoccupazione degli imprenditori della provincia per il peso che tale situazione ha sulla gestione economica e finanziaria delle imprese;

considerati i buoni risultati del «Progetto finalizzato per la riduzione dei rimborsi IVA», attuato a partire dalla metà del 1994 dall'ufficio IVA di Udine, che ha consentito il raddoppio per quell'anno dell'operatività del servizio dei rimborsi;

verificato che l'esaurimento di tale progetto ha coinciso con una nuova fase di pesanti ritardi nel rimborso dei crediti IVA,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i programmi del Governo per superare un'oggettiva penalizzazione delle imprese dovuta in gran parte ad una procedura troppo articolata;

in quali tempi, qualora si ritenga di intervenire, si prevede di rivedere la disciplina complessiva in modo da eliminare la cause di ritardo nei rimborsi;

se non si ritenga, in attesa di un intervento complessivo, di superare le attuali difficoltà, nel breve termine, ripristinando le modalità incentivanti del piano di rientro impostato secondo criteri di continuità pluriennale sino a che il pregresso «procedibile» non sia evaso e, nel medio termine, con un rafforzamento della struttura udinese.

(4-00799)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. (*) – Nelle interrogazioni cui si risponde, l'onorevole interrogante, dopo aver premesso che, esaurito il «progetto finalizzato per la riduzione dei rimborsi IVA» attuato nell'ufficio IVA della provincia di Udine nell'anno 1994, le domande di rimborso inevase hanno registrato un considerevole arretrato con grave preoccupazione per gli imprenditori locali, chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per rivedere le attuali procedure troppo articolate in materia di rimborsi IVA, e se si ritenga opportuno ripristinare i progetti incentivanti «in attesa di un intervento complessivo».

Al riguardo, si osserva che il problema dei rimborsi è già da tempo all'attenzione di questa amministrazione che, consapevole dei disagi del

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

mondo imprenditoriale per la rilevanza economica della materia, ha approntato varie iniziative per dare un'adeguata soluzione al problema.

Infatti, l'amministrazione ha impartito specifiche direttive per uniformare e razionalizzare i comportamenti degli uffici IVA disponendo, in particolare, il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di rimborso (circolare n. 19/B dell'11 agosto 1993), la riduzione della documentazione da produrre e la limitazione delle ipotesi di sospensione dei rimborsi (circolare n. 143/B dell'11 agosto 1994).

Alcuni problemi sono stati risolti mediante l'attivazione di procedure informatiche di liquidazione e con la possibilità di ottenere in determinate situazioni i rimborsi IVA tramite l'erogazione di titoli di Stato oppure tramite accreditamento delle somme su conto fiscale; inoltre, è allo studio la possibilità di presentare le dichiarazioni IVA su supporto magnetico per ridurre i tempi di acquisizione delle dichiarazioni stesse e conseguentemente i tempi di liquidazione dei rimborsi.

Proprio per ovviare al problema dei ritardi nei rimborsi IVA, questa amministrazione ha istituito in data 26 luglio 1996 un apposito gruppo di lavoro al fine di compiere un esame delle cause che provocano detti ritardi e di approntare, in tempi brevi e sulla base dell'analisi compiuta, proposte operative, di carattere normativo e procedurale, idonee a risolvere le attuali disfunzioni.

Per affrontare il problema delle domande di rimborso giacenti nell'ufficio IVA di Udine sono stati attuati nel corso del 1994 e del 1995 due progetti finalizzati alla riduzione dei carichi pregressi; in considerazione dei risultati positivi raggiunti, questa amministrazione ha già formalizzato, ai sensi degli articoli 5 e 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, un protocollo d'intesa con i sindacati concernente i progetti finalizzati alla attività dei rimborsi IVA.

In ogni caso, il Governo si è già impegnato per rendere più tempestivo e funzionale su tutto il territorio nazionale il rispetto del diritto al rimborso in favore dei contribuenti che hanno pagato tributi in eccesso, senza che le attuali esigenze di finanza pubblica possano costituire impedimento al programma di rimborsi fiscali.

Infine, il disegno di legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica collegato alla legge finanziaria per il 1997 conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti formali in materia tributaria.

Tra i criteri e principi direttivi è prevista, tra gli altri, la semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente.

Inoltre, viene conferita al Governo la delega di disciplinare le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria, effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate.

Da ultimo, è stata emanata una direttiva in materia di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, che anticipa alcuni principi contenuti nel disegno di legge presentato dal Governo in Parlamento nel mese di agosto.

Con tale atto si dispone, tra l'altro, che i rimborsi non possono essere bloccati per il semplice errore sui dati anagrafici del beneficiario; inoltre, è previsto l'obbligo per l'amministrazione di informare tempestivamente i contribuenti in caso di rimborsi non percepiti, nonché l'obbligo di rinnovare il vaglia di rimborso in caso di estinzione per scadenza dei termini.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(28 gennaio 1997)

CORRAO. – *Al Ministro delle finanze.* – In relazione alle indagini svolte dalla procura della Repubblica del tribunale di Marsala e dal Comando della Guardia di finanza di Trapani sulle truffe perpetrate ai danni dell'Unione europea con false commercializzazioni di vino verso la Romania e i paesi dell'Est europeo, si chiede di conoscere i dati delle dichiarate esportazioni e importazioni di vino (o presunto vino) dai porti di Castellammare del Golfo e di Marsala nell'ultimo triennio.

(4-01628)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante, «in relazione alle indagini svolte dalla procura della Repubblica del tribunale di Marsala e dal comando della Guardia di finanza di Trapani sulle truffe perpetrate ai danni dell'Unione europea con false commercializzazioni di vino verso la Romania e i paesi dell'Est europeo», ha chiesto di conoscere i quantitativi di vino esportato e importato negli ultimi tre anni dai porti di Castellammare del Golfo e di Marsala.

Risulta al riguardo che l'autorità giudiziaria ha in corso indagini, tuttora coperte da segreto.

Per quanto concerne i dati richiesti il competente Dipartimento delle dogane ha comunicato che nessuna importazione risulta effettuata nel triennio 1993, 1994 e 1995 nelle dogane interessate mentre i dati relativi alle esportazioni sono indicati nell'unito elenco.

DOGANA DI MARSALA
(Anno 1993)

Destinazione	Quantità (litri)	Valore statistico
Svizzera	180	846.000
Finlandia	126	481.000
Canada	3.879	12.528.800
USA	4.158	18.639.198
Romania	17.864.888	1.138.037.920
Bosnia-Erzegovina	917.710	110.712.000
Slovenia	7.688.677	582.615.394
Albania	1.530.618	80.898.255
Cipro	8	18.800
N. Zelanda	90	333.600
Brasile	4.950	15.067.500
Russia	2.500	6.034.225
Bulgaria	1.991.617	71.344.180
Macedonia	4.490.800	263.166.726

(Anno 1994)

Destinazione	Quantità (litri)	Valore statistico
Canada	19.989	80.129.600
USA	10.916	50.382.976
N. Zelanda	410	1.785.100
Hong Kong	9	21.400
Tanzania	816	1.961.800
Malta	13	23.000
Giappone	12.150	43.293.000
Brasile	4.687	14.284.800
R. Slovacca	1.130.834	415.391.020
Austria	180	724.200
Finlandia	30.323	134.268.500
Svizzera	54.769	103.608.580

(Anno 1995)

Destinazione	Quantità (litri)	Valore statistico
N. Zelanda	360	1.634.500
Hong Kong	6	6.300
Canada	24.962	92.219.900
Australia	1.000	1.420.000
Giappone	17.100	50.472.000
USA	297	1.881.500
Svizzera	55.285	119.182.350

DOGANA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

(Anno 1993)

Destinazione	Quantità (litri)	Valore statistico
Slovenia	3.498.957	608.761.681
Croazia	4.095.181	558.514.668
Romania	8.477.755	797.272.461
Bulgaria	3.480.950	454.164.000
EYROM	4.064.156	253.506.975

Anno 1994 e 1995: nessuna esportazione

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 gennaio 1997)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha rifiutato categoricamente negli ultimi mesi la corresponsione del trattamento di disoccupazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 427 del 1975 ai soci di cooperative di produzione e lavoro;

che tutto ciò accade nonostante in base a una prassi consolidata l'INPS abbia corrisposto sino a pochi mesi fa il trattamento di disoccupazione previa attestazione del datore di lavoro, in questo caso il presidente o il rappresentante legale della cooperativa medesima nella quale si dichiarava che «il rapporto di lavoro aveva tutte

le caratteristiche del lavoro subordinato con correlativa corresponsione del salario»;

che tutto ciò appare falso e pretestuoso evidenziandosi come atteggiamento tenuto dall'istituto previdenziale tendente a coprire con tali mancati esborsi i grossi buchi di bilancio che hanno caratterizzato soprattutto le gestioni passate;

che il provvedimento in questione appare immotivato e arbitrario, pur supportato dalla risposta ad un quesito fornito in data 10 maggio 1995 dalla Direzione centrale prestazioni temporanee, poichè le cooperative di produzione e lavoro sono anch'esse tenute al versamento dei contributi previdenziali riferiti al trattamento di disoccupazione;

che presumibilmente cifre onerosissime sono state corrisposte negli anni passati in riferimento a quanto oggi viene contestato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo e il Ministro in indirizzo intendano assumere per salvaguardare i diritti sacrosanti dei lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro al trattamento dell'indennità di disoccupazione;

quali iniziative intendano altresì assumere, ove tale richiesta dovesse essere rigettata, non solo per quantificare l'ammontare generale delle somme indebitamente corrisposte nel passato ma anche per consentire il recupero delle stesse e se non si ritenga, in tal caso, opportuna l'istituzione di una commissione d'inchiesta per far luce sulla allegria gestione delle finanze pubbliche.

(4-00868)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto intende sollecitare una pronuncia del Ministero in ordine alla problematica dell'assoggettabilità dei soci di cooperative di produzione e lavoro all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Il problema riguarda i soci delle cooperative i quali, oltre a percepire la compartecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda, ricevano a titolo di completamento della loro retribuzione un salario o stipendio o altra competenza.

Si tratta delle fattispecie che l'INPS inquadra tra quelle in cui i soci lavoratori conferiscono «in forma atipicamente subordinata la propria opera dietro normale corrispettivo». In ipotesi di tal genere, l'Istituto ha ritenuto non ricorrere la condizione prevista dall'articolo 4 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827.

Tale norma, com'è noto, esclude che siano soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda.

L'onorevole interrogante evidenzia la criticità della situazione determinatasi a seguito della mancata corresponsione, da parte dell'Istituto, dell'indennità di disoccupazione a fronte della relativa contribuzione.

In proposito l'INPS ha precisato che gli elementi di criticità

emersi nella fase di erogazione dei trattamenti ai soci ineriscono, in via prioritaria, alla definizione dello *status* di disoccupato.

Ciò in considerazione della tipicità dei meccanismi di dismissione della qualità di socio non assimilabili, *sic et simpliciter*, agli istituti propri del lavoro subordinato, quali licenziamento e dimissioni.

A parere dell'Istituto, mentre per i soci di cooperative operanti nel settore agricolo la normativa vigente consente, in linea di massima, di superare le accennate preclusioni connesse al «licenziamento», altrettanto non può dirsi per i soci di cooperative che operano in «settore non agricolo».

I profili di complessità della situazione descritta vanno valutati anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che si vanno affermando in materia e che si incentrano sulla qualificazione del «compenso» spettante al socio in termini di «partecipazione agli utili».

Ciò premesso, si rende noto che la problematica è stata oggetto di una direttiva ministeriale emanata nel novembre 1996, con la quale si è data soluzione, in via transitoria, alle difficoltà operative evidenziate nell'interrogazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(27 gennaio 1997)

DE CAROLIS. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*
– Premesso:

che da notizie di stampa e dichiarazioni dei protagonisti si apprende che la RAI avrebbe acquistato per centinaia di miliardi i diritti televisivi per i gran premi di Formula uno dei prossimi cinque anni con contenuti assolutamente inadeguati alle esigenze del suo pubblico televisivo;

che i «veri» diritti televisivi sarebbero stati infatti venduti nelle scorse settimane al *network* privato Telepiù mentre alla RAI spetterebbero soltanto riprese «povere», cioè con telecamere fisse e per nulla spettacolari, come le definiscono gli esperti del settore, oltretutto pagate a peso d'oro;

che altre vicende ben conosciute (giro d'Italia, campionato di calcio, coppe europee, eccetera) hanno già arrecato gravi danni al prestigio della RAI e all'interesse diretto della vasta comunità dei telespettatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quale sia la sua opinione in merito alla questione prospettata.

(4-01797)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale rientra nelle

competenze del consiglio di amministrazione della società; tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che con il contratto stipulato con l'Associazione costruttori Formula uno (FOCA) nel gennaio 1996 sono stati acquistati i diritti televisivi per la trasmissione dei Gran Premi di Formula uno nel periodo gennaio 1997-dicembre 2003 (con opzione della FOCA di rescindere il contratto al 31 dicembre 2001 previo avviso di sei mesi).

La medesima concessionaria ha precisato che la suddetta intesa comprende i diritti esclusivi terrestri via etere in chiaro e l'obbligo di trasmissione di ciascuna gara principale in diretta con 15 minuti di anticipo rispetto alla gara stessa e 10 minuti dopo il termine della gara; i diritti esclusivi e l'obbligo di trasmissione i ciascuna sessione di qualificazione del sabato in diretta nella sua interezza; il diritto esclusivo e l'obbligo di replica della trasmissione di ogni evento che si svolge in Estremo Oriente e in Australia in differita lo stesso giorno alle 14 ora italiana; il diritto esclusivo e l'obbligo di trasmissione di un programma di sintesi della gara di durata minima di 30 minuti per ciascun evento della domenica prima delle 23 ora italiana; il diritto esclusivo di trasmissione (senza obbligo) di un programma di anteprima della stagione e di un programma di rassegna della stagione, prodotto dalla FOCA; il diritto non esclusivo e l'obbligo di trasmettere sei *trailers* della durata massima di 20 secondi per la promozione degli eventi; il diritto non esclusivo e l'obbligo di trasmissione di notiziari della durata massima di 5 minuti su ciascuna giornata di gara; il diritto non esclusivo e l'obbligo di trasmissione di 5 minuti di immagini di supporto al Gran Premio che si tiene nel territorio di licenza, il diritto di sublicenza alla RTI di un massimo di 8 Gran Premi, nonchè dei diritti di trasmissione dei *trailers* e dei programmi di anteprima e di rassegna della stagione; l'obbligo di agire in qualità di «host broadcaster» di ciascun Gran Premio che si tiene nel territorio di licenza.

Lo *standard* televisivo acquistato è quello stesso che la FOCA aveva fornito nei precedenti contratti e, d'altra parte, l'intesa in parola ricalca, nei termini e nelle condizioni, quelle stipulate con altri organismi televisivi europei che trasmettono via etere in chiaro.

In proposito la ripetuta RAI ha sottolineato che con tale accordo sono stati recuperati i diritti del campionato di Formula 1 che, fino alla stagione in corso, appartenevano alla RTI-Mediaset dalla quale la RAI stessa otteneva in regime di sublicenza in certo numero di Gran Premi; tali diritti, ha proseguito la RAI, sono quelli principali, poichè quelli acquisiti da altre emittenti sono da considerare accessori.

Per quanto riguarda le riprese, le stesse saranno realizzate secondo uno *standard* elevato e spettacolare in modo da soddisfare pienamente, ad avviso della concessionaria, gli appassionati di tale sport: non si tratterà, pertanto, di riprese effettuate con telecamere fisse.

A completamento di informazioni la RAI ha soggiunto che nel settore dello sport, nonostante le difficoltà del mercato, sono stati raggiunti importanti risultati in quanto, se è vero che per complesse vicende non è stato ancora possibile riacquistare i diritti di trasmissione del giro d'Italia, le notizie positive oltre alla Formula Uno riguardano le Coppe europee e, con ogni probabilità, il campionato di calcio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(20 gennaio 1997)

DE CORATO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*
– Premesso:

che in queste settimane è stato siglato un accordo tra la RAI e il sindacato dei giornalisti USIGRAI sull'assunzione di precari;

che, secondo una nota del consigliere nazionale della Federazione nazionale della stampa (FNSI), Gianni Scipione Rossi, a seguito di tale accordo sarebbe stata stilata una lista di 51 giornalisti precari da assumere sulla base della durata complessiva dei contratti a termine avuti con limite minimo di 650 giorni lavorati;

che tale lista comprenderebbe giornalisti che mentre lavoravano in RAI con contratti di collaborazione beneficiavano contemporaneamente di contratti di lavoro con altre aziende editoriali;

che se tale accordo venisse confermato più che precari i suddetti giornalisti dovrebbero essere considerati «doppio-lavoristi»;

che è oltremodo difficile pensare in questo caso ad un infortunio, visto che basterebbe un semplice controllo all'INPGI o all'INPS per evitare quello che, secondo la suddetta nota del consigliere Rossi, potrebbe rivelarsi un imbroglio ai danni dei precari veri,

si chiede di sapere se risultino:

i motivi per i quali in questo accordo dal computo sarebbero stati esclusi i periodi considerati dall'Ordine per il riconoscimento d'ufficio del praticantato, mentre nell'accordo del luglio 1994 erano di fatto compresi, determinando così una cancellazione di quei giornalisti precari che hanno alle spalle oltre mille giorni di lavoro giornalistico in RAI;

i motivi per i quali la RAI ha sottoscritto questo tipo di accordo contravvenendo a quanto era stato stabilito nel precedente accordo del 1994 e se il consiglio di amministrazione della RAI non ritenga di rivedere tale accordo alla luce di quanto denunciato dal consigliere nazionale della FNSI, Gianni Scipione Rossi, per tutte le implicazioni di carattere morale e di ordine generale che deriverrebbero dal suddetto accordo.

(4-01517)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 3, comma 4, lettera *b*), della legge 25 giugno 1993, 206, recante

disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha attribuito al direttore generale la facoltà di assumere parte dei dirigenti e gli altri giornalisti nel rispetto del contratto di lavoro di categoria nonchè di nominare, promuovere e stabilire la collocazione dei dirigenti, previa informazione al consiglio di amministrazione della società.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI, la quale ha fatto presente che l'accordo sindacale cui si riferisce l'onorevole interrogante non prevede l'assunzione di 50 precari ma si limita a definire i criteri cui dovrà attenersi l'azienda nel reclutamento del personale giornalistico a tempo indeterminato.

In particolare è stato concordato che una quota delle assunzioni sia riservata a coloro che sono stati ripetutamente impegnati presso la RAI con contratti a tempo determinato, intendendosi con ciò l'aver lavorato con contratto a termine di natura giornalistica per almeno 650 giorni nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 maggio 1996.

Proprio al fine di non penalizzare i «precari» impegnati nelle sedi regionali sono stati loro riservati dieci posti nell'elenco in questione, sebbene le utilizzazioni a termine della maggior parte degli interessati fossero inferiori a 650 giorni previsti.

La concessionaria ha precisato che gli accordi contrattuali vigenti, sottoscritti anche dalla federazione nazionale della stampa italiana il 15 febbraio 1996, assegnano priorità di assunzione proprio ai «precari» RAI maggiormente utilizzati oltrechè agli allievi della scuola di Perugia del primo biennio.

Lo spirito dell'accordo concluso tra le parti è quello di giungere al graduale assorbimento del personale precario nel rispetto del fabbisogno organico dell'azienda; quasi tutti gli interessati, peraltro, sono iscritti alle liste di disoccupazione della Federazione italiana editori giornali e della Federazione nazionale della stampa, ex articolo 4 del contratto nazionale giornalistico.

I termini dell'accordo sono stati definiti consensualmente e nessuna deliberazione in esso contenuta è stata adottata unilateralmente dall'azienda.

La RAI ha precisato, inoltre, che l'intesa nel 1994 prevede l'assunzione con contratto a tempo determinato di natura giornalistica di elementi riconosciuti giornalisti d'ufficio dall'ordine professionali e non il riconoscimento ai fini dell'anzianità richiesta per l'assunzione a tempo indeterminato dei periodi in cui tali unità hanno prestato servizio precario nell'ambito di figure professionali diverse.

A completamento di informazione la ripetuta concessionaria ha significato che i giornalisti risultati titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con aziende editoriali diverse dalla RAI, sono stati esclusi dalle liste in questione e che ad analoghe esclusioni potrà procedersi per coloro che in futuro dovessero risultare nelle medesime condizioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(20 gennaio 1997)

DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la giornalista Anna Maria Mori ha realizzato per RAI Uno un documentario sugli eccidi delle foibe, nei quali migliaia di italiani sono stati trucidati ad opera di bande titine;

che in seguito l'azienda radiotelevisiva pubblica non ha concesso alla predetta giornalista di realizzare la seconda parte del documentario medesimo riguardante gli eccidi consumati in Dalmazia;

che in seguito alla recente palese divulgazione di tali eccidi la sinistra italiana, e il PDS in particolare, hanno avviato un dibattito interno per porre fine ai «silenzi» che fin qui sono stati adottati e per assumere le responsabilità politiche di quei drammatici eventi;

che la RAI, circa tre anni fa, aveva già trasmesso il predetto documentario in due puntate, l'una di seguito all'altra, senza dare alcuna previa informazione ai telespettatori;

che la giornalista Anna Maria Mori alla fine dello scorso mese di agosto, in un articolo apparso su «Il Corriere della Sera», ha denunciato che la RAI, più volte sollecitata, non ha fornito alcuna informazione certa sulla messa in onda del predetto documentario;

che l'atteggiamento dei vertici dell'azienda radiotelevisiva di Stato appare di «totale disinteresse» sia nei confronti del lavoro della giornalista predetta che nei confronti di quanti negli eccidi delle foibe hanno perso la vita e dei loro familiari;

che il nuovo consiglio di amministrazione della RAI non ha modificato il suo atteggiamento neanche in seguito all'intervento dei vertici istituzionali che hanno proclamato la fine del «tempo del silenzio» e affermato che la sinistra italiana era in grado di fare autocritica su quegli eventi tragici che avevano coinvolto migliaia di italiani,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si ritenga debbano adottarsi perchè siano chiariti i motivi che hanno determinato l'atteggiamento sopra esposto da parte della RAI sulla «non trasmissione» del documentario realizzato da Anna Maria Mori riguardante gli eccidi delle foibe del 1945;

se risultino i motivi per i quali la RAI non ha voluto la realizzazione della seconda parte dell'inchiesta sugli eccidi delle foibe.

(4-01971)

(25 settembre)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che nel maggio 1993, all'interno di un ciclo di trasmissioni dedicate al cinquantesimo anniversario dell'ultimo conflitto

mondiale la rete uno decise di affidare alla giornalista Anna Maria Mori un'inchiesta riguardante l'esodo di trecentocinquantamila istriani ricostruendo gli eventi attraverso il contributo degli storici ed i ricordi personali dei protagonisti.

Il programma - composto di due parti - nel corso del quale veniva affrontato anche il tema delle foibe, è stato trasmesso martedì 12 ottobre 1993: la prima parte alle ore 21,50 e la seconda subito dopo il telegiornale della stessa sera.

La concessionaria ha precisato di aver fornito tutte le notizie sulla messa in onda del programma in parola, come può facilmente rilevarsi dal notiziario dell'ufficio stampa della RAI n. 212 del 9 ottobre 1993, che informava anche dell'organizzazione della conferenza stampa finalizzata a consentire ai giornali di avere tutto il materiale necessario per parlare della trasmissione televisiva compresa una dedica alla madre dell'autrice.

La medesima RAI, nel far presente che la scelta del tema e il suo approfondito svolgimento dimostrano che il servizio pubblico ha affrontato il doloroso argomento delle foibe molto prima che sorgessero le recenti polemiche, ha comunicato che non si parlò nè allora nè in seguito di altri progetti con la giornalista Anna Maria Mori sul tema in questione.

A completamento di informazione la ripetuta concessionaria ha significato di aver trasmesso, in data 6 settembre 1996, un servizio dedicato alle foibe.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(30 gennaio 1997)

DE CORATO, CARUSO Antonino, SERVELLO, MANTICA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità.* - Premesso:

che nel maggio 1990 in piena campagna elettorale veniva innalzata nel cortile del civico, 5 di via San Galdino un'antenna televisiva di oltre 110 metri lineari;

che in merito a ciò è stato presentato un esposto alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano;

che la proprietaria risultava essere la Immobiliare Diner srl;
visto:

che l'antenna funge, oltre che da trasmettitore, da ripetitore di oltre 20 tra radio e TV, fatto confermato per altro dalle diverse parabole posizionate sulla stessa;

che all'epoca della costruzione non venne affisso alcun cartello che indicasse che tipo di lavori si stessero svolgendo, con la conseguenza che gli abitanti della zona si accorsero del fatto solo quando l'antenna era stata ultimata;

che gli abitanti denunciarono immediatamente il fatto alla USL 75/6, al consiglio di zona, al comune di Milano (ecologia ed edilizia privata), ottenendo un incontro con gli assessori Capone e Ferlini i quali si limitarono a promettere un loro interessamento senza però concludere nulla;

che era, ed è, impossibile per i residenti usare antifurto TV, radio, telefonini, *compact disc*, elettrodomestici e carte di credito perchè si smagnetizzano;

che per detto motivo la USL rispondeva di non poter far nulla e che tutti i disturbi erano causati dal campo magnetico della zona che risultava saturo;

che nel maggio 1991 la proprietaria dell'antenna fece costruire – sotto il passo carraio che dal marciapiede immette nel cortile della casa di via S. Galdino, 5 – una cabina elettrica interrata di oltre 20.000 watt così che le trasmissioni arrivano in Umbria; l'antenna RAI di corso Sempione, con i suoi ripetitori, trasmette in ambito provinciale;

che tale opera rappresenta una bomba ad orologeria innescata ad alto potenziale distruttivo, che in caso di incidente non auspicabile polverizzerebbe mezzo quartiere;

che per tale cabina il comune di Milano ha richiesto il parere al consiglio di zona nella seduta del 10 novembre 1995 e questo si è espresso negativamente senza alcun voto contrario in seduta;

che la USL iniziava dal novembre 1991 a fare le rilevazioni delle emissioni delle onde elettromagnetiche non ionizzanti che in alcuni appartamenti della zona raggiungono valori altissimi; dalle rilevazioni effettuate privatamente risultavano valori che superavano ulteriormente quelli rilevati dalla USL;

che a nulla sono valse le petizioni e le dimostrazioni dettate anche dal posizionamento dell'antenna che risiede a non più di 50 metri dall'Ospedale dei bambini di via Castelvetro a Milano;

che i macchinari di tale ospedale sono influenzati dal campo magnetico, tant'è che si è reso necessario spostarli e schermarli;

che nell'ottobre 1991 veniva inoltrato ricorso al TAR Lombardia in relazione alle irregolarità amministrative e all'irregolarità del posizionamento in piena città e per di più in un cortile privato di un simile impianto;

che detto ricorso sembra essere sparito nel nulla poichè sino ad oggi, malgrado varie istanze, non è stato discusso;

che un'azienda in via S. Galdino, 5 richiedeva al CTU un immediato accertamento tecnico preventivo in merito ai vari disturbi provocati dalle onde elettromagnetiche emesse dall'antenna;

che ultimamente la proprietaria dell'antenna ha messo in opera rafforzamenti del manufatto: il traliccio è stato rinforzato assemblando alla struttura esistenti ulteriori elementi di metallo, sono state eseguite trivellazioni per poter interrare dei piloni di cemento a sostegno della struttura, sempre a ridosso della casa;

che sono stati ubicati a ridosso del muro di un caseggiato in via Castelvetro, 33 gli impianti di raffreddamento che provocano un rumore costante, 24 ore su 24, in palese contraddizione con il rispetto delle di-

stanze degli immobili confinanti e per questo, probabilmente, senza autorizzazione preventiva;

che il fatto che sia stata richiesta una sanatoria per la costruzione della cabina elettrica costruita nel 1991 induce a credere che tutti i lavori relativi alla realizzazione dell'antenna e affini siano stati realizzati senza alcuna licenza;

che i vigili urbani informati sul superamento dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche fissate dalla circolare del Ministro della sanità hanno detto di non sapere nulla e che il loro compito era limitato ad un esposto alla USL;

che il dottor Jean, della USL di via S. Galdino, 6, ha riferito alla commissione sanità del consiglio di zona che la emissione di onde elettromagnetiche non ionizzanti - secondo una rilevazione del giugno 1995 - ha raggiunto livelli elevatissimi tanto che avrebbe presentato (o ha già presentato) denuncia presso la procura di Milano;

che il medesimo ha riferito che il consumo di energia elettrica dal 1993 al dicembre 1995 è aumentato da 52.000 Kw/h al mese a 89.000 Kw/h;

che dalla relazione depositata nell'agosto 1995 l'intensità del campo magnetico in alcuni appartamenti ha raggiunto i 35-40 V/m al metro quadrato ed è più che raddoppiata rispetto alle rilevazioni del 1993;

che, al di là dei problemi quotidiani di convivenza con antifurti che suonano, elettrodomestici impazziti, telefoni nei quali si sente solo musica, dell'impossibilità di seguire la TV e la radio, quindi privati del diritto all'informazione, gli abitanti di questa zona soffrono e hanno problemi di salute per il male che le onde elettromagnetiche fanno agli esseri viventi;

che la zona interessata da queste radiazioni crea notevoli problemi e malesseri ai portatori di *pace-maker*, che spariscono nel momento in cui si allontanano dalle loro abitazioni;

che altri esempi di cattiva salute sono ravvisabili nei bimbi nati malformati da genitori sanissimi, nei casi di impotenza sessuale, di problemi alle ossa, di tumori, di emicranie, di stati di stanchezza costante, di problemi alla vista, di disfunzioni metaboliche, eccetera, eccetera;

che con lo studio del professor Giulio Brautti il legale degli abitanti di detta zona ha potuto rendere note le possibili conseguenze negative delle radiazioni da onde TV, da cui si possono trarre delle conclusioni allarmanti;

che alla luce dei fatti non si comprende perchè i tecnici della USL e del IV.U.O fisica e tutela si ostinino ad affermare che le emanazioni dell'antenna sono nella norma e che non fanno male;

che non si riesce a spiegare il perchè si faccia continuo riferimento ai dati IRPA che sono vetusti e ormai inaffidabili, ciò in considerazione di quanto segue; infatti, si evince che nell'immobile di via San Galdino, 11 le radiazioni arrivano a 40 V/m mq e che l'inquinamento radioattivo è costante;

che vi è già stato un caso simile e che per la radiazione di onde elettromagnetiche di 6 V/m mq la stazione di Tenorba in Conversano è stata chiusa;

che a maggior ragione occorrerebbe intervenire per una stazione che emette ben 40 V/m mq,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare in merito, a salvaguardia della pubblica salute;

quali misure di controllo si intenda attivare affinché non si ripetano simili casi.

(4-00237)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che per quanto riguarda le problematiche relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde – di cui più volte si è interessato l'Istituto superiore di sanità – non è in vigore attualmente una normativa nazionale relativa alle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde del genere di quelli emessi dalle antenne televisive.

Sono state pubblicate da diverse organizzazioni internazionali e sovranazionali raccomandazioni fondate sulle più approfondite analisi critiche della letteratura scientifica relativa agli effetti biologici e sanitari dei campi elettromagnetici.

Proprio l'*International radiation protection association* (IRPA) ha pubblicato fin dal 1988 le «linee-guida» che l'Istituto superiore di sanità – lungi dal ritenere vetuste ed ormai inaffidabili – considera tuttora valide, sulla base della propria esperienza in materia, accumulata in più di due decenni di attività di ricerca nel settore degli effetti biologici e sanitari dei campi elettromagnetici.

Secondo le «linee-guida» dell'IRPA, l'esposizione continuativa della popolazione ai campi elettromagnetici a radio frequenza o microonde non comporta rischi attribuibili ad effetti di tipo termico (ovvero agli unici effetti dei campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde accertati dalla ricerca scientifica) se il valore del campo elettrico non supera i 27 V/m nell'intervallo di frequenze 10-400 MHz: questo valore limite cresce con la radice quadrata della frequenza, per frequenze comprese nell'intervallo 400-2000 MHz.

Nel caso in esame, sulla base degli elementi forniti nell'atto parlamentare, si può ritenere che le rilevazioni effettuate dalla competente USL non abbiano accertato livelli di campo elettromagnetico al di fuori della norma (intendendo per norma le raccomandazioni della stessa IRPA) per cui le radiazioni elettromagnetiche emesse dall'antenna non sono da considerare pericolose per la salute pubblica.

Inoltre, tenuto conto che i limiti massimi prescritti dall'IRPA sono stati ottenuti a seguito dell'introduzione di diversi fattori cautelativi e

considerando il caso peggiore, ovvero quello in cui le frequenze siano ricomprese nell'intervallo 10-400 MHz, il fatto che il campo misurato in via San Galdino assuma in alcuni casi il valore di 40 V/m (eccedente di circa il 50 per cento il limite di 27 V/m) non rende credibile una associazione tra l'esposizione al campo elettromagnetico e la grave epidemiologia riferita.

Ne consegue che la situazione in esame non appare tale da giustificare allarmismi nè da suggerire il ricorso a particolari provvedimenti.

Quanto alle carenze normative in materia di protezione della collettività dai rischi sanitari correlati all'esposizione a campi elettromagnetici, a radiofrequenze o microonde, si fa presente che anche di recente i Ministeri della sanità e dell'ambiente, per la parte di propria competenza, hanno predisposto due distinti provvedimenti attualmente in fase di reciproca concertazione, proprio al fine di fissare i limiti massimi di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 MHz e 300 Ghz (radiofrequenze e microonde) negli ambienti di lavoro e di vita; essi tengono conto della recente norma sperimentale Cenelec EN 50166 - 2, approvata dal comitato elettrotecnico italiano in data 8 maggio 1995, che, unitamente a quella pubblicata dallo stesso comitato per quel che concerne le basse frequenze (=EN 50166 - 1), cosituisce, al momento attuale e proprio per la carenza di una normativa specifica in Italia, il punto di riferimento più qualificato ed autorevole - anche in ambito europeo - relativamente ai livelli ed ai limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici, ai fini della più adeguata tutela sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro.

Si significa, altresì, che per i fatti di cui all'atto parlamentare cui si risponde pende, presso la pretura circondariale di Milano, procedimento penale n. 29068/96 attualmente in fase di indagini che, peraltro, si presentano complesse stanti i molteplici aspetti tecnici che vi sono connessi.

In merito, infine, alla verifica sugli impianti ubicati nella ripetuta postazione di via San Galdino 5 a Milano, le risultanze dei primi accertamenti effettuati dai competenti organi tecnici di questo Ministero sono quelle riportate nell'elenco allegato.

In proposito si assicura che tali controlli stanno proseguendo al fine di consentire una valutazione esauriente del problema interferenziale provocato e che non si mancherà di adottare i provvedimenti di competenza sugli impianti che dovessero risultare non conformi agli atti di concessione; nel contempo viene effettuata una continua vigilanza per evitare il verificarsi di disturbi alle telecomunicazioni.

EMITTENTI RADIOFONICHE TRASFERITE IN SAN GALDINO

- Radio Maria	(906267)	fx 89.000 Mhz,
Potenza concessa		5000 W
Potenza indicata dal tx		4900 W

– Radio Dee Jay	(906182)	fx 99.700 Mhz,
Potenza concessa		13490 W
Potenza indicata dal tx		14000 W
– Radio Popolare	(902990)	fx 101.500 Mhz,
Potenza concessa		6000 W
Potenza indicata dal tx		5000 W
– Radio Italia Network	(906269)	fx 88.650 Mhz,
Potenza concessa		12000 W
Potenza indicata dal 1° tx		9000 W + 2° tx 440 W

* impianto modificato per compatibilità impianto Svizzera;

– Nuova Radio A	(900589)	fx 95.650 Mhz,
Potenza concessa		10000 W
Potenza indicata dal tx		8000 W
– Radio Montecarlo	(90082)	fx 105.300 Mhz,
Potenza concessa		5000 W
Potenza indicata dal tx		4750 W
– Radio Donna	(905030)	fx 89.750 Mhz,
Potenza concessa		10000 W
Potenza indicata dal tx		9000 W
– Radio Latte Miele	(900451)	fx 100.700 Mhz,
Potenza censita		20000 W
Potenza concessa		??? W
Potenza indicata dal tx		8500 W

EMITTENTI RADIOFONICHE TRASFERITE IN SAN GALDINO

– Radio Capital	(905366)	fx 90.000 Mhz,
Potenza censita		9500 W

Potenza concessa 2500 W

Potenza indicata dal tx 5000 W

* trasferita con ordinanza del tribunale di Pavia con contestuale riduzione della potenza a 5000 W per compatibilizzazione con altre emittenti;

– R. Dimensione Suono (901522) fx 94.400 Mhz,

Potenza concessa 10000 W

Potenza indicata dal tx 1800 W

* trasferita da questo Ufficio con contestuale riduzione della potenza a 5000 W per compatibilizzazione impianto RAI;

– R. Break Station (902705) fx 90.300 Mhz,

Potenza concessa 12000 W

Potenza indicata dal tx 10000 W

* trasferita da questo Ufficio per compatibilizzazione impianto RAI;

– Italia Radio (906184) fx 91.000 Mhz,

Potenza concessa 10000 W

Potenza indicata dal tx 9000 W

* trasferita da questo Ufficio per compatibilizzazione con servizio pubblico;

EMITTENTI TELEVISIVE CENSITE IN SAN GALDINO

– Videobrianza (903041) ch 28 Uhf,

Potenza concessa 2000 W

Potenza indicata dal tx 2000 W

– Tele + 2 (901502) ch 37 Uhf,

Potenza concessa 1000 W

Potenza indicata dal tx 1000 W

– Rete A	(906265)	ch 51 Uhf,
Potenza concessa		2000 W
Potenza indicata dal tx		2000 W
– Telenova A	(901016)	ch 21 Uhf,
Potenza concessa		5000 W
Potenza indicata dal tx		2500 W

* potenza inferiore per avaria del trasmettitore;

– Rete Mia	(901020)	ch 70 Uhf,
Potenza concessa		??? W
Potenza indicata dal tx		1000 W

EMITTENTI TELEVISIVE TRASFERITE IN SAN GALDINO

– Rete Ritmo	(901520)	ch 70 H Vhf,
Potenza concessa		500 W
Potenza indicata dal tx		450 W

* trasferita per sfratto;

– Rete 55	(901534)	ch 47 Uhf,
Potenza concessa		2000 W
Potenza indicata dal tx		800 W

* trasferita per finita locazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(3 febbraio 1997)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle fi-*

nanze, della difesa, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che la stampa specializzata, riportando informazioni diffuse dall'ufficio stampa del comando generale della Guardia di finanza e della direzione relazioni pubbliche e stampa della Spa Finmeccanica (IRI), ha dato notizia dell'ordinazione da parte della Guardia di finanza di due bimotori a turboelica ATR 42 in variante da « pattugliamento marittimo e trasporto tattico veloce» e della definizione di opzioni sempre da parte della Guardia di finanza per altri due velivoli dello stesso tipo; il contratto per i primi due ATR 42 (consegna 1996 e 1998) è stato concluso ed implicherebbe – secondo le fonti menzionate – un esborso da parte del Ministero delle finanze di 44 miliardi di lire (ai quali vanno aggiunti i finanziamenti per le dotazioni logistiche di parti di ricambio, per la disponibilità, l'addestramento e l'allenamento degli equipaggi di volo e del personale tecnico di supporto in superficie nonchè per contratti industriali relativi alle grandi riparazioni e manutenzioni, eccetera), prelevati da un fondo di cento miliardi di lire, specificatamente creato dalla legge n. 644 del 1994;

che sempre secondo le fonti menzionate gli aeromobili ATR 42 della Guardia di finanza disporranno di *radar* di ricerca e di sorveglianza, di sensori all'infrarosso, di apparecchiature per riprese televisive in volo, di sistema di navigazione satellitare (GPS) nonchè di armi automatiche, il tutto in breve tempo removibile per fare del velivolo un trasporto con capacità di ventisette persone oppure di 5.250 chilogrammi di merci, anche ingombranti; l'autonomia di questi bimotori raggiunge le sette ore di volo ed assicura un raggio operativo superiore ai 2.000 chilometri;

che, tralasciando le ipotesi sulle reali o ipotetiche esigenze operative che dovrebbero essere assolte da questi velivoli commissionati dalla Guardia di finanza, per quanto riguarda il requisito del pattugliamento marittimo va ricordato come l'Aeronautica militare disponga di due gruppi di volo da pattugliamento marittimo, operativamente dipendenti dalla Marina militare e dotati di aeromobili «Atlantic» con prestazioni superiori a quelle degli ATR 42, commissionati dalla Guardia di finanza; la linea di volo di questi due gruppi rispondeva alle esigenze di controllo e di sorveglianza del Mediterraneo in epoche precedenti alla conclusione della cosiddetta «guerra fredda» (quando l'ex URSS manteneva nel Mediterraneo una potente flotta militare) e pertanto è valutabile attualmente in eccedenza ai requisiti effettivi delle attuali condizioni marittime internazionali, pur considerando le sempre più impegnative esigenze derivanti dall'immigrazione clandestina di extracomunitari e dal crescente traffico di droga verso la penisola e le isole italiane;

che inoltre, ai fini del controllo del Mediterraneo, l'organizzazione della difesa può avvalersi dei rilevamenti satellitari sia dalla NATO e dagli Stati Uniti in base all'«accordo Spadolini 1986», sia dal sistema italo – francese «Helios» di imminente entrata in funzione;

che per quanto riguarda il requisito cosiddetto di «trasporto tattico veloce», è difficile ipotizzare gli scenari operativi che per la Guardia di finanza lo giustificano, ma va ricordato come l'Aeronautica militare

(46^a Aerobrigata) dispone di non meno di trenta bimotori da trasporto G222, di prestazioni di poco eccedenti a quelle degli ATR 42, commissionati dalla Guardia di finanza, scarsamente utilizzati anche se da considerare in perfetta efficienza come starebbe a provare la recente acquisizione da parte della Thailandia – con generoso supporto promozionale del Ministero della difesa italiano – di sei aerotrasporti di questo tipo;

che la Guardia di finanza dispone già di ragguardevole flotta di aeromobili sia ad ala fissa (bimotori Piaggio P.166DL3 con raggio operativo di circa 2.000 chilometri) sia ad ala rotante (elicotteri) e di mezzi navali da combattimento, anche con caratteristiche d'altura;

che, fatta eccezione per il «trasporto tattico veloce», l'impiego degli ATR 42 da parte della Guardia di finanza per «pattugliamento marittimo» potrebbe rispondere a criteri miranti ad un più elevato rapporto costo – rendimento rispetto a quello consentito dai mezzi attualmente in dotazione alla stessa Guardia di finanza nelle operazioni di sorveglianza costiera, in cooperazione con elicotteri e mezzi navali;

che gli stessi risultati stimati potrebbero essere conseguiti mediante l'impiego, in un quadro di opportune sinergie e di genuina collaborazione interforze, dei citati «Atlantic» e relativi equipaggi e supporti tecnico-logistici, conseguendo un notevole risparmio nell'acquisto degli ATR 42 (ai quali vanno aggiunti i finanziamenti per le dotazioni logistiche di parti di ricambio, per la disponibilità, per l'addestramento e l'allenamento del personale di volo e tecnico, per contratti industriali relativi alle grandi riparazioni e manutenzioni, eccetera);

che, mentre da decenni Presidenti del Consiglio e Ministri hanno ripetitivamente ribadito – come pure di recente l'onorevole Romano Prodi – l'assoluta esigenza di accentuare la lotta all'evasione fiscale, in effetti i risultati di quest'ultima appaiono deludenti come conferma il fatto che la «caccia all'evasore» rimane ai primi posti delle priorità del paese; nei ricorrenti comunicati sull'argomento viene data notizia della scoperta di centinaia se non migliaia di evasioni in modo tale da far ritenere che si tratti in percentuale predominante di irregolarità formali o, come suol dirsi, di «pesci piccoli»; non può inoltre non suscitare meraviglia come sia stato trascurato finora d'informare il Parlamento ed i cittadini in relazione ad ispezioni ed accertamenti fiscali (e relativi esiti) nei confronti di grandi gruppi e società – notoriamente con contabilità grandiosa e complessa – in particolare pubbliche ed a partecipazione statale (Enel, ENI, Finmeccanica, STET, Ente Ferrovie, Ente poste, eccetera) anche quando troppo spesso è palese come *exploit* di rappresentanza, promozionali, pubblicitari, relazionali, eccetera di queste ultime raggiungano livelli superiori a quanto normalmente venga riconosciuto dall'autorità tributaria agli ordinari contribuenti come fiscalmente esente; intese di collaborazione e di sinergie fra le Forze armate per quanto riguarda l'impiego di personale di mezzi, oltre a procurare sensibili risparmi all'erario, consentirebbero alla Guardia di finanza di dedicare maggiore impegno negli accertamenti tributari nei confronti di quelle che appaiono come inammissibili sacche di incolumità fiscale, anche per effetto della voluminosità e complessità della documentazione contabile – amministrativa;

che è diffuso convincimento che le industrie aeronautiche italiane – attualmente quasi tutte concentrate nella Spa Finmeccanica (IRI) – rappresentino un patrimonio «strategico» irrinunciabile, inscindibile ed insindacabile, la cui continuità – indipendentemente dal livello tecnologico, dai rapporti costi-rendimenti, dall'effettiva utilità e validità del prodotto e del vero interesse dei lavoratori impiegati – giustifichi assiomatematicamente provvedimenti (come alcune recenti leggi) e decisioni ministeriali di scarsa compatibilità con il senso comune, con le leggi di mercato ed il più vasto interesse della collettività,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali – senza entrare nel merito della fondatezza dei requisiti operativi per i quali la Guardia di finanza ha acquistato velivoli ATR 42 – non siano stati ricercati e definiti accordi interforze volti al soddisfacimento di detti requisiti – evitando di ricorrere all'acquisizione di nuovi aeromobili ed alla creazione *ex novo* della relativa linea logistica – nell'ambito di una sincera collaborazione con la Marina e l'Aeronautica ed al di sopra delle note, proverbiali, dispendiose verniciature campanilistiche fra le diverse Forze armate;

se non si ritenga di impartire con sollecitudine tassative disposizioni in relazione a quanto riportato in premessa soprattutto al fine di alleggerire l'impegno della Guardia di finanza in operazioni anticontrabbando, di sorveglianza marittima e di pattugliamento costiero consentendo l'utilizzazione di personale dello stesso Corpo in maggiore misura dell'attuale in operazioni di controllo ed ispezioni fiscali del genere accennato;

se non si ritenga di procedere con immediatezza al fermo ed all'annullamento dei contratti di acquisizione di detti ATR 42 per la Guardia di finanza e, nel caso detto annullamento implicasse l'esborso di penali da parte della pubblica amministrazione eccezionalmente elevate, all'avvio immediato delle procedure per l'alienazione di detti aeromobili (senza procedere alle acquisizioni riguardanti la linea logistica), devolvendo il ricavato al potenziamento dei servizi della Guardia di finanza contro l'evasione fiscale;

se l'acquisizione in oggetto degli ATR 42 da parte della Guardia di finanza non rientri nel susseguirsi di iniziative assistenziali poste in atto dagli anni Ottanta da parte delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato a beneficio dell'industria pubblica aeronautica, elettronica e dei sistemi di difesa; ciò in considerazione del fatto che i velivoli ATR sono prodotti dal consorzio ATR Avions de Transport Règional con 50 per cento di partecipazione della menzionata Spa Finmeccanica, che negli stabilimenti campani costruisce la fusoliera e relativi impianti del velivolo stesso a costi – stando a voci ricorrenti – simili ai ricavi;

se il Governo intenda impegnarsi, nell'ambito del programma d'austerità illustrato dal presidente Prodi al Parlamento e dei preannunciati «tagli» di spesa, ad adottare tutte le misure volte ad evitare fra le Forze armate e i Corpi armati dello Stato il protrarsi di onerosi ed inutili doppioni e ridondanze, quale quelle rappresentate dagli aeromobili ATR 42 commissionati dalla Guardia di finanza, di cui il più delle volte si avvantaggiano interessi contrastanti con quelli della collettività.

(4-00384)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con l'atto di sindacato ispettivo cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito all'acquisto, da parte della Guardia di finanza, di due aeromobili ATR 42, da utilizzare prevalentemente per il pattugliamento costiero.

Al riguardo occorre, in via preliminare, osservare che l'attività di controllo svolta dalla Guardia di finanza sulle acque territoriali è specificamente prevista dalla legge di ordinamento del Corpo (legge n. 189 del 1959) ed è indirizzata prioritariamente alla tutela degli interessi politico-economici e finanziari dello Stato.

Tale compito, inoltre, non costituisce, tra le operazioni svolte dalla Guardia di finanza, una forma residuale di intervento rispetto all'operare sulla terraferma, al contrario; la vocazione «marittima» è connaturata alla struttura del Corpo e consente allo stesso, nell'ambito della sua poliedrica attività, di essere presente ovunque vi siano interessi dello Stato da tutelare.

In particolare, nell'attività di contrasto ai vari traffici illeciti, la Guardia di finanza, istituzionalmente preposta al controllo delle frontiere, è impegnata come organo di polizia principale di intervento relativamente al controllo costiero.

Con riferimento poi al compito affidato al Corpo di «eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria», questo ha assunto ormai, attese le coincidenze delle nostre frontiere con quelle dell'Unione europea, valenze comunitarie oltre che nazionali.

In tale contesto, infatti, si può osservare come la Guardia di finanza costituisca una componente essenziale e pienamente integrata del sistema di lotta alle frodi comunitarie che prevede, tra l'altro, l'utilizzo di peculiari strutture operative.

Per quanto concerne, in particolare, il contrabbando di merci operato via mare, la rilevanza dello stesso è tale da richiedere il massimo impegno da parte degli organismi doganali europei, alcuni dei quali sono dotati di specifica componente aeronavale (SVA – Servizio di vigilanza doganale spagnolo e direzioni interregionali doganali marittime francesi) e particolari potenzialità operative a largo raggio.

In relazione al contrabbando di tabacchi, la presenza di strutture criminali particolarmente organizzate ha richiesto la creazione di un nucleo (*Task-group* sigarette) per il raccordo info-operativo delle attività di contrasto dei vari organismi di polizia doganale europei e l'analisi delle procedure di controllo. L'attività di tale organo, che utilizza procedure investigative tipiche di polizia, si estrinseca in un intervento di controllo diretto sul territorio (mare e terraferma).

Pertanto, la tutela affidata al Corpo della Guardia di finanza degli interessi italiani e comunitari in relazione alle materie di cui trattasi richiede la necessità, tra l'altro, di disporre di idonei mezzi tecnici per la repressione delle diverse tipologie di illeciti perpetrati via mare.

Tutto ciò premesso, si è resa necessaria l'acquisizione di due velivoli ATR 42 in considerazione che:

a) il raggio di azione della Guardia di finanza, alla luce della normativa comunitaria ed in virtù del diritto internazionale del mare

comprende, ormai, tutto il bacino del Mediterraneo e in tale quadro la flotta attualmente disponibile è appena commisurata all'impiego richiesto nel settore, che presuppone una presenza più che qualificata di personale e mezzi;

b) sempre più frequentemente il Corpo è chiamato ad operare – al fine di realizzare una sinergica azione di contrasto ai traffici illeciti in difesa degli interessi comunitari – con gli analoghi organismi di Spagna e Francia anche in aree lontane dalle basi di partenza, talvolta già posizionate all'estero;

c) l'impiego di sistemi satellitari militari, peraltro modulati a differenti fini, pur potendo costituire un ottimo ausilio non potrebbe garantire appieno efficacia all'azione investigativa e repressiva, perchè subordinato ad una molteplicità di variabili contingenti difficilmente prevedibili (orbita satellitare, periodicità del rilevamento, condizioni meteo marginali e indisponibilità per esigenze di difesa).

In relazione, invece, alla possibilità di ricerca e definizione di accordi con altre forze armate per l'utilizzo di vettori aerei evitando così l'acquisto dei due ATR 42, occorre sottolineare che:

i velivoli Atlantic dell'Aeronautica militare per le loro caratteristiche risultano inadeguati al perseguimento delle finalità istituzionali della Guardia di finanza;

gli aerei G 222 della 46^a aerobrigata vengono utilizzati dall'Aeronautica militare al massimo delle loro potenzialità nei più svariati contesti operativi nazionali ed internazionali. In entrambi i casi, poi, i costi di gestione sono particolarmente onerosi (lire 16.346.000 per ora di volo per gli Atlantic e lire 11.042.000 per ora di volo per i G 222) rispetto ai costi orari di gestione dell'ATR 42 (lire 1.500.000).

Si fa inoltre presente che la scelta di acquistare i due velivoli ATR non rappresenta assolutamente il frutto di iniziative assistenziali poste in essere a beneficio dell'industria aeronautica pubblica. È stata, al contrario, la più interessante delle alternative possibili in una attenta analisi costi-benefici.

Il costo di acquisto è infatti il più basso per i velivoli della stessa classe dotati di analoghi sensori mentre i costi di gestione sono, come già accennato, oltre 10 volte inferiori a quelli dall'Aeronautica militare.

In particolare il turboelica ATR 42 fa parte della famiglia dei velivoli per il trasporto regionale prodotti dall'omonimo consorzio italo-francese, costituito in forma paritetica da Alenia e da Aerospaziale e successivamente trasformato nella società ARI, costituita per il *marketing*, la vendita e l'assistenza dei velivoli per il trasporto regionale. Oltre alla fornitura dei due aeromobili, in versione di pattugliamento marittimo, è previsto lo svolgimento di corsi di addestramento per piloti e specialisti.

Occorre, infine, sottolineare che il prospettato incremento alla lotta all'evasione, da realizzare a parere dell'onorevole interrogante mediante un «alleggerimento dell'impegno della Guardia di finanza in operazioni

di contrabbando, di sorveglianza marittima e di pattugliamento costiero» appare, allo stato, di complessa realizzazione.

L'utilizzo del personale così recuperato in «operazioni di controllo ed ispezioni fiscali» comporterebbe notevoli disarmonie organizzative e operative, che potrebbero portare a risultati addirittura contrastanti con gli obiettivi prefissati.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 gennaio 1997)

FERRANTE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso: che si è avuta notizia che il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno intenderebbe, per l'anno scolastico 1996/97, sopprimere la prima classe della scuola media di Montefalcone Appennino, motivando il provvedimento con il numero ridotto degli alunni iscritti;

che alla scuola media di Montefalcone Appennino afferiscono anche gli alunni residenti nel comune di Smerillo e che detti comuni sono consorziati per erogare il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole materna, elementare e media;

le condizioni economiche dei due comuni non consentono agli stessi di garantire il trasporto degli alunni iscritti alla prima media in altra sede;

che ambedue i comuni sono ubicati in territorio interno montano con difficili condizioni di clima e dove sono precarie e difficili le comunicazioni;

che i comuni di Montefalcone Appennino e Smerillo fanno parte della comunità montana dei monti Sibillini; pertanto esistono tutte le condizioni per derogare al numero minimo di iscritti di norma richiesto,

si chiede di sapere se non si ritenga che debba essere mantenuta nel comune di Montefalcone Appennino la prima classe di scuola media e quali urgenti provvedimenti si intenda assumere a tale riguardo.

(4-00107)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

In sede di definizione dell'organico di fatto per l'anno scolastico in corso, il provveditore agli studi di Ascoli Piceno ha autorizzato il funzionamento della prima classe presso la scuola media di Montefalcone Appennino; gli organi scolastici, insieme agli esponenti istituzionali delle comunità locali, infatti, hanno concordato una adeguata riduzione di attività che ha consentito il recupero degli insegnanti necessari all'attivazione della classe in parola.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 gennaio 1997)

FERRANTE. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato gli aumenti tariffari (pari, in media, all'1,25 per cento) applicati dal 15 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 le società concessionarie di autostrade e trafori dovranno procedere alla restituzione delle somme illegittimamente incassate nel periodo 1991-1993, pari a circa 500 miliardi;

atteso:

che con decreto interministeriale 8 dicembre 1995, n. 847, sono state rideterminate le tariffe autostradali in vigore dal 15 gennaio 1991 fino al 31 dicembre 1993 in relazione all'estensione all'intera rete nazionale del sistema di classificazione dei veicoli ad assi-sagoma;

che il suddetto provvedimento non riguarda le seguenti autostrade: Milano-Brescia, Brescia-Padova, Padova-Venezia, tangenziale di Mestre, Piacenza-Brescia, Brennero-Modena, tangenziale est di Milano, Torino-Bardonecchia, Livorno-Rosignano Marittimo, Aosta est-Morgex;

che un comunicato dell'Associazione italiana concessionari autostrade e trafori (AISCAT), ha reso note le modalità per ottenere il rimborso delle maggiorazioni indebitamente incassate dal 15 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993; secondo tale circolare, gli interessati dovranno presentare una domanda alla società che ha emesso lo scontrino, indicando nome, indirizzo e codice fiscale; alla domanda bisognerà allegare la fattura o lo scontrino con un elenco dei percorsi effettuati, oppure il codice della tessera Viacard,

l'interrogante chiede di conoscere:

la stima delle somme sino ad oggi non rimborsate rispetto all'ammontare complessivamente dovuto in considerazione anche delle modalità di restituzione la cui complessità può aver sensibilmente ridotto il numero delle richieste;

se non si ritenga opportuno stabilire che l'eventuale somma residua rispetto al totale da erogare sia versata alle entrate del bilancio dello Stato per essere devoluta ad iniziative finalizzate alla tutela e al recupero dei beni architettonici e culturali, con priorità alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia.

(4-01580)

(1° agosto 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, concernente gli importi per maggiorazioni tariffarie non dovute a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, si rappresenta che allo stato non è possibile fare una stima nè identificare gli aventi diritto.

Peraltro, premesso che il problema sembra consistere nell'accertare l'esistenza di obblighi di destinazione di tali somme, occorre anzitutto porre in evidenza che i soggetti eventualmente obbligati sono società di capitali, il cui regime è totalmente governato dal codice civile, la concessione autostradale attenendo all'oggetto sociale e ai rapporti interni con l'ente concedente.

Ciò premesso, si ritiene che le tariffe di pedaggio, una volta assolto il tribuno nei confronti dello Stato, costituiscano ricavi che come tali ricadono sotto la disciplina civilistica che regola la società di capitali, con libertà di destinazione.

Ne consegue che i pedaggi, salvo azioni individuali per illecito arricchimento, non soffrono vincoli di destinazione.

Se questa tesi è condivisibile, anche un'eventuale diversa previsione legislativa dovrebbe contestualmente incidere sulla disciplina civilistica delle società di capitali.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 gennaio 1997)

FIORILLO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 7 febbraio 1996, con protocollo n. 1223/51390, il comando regione militare Nord Est comunicava il «Progetto di riordinamento dell'Esercito secondo il nuovo modello di difesa»;

che tale progetto era stato preventivamente subordinato all'assenso da parte del Ministro della difesa per la sua attuazione;

che tutti i progetti di riordinamento delle Forze armate presentati in questi anni sono conseguenti alla necessità di assicurare risparmi grazie ad una gestione più attenta ed accurata degli uomini e dei materiali, gestione che comunque deve essere sempre subordinata alla esigenza primaria di assicurare al paese una difesa in grado di svolgere al meglio il proprio compito istituzionale;

che tale progetto prevedeva, per quanto riguarda alcuni dei reparti di stanza nella città di Treviso, che il 5° battaglione «Euganeo» sarebbe stato trasformato in reggimento Re.Lo.Re., con spostamento del relativo personale (100 tra ufficiali e sottufficiali ed oltre 700 militari di truppa) e dei materiali (oltre 350 automezzi di tutti i tipi) in altra caserma della medesima città, il che assicura maggiori spazi a disposizione rispetto a quelli attuali;

che il 15 aprile 1996, con protocollo n. 1/c 151, una variante tuttora coperta dal segreto d'ufficio ha stabilito invece la soppressione del 5° battaglione «Euganeo» ed il trasferimento dei suoi effettivi (o meglio di coloro che avrebbero accettato) a Montorio Veronese;

considerato:

che qualsiasi testo di logistica indica la necessità di accorciare quanto più possibile le linee di rifornimento;

che in un arco di circa 30 chilometri dalla città di Treviso si trovano l'aeroporto militare di Istrana, gli aeroporti civili di Venezia e di Treviso ed il porto di Venezia;

che la grande base di Aviano dista circa 100 chilometri;

che il porto di Trieste dista circa 140 chilometri;

che la città di Treviso è situata praticamente al centro del

grande arco che, passando per le Alpi e per la piana di Gradisca, costituisce il confine orientale dell'Italia;

che il porto di Ravenna (uno dei punti nodali del futuro corridoio adriatico) dista, a sua volta, da Treviso solo 170 chilometri circa e che fra le due città esiste un collegamento diretto tramite la strada statale «Romea»;

che lo spostamento del Re.Lo.Re. a Montorio Veronese comporterebbe un allungamento di tutte le suindicate distanze di oltre 140 chilometri (fatta eccezione per il solo aeroporto civile di media capacità quale è l'aeroporto di Verona);

che le caserme inizialmente individuate a Treviso per la destinazione del reparto, oltre ad essere più che capienti in relazione alle future necessità, sono in buone condizioni di manutenzione ed uso e necessiterebbero quindi di interventi minimali per il loro adattamento alle esigenze dei nuovi reparti (in particolare, si segnala l'esistenza di piazzali già asfaltati per la movimentazione degli automezzi, di vasti capannoni e locali uso officine per il ricovero e la manutenzione degli automezzi medesimi, di ampie camerate per il personale di truppa);

tenuto conto:

che le caserme medesime sono situate in località periferiche rispetto alla città e contemporaneamente in prossimità di grandi strade di comunicazione e di scorrimento, il che rende agevole l'invio degli automezzi in qualsiasi direzione;

che, al contrario, la caserma di futura destinazione individuata con il documento dell'aprile 1995 risulta essere:

a) insufficiente a fronteggiare tutte le future necessità, visto che fino ad oggi era utilizzata per un organico di circa 130 persone rispetto alle circa 800 che compongono l'attuale unità esistente in Treviso, tanto che per il ricovero degli automezzi sarebbe stata individuata un'altra area lontana diversi chilometri;

b) in stato di cattiva manutenzione (in particolare, camerate in condizioni disastrose con i muri che trasudano umidità, piazzali e viali di collegamento interno non asfaltati, garitte arrugginite);

c) situata in prossimità del centro abitato della città di Verona e, nel contempo, decentrata rispetto alle grandi vie di comunicazione;

d) bisognosa quindi di forti spese (molte centinaia di milioni) per il suo adeguamento alle future prevedibili necessità (costruzione di nuove palazzine, rifacimento o quanto meno riatto di quelle in essere, asfaltatura dei piazzali, eccetera);

rilevato che, a seguito della notizia di modifica del «Progetto di riordinamento», i mezzi di stampa locali hanno riportato voci relative a sospetti di interessi personali;

al fine di eliminare tali sospetti e di dare trasparenza alle decisioni per cui il «Progetto di riordinamento» è stato modificato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le considerazioni di ordine tecnico-economico che hanno portato alla modifica di quanto precedentemente approvato dal Ministro della difesa;

quali siano i risparmi, reali e non fittizi o ipotetici, che il Ministero della difesa ritenga di ottenere in futuro con lo spostamento ipotizzato;

quali obiettive valutazioni abbiano fatto ritenere più conveniente un allungamento delle linee di rifornimento rispetto alla situazione attuale;

quale sia la spesa preventivata per la sistemazione del reparto in Montorio Veronese (spese per opere murarie e di altra natura, per il trasferimento di materiali ed automezzi, per il trasferimento del personale in servizio permanente effettivo che decide di accettare);

quale fosse, per contro, la spesa prevista per il mantenimento del reparto a Treviso ed il suo spostamento in altra caserma della città;

se la modifica al «Progetto di riordinamento» abbia avuto il benessere del Ministro della difesa, visto che il Progetto medesimo per essere divulgato doveva necessariamente ottenere il preventivo assenso del predetto Ministro.

(4-01927)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante si fa innanzitutto presente che l'iniziale progetto di trasferimento del 5° battaglione «Euganeo» dalla caserma «Salsa» alla caserma «Cadorin» di Treviso (previa trasformazione in reggimento logistico regionale – Relore), prevedeva anche il contestuale trasferimento del 33° reggimento artiglieria dalla caserma «Cadorin» alla caserma «Salsa».

Tali trasferimenti avrebbero comportato la necessità di eseguire lavori di adeguamento per entrambe le infrastrutture, al fine di renderle idonee ad ospitare i nuovi utenti, con oneri finanziari stimati in circa 2-3 miliardi di lire e 1-2 anni di lavori.

Proprio per contenere le spese e realizzare al più presto l'indicata trasformazione, è stata studiata una nuova ipotesi di soluzione per prevedere lo spostamento del Relore nella caserma «Duca» di Montorio Veronese, già dotata di infrastrutture da adeguare con semplici interventi stimati in circa 200-300 milioni di lire.

Peraltro la definitiva chiusura della caserma «Salsa» consentiva di conseguire economie di esercizio pari a circa 700 milioni di lire per anno, permettendo altresì il recupero di personale da reimpiegare più utilmente in altri enti e unità delle Forze armate.

Si osserva che la costituzione del Relore presso la caserma «Duca» avvenuta il 1° novembre 1996, a fronte di un relativo allungamento del braccio dei trasporti logistici, a parte le economie citate, presenta notevoli vantaggi in termini di collocazione alla periferia est della città di Verona, in prossimità (2 chilometri dal casello autostradale di Verona-Est) di un nodo stradale di grande potenzialità – all'incrocio dell'autostrada «Serenissima» con l'autostrada del «Brennero» e di un raccordo ferroviario per il transito merci, di primaria importanza (stazione di Verona «Porta Vescovo») che consente più agevoli collegamenti nord-sud ed est-ovest; presenza, a circa 8 chilometri dalla sede stanziale, di un in-

terporto (Quadrante Europa) di assoluta importanza nel sistema europeo dei trasporti; vicinanza con gli organi di rifornimento di carburanti per autotrazione/avio e dei servizi di commissariato.

Lo spostamento del Relore a Montorio Veronese non ha peraltro penalizzato la città di Treviso in quanto nella stessa sede sono rimasti numerosi reparti (comando 5^a divisione carabinieri «V. Veneto»; 33° reggimento guerra elettronica «Falzarego» con relativo reparto alla sede; comando unità supporto del 5° Corpo d'armata; ufficio staccato presidario del 5° Corpo d'armata; Centro telematico sperimentazione, rifornimento, riparazione materiali e trasmissioni), che garantiranno comunque un'adeguata presenza militare nell'area.

Si sottolinea che le organizzazioni sindacali locali hanno convenuto sulle motivazioni poste a base del provvedimento di cambio della sede da Treviso a Montorio Veronese. Ciò anche in considerazione che gran parte del personale (compresi 3 civili) dell'ex 5° battaglione «Euganeo» ha potuto trovare reimpiego nella stessa Treviso.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(29 gennaio 1997)

FIRRARELLO, VERALDI, ERROI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che le regioni del Meridione sono state sollecitate l'11 luglio 1995 con nota n. 7/8722 da codesto Ministero a riprogrammare una quota del 20 per cento delle somme disponibili della legge n. 64 del 1986;

che la presentazione dei programmi è preceduta da varie richieste di provvedimenti complessi fra i quali l'attestazione di cantierabilità sottoscritta oltre che dai titolari degli enti anche dalla giunta regionale con formale delibera;

considerato:

che i programmi, corredati dei pareri delle competenti Commissioni legislative, vengono trasmessi al Ministro del bilancio per una istruttoria e per il successivo inoltro al CIPE e che, dopo il visto della Corte dei conti, gli stessi vengono trasmessi, con ulteriore aggravio di procedura, ad un nucleo di valutazione per un ulteriore riesame, spesso vanificando le precedenti e lunghe fasi istruttorie;

che risulta, tra l'altro, agli interroganti che detto organismo non è supportato da alcuna disposizione di legge e pertanto, oltre ad aggravare ulteriormente la procedura, pone dei limiti nei confronti delle autonomie regionali;

che tutto ciò appare in palese contrasto con gli elementari principi dello snellimento della spesa pubblica, necessario per far fronte

alla preoccupante disoccupazione, e della semplificazione dell'azione amministrativa,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza di tali ritardi, a cosa siano dovuti e se non si ritenga di dover disporre quanto di competenza per rimuovere gli stessi, nell'interesse dello sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione delle regioni meridionali.

(4-01799)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto si fa presente che il CIPE, in data 10 gennaio 1995, aveva assegnato il termine del 28 febbraio 1995 entro il quale le regioni meridionali dovevano far pervenire il quadro delle opere immediatamente cantierabili ed urgenti al fine di poter assegnare un importo del 20 per cento della complessiva somma di 3.442 miliardi di lire derivante dalla revoca di convenzioni a suo tempo stipulate in base alla legge n. 64 del 1986. Ciò al fine di consentire il completamento di opere immediatamente cantierabili avviate in vigenza dell'intervento straordinario del Mezzogiorno.

Soltanto per alcune regioni (Campania, Sicilia e Calabria) che hanno fatto pervenire tale quadro, il CIPE ha potuto procedere ad una assegnazione programmatica di risorse, la cui effettiva erogazione è stata subordinata, per tutte le tre regioni, all'esito dell'analisi tecnico-economica dei progetti presentati da parte del nucleo di valutazione, esame ad oggi ancora in corso.

In particolare per quanto riguarda la Sicilia, si rende noto che il predetto nucleo ha ritenuto (con proprio parere del 9 aprile 1996) «non sufficienti» gli elementi forniti dagli organi regionali per sei degli otto interventi esecutivi previsti nella delibera CIPE del 20 novembre 1995, per un complessivo costo di 148,618 miliardi di lire.

La documentazione pervenuta non consente infatti di procedere alla valutazione prevista dalla delibera CIPE, in ordine all'impatto socio-economico nell'area degli interventi proposti, ai relativi risvolti occupazionali ed ai tempi di realizzazione delle opere previste. È stata pertanto richiesta della documentazione integrativa. Con nota del 13 novembre 1996 la regione Sicilia ha inviato la documentazione relativa ad una delle opere.

L'esame del nucleo di valutazione che, come detto, è stato esplicitamente previsto dal CIPE, è condizione necessaria per la determinazione delle modalità di successiva erogazione del finanziamento a suo tempo programmaticamente approvato.

*Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica*

MACCIOTTA

(27 gennaio 1997)

FUSILLO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che quando un socio-lavoratore esplica un'attività lavorativa remunerata per la cooperativa non è egli imprenditore di se stesso, ma è la società cooperativa datrice di lavoro del socio che è, quindi, tenuta al pagamento di tutti i contributi assicurativi per gli stessi soggetti;

che a parere di molti esperti in materia la condizione di socio-lavoratore di cooperativa agricola, di trasformazione, di produzione e lavoro non si configura in attività di lavoro autonomo, in quanto da sempre è stata soggetta a normale contribuzione di lavoro subordinato per invalidità, vecchiaia e superstiti, import., ds. maf., eccetera, il cui obbligo discende da precise norme legislative;

che recentemente alcuni giudici di merito hanno affermato che può configurarsi un rapporto di lavoro subordinato anche nelle cooperative di lavoro quando queste siano gestite in maniera tale da far escludere una «effettiva» partecipazione dei soci alla vita sociale e la prestazione sia del tutto simile, anche sotto il profilo disciplinare, a quella di un lavoratore subordinato;

che, avendo la cooperativa una propria personalità giuridica o almeno una autonomia che la distingue e la pone al di sopra dei singoli soci, ben può configurarsi tra la stessa e gli stessi soci che prestino la loro opera a vantaggio di essa un rapporto di lavoro dipendente il quale non muta di natura nemmeno se i componenti la cooperativa vengono remunerati per le loro prestazioni di lavoro nella forma di ripartizione degli utili anziché in quella della corresponsione di un salario;

che per diverse centinaia di braccianti agricoli della provincia di Bari (e solo di Bari) l'INPS ha negato il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola del 1994, sostenendo che l'attività svolta alle dipendenze di cooperative agricole, come socio-lavoratore, nonostante la regolare iscrizione negli elenchi anagrafici, è da considerarsi «autonoma» e pertanto esclusa dal rischio della «disoccupazione involontaria»;

che in ordine al predetto problema il comitato provinciale INPS di Bari è intervenuto presso la direzione generale per chiedere chiarimenti in merito al predetto comportamento della sede di Bari;

che il direttore centrale del settore prestazioni temporanee dell'INPS ha già presentato una prima relazione riservandosi di dare ulteriori comunicazioni,

si chiede di sapere, affinché il mancato pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola non sia penalizzante per diverse centinaia di braccianti agricoli, quali idonei provvedimenti si intenda adottare per assicurare ai soci delle cooperative agricole il soddisfacimento dei loro diritti.

(4-00715)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto intende sollecitare una pronuncia del Ministero in ordine alla problematica dell'assoggettabilità

dei soci di cooperative di produzione e lavoro all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Il problema riguarda i soci delle cooperative i quali, oltre a percepire la compartecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda, ricevano a titolo di completamento della loro retribuzione un salario o stipendio o altra competenza.

Si tratta delle fattispecie che l'INPS inquadra tra quelle in cui i soci lavoratori conferiscono «in forma atipicamente subordinata la propria opera dietro normale corrispettivo». In ipotesi di tal genere, l'Istituto ha ritenuto non ricorrere la condizione prevista dall'articolo 4 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827.

Tale norma, com'è noto, esclude che siano soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda.

L'onorevole interrogante evidenzia la criticità della situazione determinatasi a seguito della mancata corresponsione, da parte dell'Istituto, dell'indennità di disoccupazione a fronte della relativa contribuzione.

In proposito l'INPS ha precisato che gli elementi di criticità emersi nella fase di erogazione dei trattamenti ai soci ineriscono, in via prioritaria, alla definizione dello *status* di disoccupato.

Ciò in considerazione della tipicità dei meccanismi di dismissione della qualità di socio non assimilabili, *sic et simpliciter*, agli istituti propri del lavoro subordinato, quali licenziamento e dimissioni.

A parere dell'Istituto, mentre per i soci di cooperative operanti nel settore agricolo la normativa vigente consente, in linea di massima, di superare le accennate preclusioni connesse al «licenziamento», altrettanto non può dirsi per i soci di cooperative che operano in «settore non agricolo».

I profili di complessità della situazione descritta vanno valutati anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che si vanno affermando in materia e che si incentrano sulla qualificazione del «compenso» spettante al socio in termini di «partecipazione agli utili».

Ciò premesso, si rende noto che la problematica è stata oggetto di una direttiva ministeriale emanata nel novembre 1996, con la quale si è data soluzione, in via transitoria, alle difficoltà operative evidenziate nell'interrogazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(27 gennaio 1997)

GAMBINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nonostante l'avvenuta istituzione della provincia di Rimini, a tutt'oggi, non è stato ancora istituito l'ufficio provinciale delle poste e telecomunicazioni;

che attualmente funziona un ufficio di coordinamento che dovrebbe garantire le funzioni dell'ufficio provinciale, ma questo avviene solo parzialmente non avendo esso nè cassa nè funzioni direttive;

che questa carenza grava sull'insieme dell'organizzazione del servizio postale nella nuova provincia di Rimini;

che in particolare si riscontra una disfunzione ed un aggravio riferito alla categoria dei tabaccai, costretta ancora a rivolgersi a Forlì per il reperimento dei valori bollati e francobolli;

che la categoria dei tabaccai conta nella provincia di Rimini circa 400 rivendite, che movimentano con i soli valori bollati e francobolli 80-100 milioni di lire giornaliere;

che la costituzione dell'ufficio postale porterebbe evidenti vantaggi tra i quali l'eliminazione dei costi per il trasporto di detti valori, da Forlì a Rimini, a mezzo di furgoni scortati dalle forze dell'ordine e si eliminerebbero inoltre le difficoltà al reperimento dei francobolli che si riscontrano particolarmente nel periodo estivo;

che con la lettera dell'8 agosto 1996 il Ministro per la funzione pubblica, senatore Franco Bassanini, segnalava ai Ministri interessati «che la mancata costituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di nuova istituzione crea gravi disagi ai cittadini e comprensibili proteste da parte delle amministrazioni locali interessate» e invitava a «far conoscere le iniziative assunte»;

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso l'Ente poste al fine di sollecitare una pronta soluzione del problema.

(4-01956)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 16, punto *f*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilisce che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato o degli altri enti pubblici.

L'Ente poste italiane ha fatto presente che il piano riorganizzazione dei servizi postali, avviato su tutto il territorio nazionale, prevede, tra l'altro, un ampio decentramento organizzativo con conseguente spostamento del personale dagli uffici amministrativi a quelli di diretto contatto con il pubblico.

In tale contesto si colloca l'istituzione delle agenzie di coordinamento a cui fanno capo le agenzie di base site in un territorio limitato, denominato bacino o comprensorio; all'agenzia di coordinamento è demandata la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali presenti nel comprensorio di competenza.

Per quanto concerne in particolare la provincia di Rimini l'Ente ha precisato che in essa sono operanti 3 agenzie di coordinamento che svolgono una regolare attività di collegamento tra le varie agenzie di base attive sul territorio.

Quanto ai riferiti disagi lamentati dalla categoria dei tabaccaia che sarebbero costretti a rivolgersi a Forlì per l'approvvigionamento di valori bollati e di francobolli, l'Ente ha precisato che nella provincia di Rimini operano 7 agenzie per la distribuzione dei valori bollati e 50 agenzie per la vendita delle carte valori postali.

Tutti gli uffici, ha sottolineato l'Ente, sono stati regolarmente riforniti di valori bollati e di francobolli ed anche nel periodo precedente il ferragosto, caratterizzato da punte eccezionali di richieste, è stato possibile soddisfare la clientela utilizzando tagli di diverso valore in luogo dei francobolli da lire 750 esauriti.

Il trasporto dei citati valori, ha concluso l'ente, non incide sul costo del servizio in quanto il trasferimento in questione avviene utilizzando la normale rete di trasporto postale che effettua i collegamenti all'interno della filiale in argomento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(3 febbraio 1997)

LAURICELLA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il motopesca «San Gennaro» della marineria di Licata (Agrigento) è stato sequestrato dalle autorità libiche il 29 agosto 1996 con l'accusa di avere violato le acque territoriali libiche;

che da quella data il peschereccio è sotto sequestro e l'equipaggio composto da quattro persone è trattenuto in Libia con le comprensibili ripercussioni sulle famiglie dei marinai trattenuti, oltre al danno economico,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di attivarsi presso le autorità libiche per ottenere l'immediato rilascio dei quattro marinai ed il dissequestro della nave.

(4-01752)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Il motopesca «San Gennaro», a bordo del quale si trovavano due marittimi italiani Gennaro Grillo e Leonardo Cellura, sarebbe stato fermato dalle autorità libiche il 31 agosto 1996 anche se la notizia è venuta a conoscenza della nostra ambasciata solo il 7 settembre. Il nostro ambasciatore si è quindi immediatamente attivato – anche a seguito di precise istruzioni ministeriali – trasmettendo una nota di dura protesta per la mancata notizia dell'accaduto che ha di fatto compromesso, nei primi giorni successivi al fermo, le nostre possibilità di tutelare adeguatamente i due connazionali – e facendo presente il nostro più vivo auspicio di una loro immediata liberazione.

Peraltro la normativa libica non contempla il rilascio delle imbarcazioni fermate per pesca abusiva nelle acque della Jamahiria imponendone invece l'immediata confisca.

L'equipaggio del «San Gennaro» ha invero sempre sostenuto che il natante era stato fermato in acque internazionali. Per contro le autorità libiche affermano che l'imbarcazione era stata colta nelle acque territoriali della Libia. Non è possibile d'altra parte conseguire notizie obiettive al riguardo: il «San Gennaro» infatti non dispone del «Blue Box», strumento che permette di determinare la posizione del peschereccio attraverso il sistema di rilevamento satellitare. Al riguardo è utile sottolineare che tale sistema fa parte di un progetto pilota dell'Unione europea con più ampie finalità ed è evidente come la sua estensione ad un maggior numero di pescherecci faciliterà il rilevamento della posizione degli stessi sia in acque internazionali come nei casi di eventuale sconfinamento nelle acque territoriali di paesi terzi.

I due connazionali hanno ricevuto comunque ogni possibile assistenza, sia sul piano umanitario che su quello giuridico, da parte del nostro consolato generale in Tripoli e hanno anche ricevuto, rispetto agli *standard* locali, un buon trattamento carcerario.

Il tribunale per i crimini economici di Tripoli ha emanato il 16 dicembre 1996 la sentenza di prima istanza contro Gennaro Grillo e Leonardo Cellura, condannando ciascuno dei membri dell'equipaggio (due tunisini e due italiani) a sei mesi di reclusione e tremila dinari libici di multa, sancendo inoltre la confisca del natante.

In seguito al personale intervento del ministro Dini, le autorità libiche hanno rilasciato il pomeriggio del 21 dicembre 1996 i due connazionali Gennaro Grillo e Leonardo Cellura.

L'amministrazione degli Affari esteri proseguirà ulteriormente l'azione intrapresa al fine di ottenere il rilascio dell'imbarcazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(23 gennaio 1997)

LAURO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che da oltre un mese gli abitanti di Ischia Porto fanno i conti con il dissolvimento di uno dei servizi essenziali per la comunità, come quello delle poste, tra disagi diventati insostenibili;

che numerosi cittadini hanno sottoscritto una petizione (consegnata rigorosamente a mano) ai dirigenti dell'ufficio postale centrale di Ischia Porto;

che per tutta risposta i dirigenti hanno motivato il disservizio con il fatto che i titolari-postini risultano in malattia, le due scorte sono in malattia anch'esse e il sostituto ultimo incaricato trova difficoltà in quanto i numeri civici sono cambiati e non sono stati aggiornati,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda porre rimedio a tale situazione garantendo il servizio postale nei tempi e nei modi necessari al cittadino, com'è nei suoi diritti.

(4-01973)

(26 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare indicato in oggetto – ha significato che le lamentate carenze nel servizio di recapito presso l'agenzia di base di Ischia porto sono derivate dalla contemporanea, imprevista assenza per malattia di alcuni addetti al servizio in parola.

Nonostante che la locale dirigenza avesse programmato con oculatezza le assenze del personale per consentire ai dipendenti di usufruire di un congruo periodo di ferie estive, le assenze di cui sopra hanno determinato l'impossibilità di svolgere il servizio di recapito della corrispondenza per alcuni giorni: non è stato, infatti, possibile ottenere il distacco di altri operatori dagli uffici vicini, in quanto in tutti gli uffici l'organico risultava ridotto al minimo per il programmato riposo estivo.

D'altra parte la disordinata numerazione civica dell'isola – per la cui razionale sistemazione, peraltro, è stato rivolto un pressante invito al sindaco – ha reso più difficoltosa la consegna della corrispondenza da parte dei sostituti che non hanno dimestichezza con le zone di recapito cui vengono applicati.

Il medesimo Ente ha comunicato, infine, di aver predisposto un piano di mobilità collettiva volto al reperimento di unità dell'area operativa da applicare al servizio di recapito, in modo da adeguare l'assegno di tale personale all'effettivo fabbisogno.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(20 gennaio 1997)

MANTICA. – *Al Ministro delle finanze.* – In relazione al contenzioso tributario verificatosi a Monza;

premesse:

che alla data del 31 marzo 1995 il contenzioso tributario era valutabile nel numero dei ricorsi aperti presso:

commissioni tributarie di primo grado in 2.398.000;

commissioni tributarie di secondo grado in 314.300;

commissioni tributarie centrali in 372.200;

per un totale di 3.024.500 pratiche di contenzioso;

che conseguentemente con la nuova disciplina del processo tributario, a decorrere dal 1° aprile 1996, si è determinato il passaggio da 4 a 3 ordini di giudizio e più precisamente la costituzione in commissioni

tributarie provinciali e regionali, site rispettivamente nei capoluoghi di provincia e regione, e Cassazione abolendo, quindi, le commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e la commissione tributaria centrale, modifiche che per nulla hanno inciso sulla pretesa tributaria la quale per il suo eccesso si trascina nel tempo divenendo tuttora fonte e causa di aspro rapporto tra fisco e contribuente, nonchè motivo di «congelamento» di ingenti somme che altrimenti potrebbero più agevolmente affluire all'erario;

che alla stessa data del 31 dicembre 1995 presso la commissione tributaria provinciale di Milano (già commissione tributaria di primo grado) composta di 50 sezioni erano giacenti ben 44.620 ricorsi a cui si dovevano aggiungere ben altri 22.000 ricorsi ancora aperti presso la commissione tributaria di primo grado di Monza, composta di 5 sezioni;

considerato che la commissione tributaria di Monza è stata soppressa, se pur già operante in un circondario di 63 comuni con oltre 1.200.000 abitanti e, come tale, di notevole rilevanza socio-economica e dal lato del carico fiscale con un elevato livello di produzione;

ritenuto che il Ministero delle finanze abbia non solo fortemente sottostimato la commissione tributaria di primo grado di Monza, ma soprattutto non abbia avvertito l'esigenza relativa all'istituzione di una sede decentrata della commissione tributaria provinciale di Milano a Monza, peraltro già in riferimento al carico di lavoro superiore ad altre sedi di commissioni tributarie provinciali, nonchè sede di tribunale, del secondo ufficio IVA di Milano e di altre operatività istituzionali di livello provinciale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda porre in essere un'iniziativa tesa a costituire in Monza una sede decentrata della commissione tributaria provinciale, considerato che Monza opera in un contesto socio-economico tra i più elevati d'Italia, caratterizzato dall'operosità di tre uffici delle imposte dirette e tre uffici del registro e precisamente Monza, Desio e Vimercate (121.630 in totale gli atti amministrativi) e in presenza dei requisiti previsti dalla nuova riforma del contenzioso e di relativa disponibilità di ampi e dignitosi locali siti in un edificio del centro storico della città;

se vi sia l'intenzione di definire da parte del Ministro in indirizzo questa situazione impegnando anche i settori preposti.

(4-00583)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante nell'evidenziare l'elevato carico di lavoro delle *ex* commissioni tributarie di primo grado di Milano e di Monza ha rilevato le possibili conseguenze negative connesse alla soppressione, a seguito della introduzione della nuova normativa sul contenzioso tributario, della Commissione tributaria di primo grado di Monza.

Al riguardo l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se sia intenzione di questa amministrazione provvedere ad istituire una sezione staccata della commissione tributaria provinciale di Milano nella città di Monza.

In riferimento alla problematica sollevata, occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.

A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'*iter* processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette commissioni.

A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da più parti sollevate, si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione fossero, già sedi di Commissione tributaria e sedi di tribunale o di corti di appello.

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi consessi nelle rispettive sedi, avvenuta come è noto, il 1° aprile 1996.

Tuttavia, l'amministrazione finanziaria è ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; ciò, soprattutto nelle regioni geograficamente più estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica.

Va a tal proposito rilevato che un apposito ordine del giorno, approvato dalla Camera dei deputati in data 16 ottobre 1996, durante l'esame parlamentare del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda, tra l'altro, «l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regioni e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di sezioni staccate

delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale».

A tal fine questa amministrazione ha allo studio iniziative volte a dare concreta attuazione alla problematica in esame.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 gennaio 1997)

MARCHETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che risultano all'interrogante comportamenti illegittimi da parte della ditta che ha in appalto la movimentazione colli nel magazzino tabacchi greggi di Avenza nel comune di Carrara, dipendenza della Manifattura tabacchi di Lucca;

che l'INPS – a seguito di denuncia della Federazione italiana lavoratori trasporti – ha accertato che all'interno del predetto magazzino vengono impiegati lavoratori in condizioni non regolari;

che nonostante l'accertamento dell'INPS non risulta che si siano assunti provvedimenti nei confronti dell'azienda e sembra che la situazione di irregolarità permanga e che si consolidi la diffusione del lavoro nero ed illegale anche nell'ambito dell'amministrazione delle finanze,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali non siano stati disposti provvedimenti verso la ditta inadempiente e non sia stato rispettato il protocollo d'intesa che stabilisce le regole per gli appalti di competenza del Ministero delle finanze e se non si intenda intervenire per verificare la situazione relativa al rispetto delle regole per gli appalti e per impedire che nell'ambito della pubblica amministrazione sia consentita l'utilizzazione di lavoratori irregolari da parte di imprese appaltatrici, violando in questo modo i diritti dei lavoratori ed alterando, anche con questi mezzi, la parità di condizioni delle ditte concorrenti.

(4-01543)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in relazione all'utilizzo di manodopera esterna nell'ambito di un appalto per la movimentazione colli all'interno del magazzino tabacchi greggi di Avenza, dipendenza della manifattura tabacchi di Lucca.

Al riguardo si osserva che, in data 2 ottobre 1995, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha indetto una licitazione privata per l'appalto dei lavori di facchinaggio presso il suddetto magazzino tabacchi greggi di Avanza. A tale gara hanno partecipato 7 ditte sulle 38 invitate ed è risultata aggiudicataria, con un offerta al ribasso del 36 per cento, la società Aston Villa.

Avverso tale aggiudicazione è stato esperito, da altro concorrente, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, inteso ad ottenere la sospensione dell'aggiudicazione a causa dell'eccessivo ribas-

so offerto dalla società vincitrice. In data 5 dicembre 1995, l'organo giurisdizionale adito ha respinto l'istanza e, conseguentemente, è stato stipulato l'apposito contratto, registrato dagli organi di controllo e tempestivamente segnalato all'INPS, all'INAIL ed all'Ispettorato del lavoro di Massa Carrara.

In data 6 giugno 1996, l'amministrazione dei Monopoli è stata informata dal competente Ufficio INPS dell'esistenza di irregolarità amministrative riscontrate a carico della suddetta società Aston Villa. Pertanto, in applicazione delle specifiche clausole contrattuali relative all'obbligo dell'assuntore di provvedere all'osservanza di tutte le norme previdenziali ed assicurative previste dalle vigenti disposizioni, si è provveduto a sospendere il pagamento di tutte le competenze nel frattempo maturate.

Successivamente, l'INPS ha fatto pervenire all'amministrazione dei Monopoli una nuova comunicazione in data 13 giugno 1996 relativa all'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva della società Aston Villa.

Per quanto concerne, infine, la regolarità delle procedure di appalto, si fa presente che l'amministrazione dei Monopoli di Stato invita alle gare soltanto ditte di comprovata affidabilità che agiscono nel pieno rispetto delle norme legislative a tutela dei lavoratori, mentre per quelle che per la prima volta richiedono di partecipare la relativa decisione viene adottata sulla base dell'apposita e favorevole istruttoria effettuata da parte della Guardia di finanza.

A gara ultimata, come previsto dalla legge, ogni organo interessato dà comunicazione dei contratti d'appalto stipulati ai competenti ispettori del lavoro ai quali, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, è demandato il compito della vigilanza sugli adempimenti delle imprese appaltatrici nei confronti dei lavoratori dipendenti, accertando che nei contratti stessi sussistano gli effettivi requisiti, oggettivi e soggettivi dell'appalto.

Per assicurare il pieno rispetto di tali regole, nei capitoli contrattuali vengono inserite, come già accennato, clausole con le quali viene espressamente richiesto all'appaltatore l'impegno a dare pieno adempimento alle vigenti disposizioni di legge che regolano le prestazioni di servizio di facchinaggio, assicurando al personale il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro che, ai sensi del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1192 del 1961, non può essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dall'amministrazione dei Monopoli svolgenti mansioni corrispondenti.

Il Ministro delle finanze
VISTO

(27 gennaio 1997)

MELE. - *Al Ministro delle finanze.* - Considerato:

che è stata emanata il 3 maggio 1996 e resa pubblica solo il 14 maggio la circolare n. 108/E con la quale si consente ai contribuenti di dichiarare, tra gli «oneri deducibili» dal reddito, il 6,5 per cento del premio annuo versato nel 1995 per la polizza assicurativa della responsabilità civile pagata dagli automobilisti (cosiddetta RCA auto);

che chi ha presentato entro il 30 aprile il modello 730 deve presentare il modello 740 per poter detrarre il premio assicurativo pagato;

che, altresì, chi ha già effettuato il versamento IRPEF dovrà correggere la propria dichiarazione dei redditi, compilando un nuovo modello 740, o addirittura presentandolo di nuovo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno consentire ai contribuenti che hanno già presentato il modello 730 o il modello 740 di poter detrarre il 6,5 per cento del premio assicurativo RCA auto, pagato nel 1995, nella dichiarazione dei redditi del 1997, unitamente al premio assicurativo pagato nel 1996.

(4-00468)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante ha chiesto di consentire ai contribuenti di poter detrarre il 6,5 per cento del premio assicurativo RCA auto, pagato nel 1995, nella dichiarazione dei redditi 1997, unitamente al premio assicurativo pagato nel 1996.

Ciò in quanto la circolare esplicativa con la quale questa amministrazione ha ammesso la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dal reddito imponibile il 6,5 per cento del premio assicurativo RCA auto è stata resa pubblica solo in data 16 maggio 1996 e cioè successivamente alla data di presentazione del modello 30 relativo ai redditi dell'anno 1995 nonchè di taluni modelli 740 relativi allo stesso periodo d'imposta.

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che la circolare di cui trattasi è stata emanata in risposta ad uno specifico quesito relativo alla deducibilità del contributo al Servizio sanitario nazionale, che si versa tramite le polizze di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

In tale occasione si è provveduto a ribadire un principio di carattere generale già contenuto nelle istruzioni per la compilazione dei redditi, sia del modello 730 che del 740. Tale principio discende dalla lettura dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), il quale stabilisce che tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati in base a disposizioni di legge, la cui inosservanza è specificamente sanzionata, costituiscono oneri per i quali è prevista la deducibilità sul reddito complessivo.

Infatti, nelle predette istruzioni ministeriali è stato specificato che «rientrano tra i contributi deducibili anche quelli sanitari obbligatori effettivamente versati nel periodo di imposta per l'assistenza erogata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, esclusi quelli trattenuti di-

rettamente dal datore di lavoro sui redditi di lavoro dipendente; per i contributi corrisposti per conto di altri, e semprechè la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati».

Si rileva pertanto dalle cennate istruzioni che ogni qualvolta risulti che il contribuente abbia corrisposto contributi obbligatori per il Servizio sanitario nazionale, l'onere può essere dedotto dal reddito complessivo. Nel caso di specie, l'importo del contributo trattenuto dalle assicurazioni deve risultare separatamente esposto nelle quietanze di pagamento; in mancanza di tale indicazione il contribuente deve acquisire la relativa documentazione presso la propria agenzia di assicurazione.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di introdurre una disposizione tesa a consentire la deduzione del contributo in argomento corrisposto nell'anno d'imposta 1995 dai redditi relativi al periodo d'imposta 1996 (dichiarazione da presentare nell'anno 1997), si fa presente che tale previsione renderebbe estremamente difficoltoso effettuare i controlli necessari per verificare eventuali casi di doppia deduzione.

Le difficoltà di una siffatta verifica derivano anche dalla circostanza che per detti oneri non è stato previsto l'obbligo di allegare la relativa documentazione nella dichiarazione dei redditi modello 740 del 1996.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 gennaio 1997)

MICELE. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e delle finanze.* – Premesso:

che con l'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1996 si è stabilito che «ai sensi della legge n. 427 del 1993 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze del 12 gennaio 1995 l'IVA è in acollo di spesa dei privati»;

che fino al 30 giugno 1993, per effetto di varie disposizioni legislative (decreto-legge n. 779 del 1980, legge n. 48 del 1989, decreto-legge n. 331 del 1993), le opere connesse agli interventi di riparazione o ricostruzione del patrimonio edilizio privato e pubblico terremotato, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali hanno goduto di un regime di totale esenzione dell'IVA;

che per il periodo 1° luglio 1993-31 dicembre 1995 è stato invece operante un meccanismo di anticipazione dell'IVA da parte dei soggetti interessati con successivo rimborso dietro presentazione delle relative fatture;

che allo stato attuale, con l'emanazione del citato decreto 30 luglio 1996, si registra una enorme disparità di trattamento riservata agli attuali destinatari dei benefici di legge rispetto ai loro predecessori,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno eliminare la disparità evidenziata ripristinando la norma che prevedeva il meccanismo di anticipazione e successivo rimborso o consentendo la possibilità di ammettere a contributo l'IVA comunque nell'ambito del contributo massimo ammissibile.

(4-01794)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto sono state richieste informazioni al segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con nota del 6 ottobre 1996.

Il predetto segretariato con lettera n. 2416 del 30 ottobre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, riferisce che il costo di intervento di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1996 non ha modificato la legge n. 80 del 1984.

Ai sensi di tale legge al costo di intervento come determinato annualmente dal Ministro dei lavori pubblici si applicano le riduzioni ovvero le maggiorazioni previste dalla stessa legge n. 80, confluita nel testo unico n. 76 del 1990. Analogamente, ai sensi della medesima legge n. 80 del 1984, il Ministro dei lavori pubblici deve fissare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, il costo di intervento per gli anni successivi al 1994.

Il costo di intervento per l'anno 1995, conseguentemente alla variazione percentuale comunicata dall'Istat in + 2,399, è stato determinato in lire 947.000 al metro quadrato, con decreto 15 ottobre 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 250 del 24 ottobre 1996.

Tali precisazioni sono state fornite con telegramma del 14 ottobre 1996 dal CER alla regione Basilicata e per conoscenza al Ministero del bilancio, ai prefetti delle province di Matera e Potenza ed al Commissario di Governo della regione Basilicata, invitando la stessa regione a darne comunicazione a tutti i sindaci della regione ed ai presidenti delle sezioni provinciali di controllo.

Il Ministro dei lavori pubblici

COSTA

(30 gennaio 1997)

MIGNONE, BATTAFARANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* — Premesso:

che alcune imprese subappaltatrici per la costruzione del metanodotto della SNAM Spa hanno promosso contenziosi giudiziari per importi elevatissimi nei confronti della committente Bonatti Spa che non avrebbe rispettato norme e prezzi, ed in particolare l'articolo 18 della legge n. 55 del 1990:

che la Bonatti Spa avrebbe sospeso anche i pagamenti dovuti per lo stato di avanzamento dei lavori, e ciò sta aggravando una condizione

di crisi delle imprese interessate con effetti negativi sulla occupazione oltre che sulla realizzazione dell'opera stessa;

che d'altro canto i tempi lunghi per la soluzione giudiziaria del contendere non possono essere accettati e attesi da chi è preposto a favorire in tempi brevi lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno d'Italia,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario ed urgente intervenire - nel rispetto delle autonomie e delle competenze - sulla SNAM Spa perchè si adoperi per sanare una situazione che penalizza il sistema di imprese, i lavoratori, le aree in attesa del completamento del metanodotto.

(4-00786)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero dell'industria ha risposto ad un atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto nella seduta della 10^a Commissione del Senato del 9 ottobre 1996, facendo presente che lo stato dei fatti quale risulta al Ministero, sulla base di informazioni assunte presso l'ENI spa in merito alla costruzione del metanodotto SNAM attraverso la ditta Bonatti ed ai rapporti fra la ditta Bonatti e le altre ditte sub-appaltatrici, è il seguente.

L'affidamento dei lavori da parte della SNAM alla Bonatti spa è avvenuto a seguito di una regolare gara di appalto, secondo le procedure previste dalla direttiva del Consiglio n.93/38/CEE. Analogamente, nell'autorizzazione dei subappalti sono state osservate tutte le disposizioni di legge in materia. I lavori non hanno subito ritardi rispetto ai programmi stabiliti e consentiranno il tempestivo approvvigionamento del gas.

Il Ministero dei lavori pubblici ha fornito ulteriori elementi, assunti dalla prefettura di Parma, dai quali è emerso che l'impresa Bonatti spa con contratto di subappalto autorizzato dalla SNAM nel novembre del 1995, aveva affidato alle imprese «Geom. Leo Rosario», «Leo Cosimo», «Inerti e Strade srl» ed «Edilter di Ioele Antonio», temporaneamente riunite in associazioni temporanee di imprese, lavori di movimento terra relativi al metanodotto «Potenziamento importazione dall'Algeria», lotto Lauria-Montesano.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, le imprese associate, ad eccezione della Edilter, rimasta estranea al successivo contenzioso, si rendevano inadempienti nei confronti dei dipendenti nel pagamento degli stipendi e dei contributi relativi ai lavoratori che avevano proclamato lo stato di agitazione.

L'impresa Bonatti, verificata la particolare gravità delle inadempienze delle imprese subappaltatrici, dopo aver pagato anche i debiti che queste ultime avevano nei confronti dei loro fornitori, nel febbraio del 1996 decideva di risolvere il contratto, chiedendo alle predette imprese di liberare il cantiere.

In considerazione del fatto che i subappaltatori avevano deciso di non liberare il cantiere, la Bonatti si rivolgeva al tribunale di Parma, che nel marzo del 1996 emetteva un provvedimento d'urgenza che ordinava lo sgombero.

A loro volta i subappaltatori, nonostante il contratto avesse previsto la competenza del foro di Parma, si rivolgevano alle preture di Lauria e Lagonegro, ottenendo sempre nel mese di marzo 1996 dal vice pretore onorario di quest'ultima sede la sospensione dei lavori per accertamenti tecnici preventivi.

Su richiesta della Bonatti, il pretore dirigente di Lagonegro emetteva, a distanza di un mese, una ordinanza di revoca della sospensione dei lavori che potevano quindi riprendere nel decorso mese di maggio.

Si fa presente inoltre che è stata intrapresa dalla Bonatti una causa civile per risarcimento dei danni subiti per un valore di 7 miliardi e risulta pendente un procedimento penale nei confronti del geometra Leo Rosario.

Considerato quanto sopra, la SNAM, pur ritenendo di non poter intervenire nei rapporti tra la Bonatti spa ed i suoi subappaltatori, non avendo peraltro alcun obbligo formale, tuttavia, tenuto conto della situazione, ha invitato la Bonatti a farsi promotrice di un incontro con i subappaltatori fornendo, in tal senso, la propria più ampia disponibilità a collaborare per una positiva soluzione delle controversie. La Bonatti ha ritenuto di non poter accogliere tale richiesta, risultando pendente un contenzioso sulla interpretazione dei contratti competenza della magistratura, in parte concluso ed in parte ancora in corso.

Da informazioni assunte presso l'ENI risulta, comunque, che laddove il predetto contenzioso, che verte sulla interpretazione dei contratti fra la stessa Bonatti e le ditte appaltatrici, ha comportato una risoluzione dei contratti stessi, la ditta Bonatti ha provveduto alla sostituzione dei subappaltatori.

Il Ministero dell'industria, nonostante le attuali determinazioni della Bonatti spa incoraggerà l'iniziativa della SNAM affinché il contenzioso venga amichevolmente risolto fra le parti in tempi rapidi, senza che abbiano a risentirne i livelli occupazionali e l'esistenza stessa delle imprese subappaltatrici. A tal fine il Ministero dell'industria si è attivato per organizzare un confronto fra le parti in sede ministeriale.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

BERSANI

(24 gennaio 1997)

PACE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, ad anno scolastico già iniziato, quindi dopo che le famiglie hanno acquistato i libri in base alla determinazione del consiglio d'istituto, presso la scuola media statale «Omero» di Roma saranno

ridotte a quattro le attuali cinque sezioni della prima classe, per disposizione del provveditorato di Roma;

che il lavoro di distribuzione degli iscritti nelle sezioni era stato compiuto il 6 settembre 1996 in base all'organico precedentemente approvato dal provveditorato in data 23 maggio 1996;

che il 10 settembre veniva constatato dagli operatori della scuola un errore nei tabulati del provveditorato stesso;

che l'11 settembre sono stati forniti al provveditorato gli elenchi degli iscritti per opportuna rettifica;

che in data 23 settembre il consiglio d'istituto in seduta straordinaria ha denunciato l'errore effettuato dal provveditorato e deliberato di non procedere ad alcuna variazione del numero delle prime classi per il corrente anno scolastico,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre rimedio all'errore ed evitare i comprensibili danni, di carattere economico, didattico e psicologico, all'utenza ed ai lavoratori della scuola.

(4-02011)

(1° ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la riduzione da 5 a 4 delle prime classi attivate, per il corrente anno scolastico, presso la scuola media «Omero» di Roma si è resa necessaria in attuazione del decreto interministeriale n. 73 dell'8 maggio 1996 che, per tale provincia, ha fissato il rapporto medio alunni-classi in 20 a 3.

Nel caso specifico, tenuto conto che gli alunni iscritti alla prima classe della scuola in questione erano 104, compreso un portatore di *handicap*, l'eventuale costituzione di 5 prime avrebbe comportato il superamento del suddetto rapporto medio.

Il provveditore agli studi di Roma ha trasmesso tale provvedimento alla scuola interessata per via telematica, in tempo reale, il giorno 22 agosto 1996.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 gennaio 1997)

PASTORE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con deliberazione del 12 luglio 1996 il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha stabilito gli indirizzi per il riparto di somme volte alla realizzazione di iniziative dirette a favorire

lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse nel territorio nazionale;

che in base ai criteri fissati nella deliberazione CIPE i programmi ed i progetti per i quali si potevano richiedere finanziamenti dovevano essere vagliati e trasmessi al CIPE, dalle amministrazioni regionali, entro il 14 settembre 1996;

che è del tutto evidente come le amministrazioni regionali, a far data dal 12 luglio 1996, avrebbero dovuto immediatamente e adeguatamente sollecitare la trasmissione ai propri uffici competenti delle schede progettuali elaborate dai soggetti interessati all'ottenimento di finanziamenti;

che nel caso della regione Abruzzo si è proceduto con intollerabile ritardo giacchè soltanto in data 12 agosto 1996 con delibera di giunta n. 3175 è stata recepita la deliberazione CIPE;

che pertanto solo dopo 30 giorni dall'emanazione della deliberazione CIPE l'amministrazione regionale ha fissato e dato avvio alle procedure di propria competenza circa i progetti finanziabili;

che nella citata delibera regionale si è fissato perentoriamente al 30 agosto 1996 il termine ultimo per l'invio alla regione delle schede programmatiche e progettuali dei finanziamenti richiesti;

che un arco di tempo così ridotto ha creato un primo grave pregiudizio ai danni dei soggetti interessati al finanziamento, determinando l'impossibilità per molti di costoro di formulare in maniera compiuta e adeguata le schede progettuali propedeutiche alla richiesta di finanziamenti;

che nonostante ciò sono giunte agli uffici competenti della regione Abruzzo numerose istanze nei tempi utili fissati e corredate di tutti gli elementi richiesti dalla delibera CIPE e dalla successiva delibera di giunta regionale;

che tra le schede elaborate correttamente e depositate nei termini 11 provenivano dall'amministrazione comunale di Pescara per un totale di finanziamenti richiesti di 93 miliardi di lire;

che la giunta regionale sostiene di aver esaminato accuratamente entro le date stabilite tutte le richieste di finanziamenti pervenute e ha provveduto in tal modo ad inoltrare al CIPE, per le scelte conseguenti, quelle ritenute idonee;

che le schede progettuali finanziabili che la regione ha inviato al CIPE sono state 58, per un importo globale di 300 miliardi di lire;

che tra queste non è stata inclusa nessuna di quelle presentate dal comune di Pescara, eccezion fatta per una di relativo e basso valore;

che sussistono fondati motivi di perplessità circa i criteri adottati dalla giunta per selezionare i progetti meritevoli di essere sottoposti al CIPE;

che le perplessità derivano dalla constatazione che i progetti paiono essere stati scelti in maniera arbitraria, trascurando le indicazioni del CIPE (ad esempio rafforzamento e creazione di occupazione, oppure

immediata cantierabilità ed esecutività dei progetti da finanziare), evitando di promuovere idonee Conferenze di servizi per l'esame congiunto degli elementi di priorità da perseguire, non tenendo in alcun modo conto dei pareri degli enti locali interessati ai fondi CIPE;

che nella scelta dei progetti da finanziare si è privilegiata una scelta discrezionale svincolata da elementi chiari e certi di derivazione normativa; altresì si è evitato di comporre una graduatoria di merito per tutti i progetti presentati;

che simile ipotizzata discrezionalità sembra avere esclusivamente caratteristiche politiche poichè dall'esame delle 58 schede ammesse al vaglio CIPE appare in tutta evidenza che le scelte della giunta regionale hanno mirato a gratificare alcuni soggetti e a penalizzarne altri;

che in tale ottica può trovare spiegazione il fatto che molte schede ammesse (alcune delle quali peraltro prive dei requisiti minimi fissati dal CIPE) provengono da amministrazioni locali che sono in linea con gli orientamenti politici dell'attuale governo regionale e per le quali nel prossimo futuro è previsto il rinnovo per scadenze elettorali;

che sempre in tale ottica potrebbe trovare spiegazione la contestuale bocciatura delle richieste di finanziamento proveniente da soggetti e amministrazioni non in sintonia con lo schieramento politico che guida la regione;

che questa sembra essere a giudizio di molti la ragione per la quale le schede progettuali presentate dal comune di Pescara, pur se rispondenti in pieno alle indicazioni CIPE, sono state ignorate ed escluse dall'eventualità di finanziamento;

che altri casi simili a quello sopra citato di Pescara si sono verificati nell'intero territorio regionale suscitando perplessità e critiche e inducendo molti a far ricorso alle autorità competenti;

che le scelte della giunta regionale, comunque effettuate, non si rivelano di alcuna utilità nel quadro di una globale strategia di rilancio socio-economico del territorio;

che anzi, in maniera specifica per il comune di Pescara, tali scelte creano danni gravi poichè si renderà impossibile la realizzazione di fondamentali opere pubbliche con danno all'occupazione e alle legittime esigenze di tutti i cittadini della zona,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno svolgere un'indagine conoscitiva al fine di accertare se quanto segnalato corrisponda a verità e presenti quindi elementi censurabili;

se non ritenga di verificare in particolare se le procedure temporali e sostanziali seguite dalla giunta regionale abruzzese abbiano tutti gli elementi di legittimità e rispondano ai criteri fissati dal CIPE;

se non valuti necessario il dover riesaminare, per la propria competenza, tutte le schede progettuali inviate alla regione Abruzzo, dopo che gli uffici ministeriali abbiano individuato e compreso quali siano stati i criteri scelti dalla giunta regionale per selezionare i citati 58 progetti finanziabili;

quali misure intenda adottare per evitare che, nei casi come quello segnalato di Pescara, le scelte compiute abbiano ingiustamente penalizzato soggetti aventi tutti i requisiti per i finanziamenti;

se, nel caso fossero accertate valutazioni discrezionali e arbitrarie nella scelta regionale dei progetti finanziabili, ritenga di dover reinserire alcune delle schede presentate dal comune di Pescara;

se non si ravveda quindi la necessità di chiarire definitivamente i fatti sopra esposti prima di procedere alla definitiva, e se necessario diversa, erogazione di tutti i fondi.

(4-02172)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si fa presente che la delibera CIPE 12 luglio 1996, al punto 4, ripartisce quella che viene definita la «restante quota» delle risorse recate dal decreto-legge n. 344 del 1996, per il 50 per cento, ad interventi di settore, cioè di competenza statale, e per l'altro 50 per cento ad interventi di area, di interesse locale.

La delibera domanda, rispettivamente, ai Ministri competenti per settore ed ai presidenti delle regioni e province autonome il compito di selezionare, previa individuazione di obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale concretamente raggiungibili in un arco temporale predefinito, programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva e progetti d'intervento infrastrutturale in grado di risolvere i nodi che ostacolano la crescita del settore dell'area.

È evidente che nel quadro descritto, ed anche al fine di salvaguardare l'autonomia delle altre amministrazioni centrali e delle amministrazioni regionali, l'istruttoria che questo Ministero, attraverso il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, è chiamato a svolgere in vista delle definitive determinazioni del CIPE non può che investire i programmi e progetti trasmessi, entro il previsto termine del 14 settembre 1996, a cura delle autorità citate.

D'altra parte la scarsità delle risorse disponibili (circa 3.000 miliardi di cui 1.500 riservati alle regioni) ha reso necessario non sollecitare l'avvio di una progettualità nuova, bensì limitarsi ad effettuare una ricognizione dell'esistente: in tal senso, il termine fissato al 14 settembre è apparso congruo e la validità di tale valutazione è risultata confermata dal fatto che, entro la predetta data, le amministrazioni interessate e tutte le regioni hanno corrisposto, trasmettendo programmi e progetti il cui ammontare supera ampiamente l'anzidetta entità delle risorse. Circa il comportamento della regione Abruzzo, cui l'onorevole interrogante addebita ritardi ed inadempienze procedurali, va osservato come il Ministero del bilancio non possa intervenire in una procedura interna alla programmazione della regione, giacchè qualunque forma di interferenza andrebbe a ledere una competenza strettamente regionale, infirmando i due principi fondamentali della *partnership*, che implica il pieno rispetto delle attribuzioni istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partecipante, e della sussidiarietà, la quale richiede che la funzione venga eser-

citata al livello più vicino possibile ai cittadini. Non è da escludere comunque che, in prosieguo, possano essere disposti ulteriori stanziamenti per le aree depresse e che, in quella occasione, possano, su segnalazione della regione, trovare accoglimento le istanze rimaste al momento inevase.

*Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica*

MACCIOTTA

(21 gennaio 1997)

PONTONE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che nelle trasferte giornalistiche hanno sempre precedenza i giornalisti con la qualifica di inviati, mentre il lavoro di redazione rimane di competenza di praticanti, redattori ordinari, capi servizio, vice-capo redattore e capo redattore;

che questa legalità contrattuale non viene rispettata alla redazione esteri del TG1, dove vengono mandati all'estero redattori ordinari come Marco Ravaglioli (ex consigliere comunale e deputato DC) o Pino Caserta, ex capo del settore politico al quotidiano «Il «Popolo», mentre giornalisti con la qualifica di inviati che hanno acquisito grande professionalità con decine di trasferte in tutte le aree di crisi del mondo restano a casa e sono costretti a vagare per la redazione;

che Rino Cervone, inviato per l'Africa e per il Medio Oriente, è figlio dell'ex senatore Vittorio Cervone (braccio destro di Moro) nonché marito della presidentessa della DC europea A. Maria Stame;

che Federico Scianò, che risulta all'interrogante essere politologo dell'onorevole De Mita, è stato riassunto alla RAI dal GR, dopo essersi dimesso per consentire l'assunzione in RAI della figlia; fa l'inviato per il TG1 dall'Estremo Oriente, togliendo spazi agli inviati del TG1;

che scelte operative di questo tipo fanno emergere favoritismi legati in forma fin troppo evidente allo schieramento politico dei giornalisti in questione,

si chiede di sapere se risulti:

se alla redazione esteri del TG1 vengano rispettate la legalità contrattuale ed il regolamento aziendale;

con quali giustificazioni vengano motivate le eventuali violazioni;

quali controlli vengano adottati per verificare il rispetto della legalità contrattuale e del regolamento aziendale anche nelle altre testate e redazioni giornalistiche della RAI;

quali provvedimenti si intenda assumere davanti ad una situazione siffatta che, oltre a disattendere il rispetto della legalità contrattuale, comporta ingenti costi che non trovano alcuna corrispondenza con la qualità del prodotto giornalistico offerto agli italiani.

(4-01354)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'opera della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione della società; tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dall'apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria la quale, nel comunicare che l'assegnazione del lavoro e delle missioni all'estero è decisa valutando qualifica, capacità, presenza e disponibilità dei giornalisti, ha precisato di non aver riscontrato alcuna violazione contrattuale nel comportamento della redazione del TG1.

In particolare la RAI, nel riferire che i giornalisti ed i direttori di testata godono di un'ampia autonomia di gestione, ha fatto presente che, a seguito delle recenti modifiche organizzative adottate dall'azienda, anche gli inviati, che in precedenza lavoravano solo all'estero e raramente ai *computer* redazionali, possono essere chiamati a coprire i turni e il lavoro di scrittura in redazione e che, nel contempo, per ragioni di tempestività, possa essere inviato in missione uno dei redattori disponibili.

Ciò si è verificato in particolare, ha sottolineato la concessionaria, per l'incarico affidato a Marco Ravaglioli, presente in redazione la notte dell'assassinio del *premier* israeliano Rabin.

Lo stesso Ravaglioli, ha continuato la RAI, era stato incaricato dal precedente direttore del TG1, Carlo Rossella, di curare i rapporti con la Farnesina; proprio tale incarico, positivamente valutato dalle successive direzioni della testata, è all'origine di alcune trasferte di Ravaglioli al seguito del Ministro degli affari esteri.

La RAI ha informato, infine, che Rino Romano Cervone, capo redattore degli esteri per sette anni, è adesso inviato speciale per l'Africa e il Medio Oriente; a Federico Scianò è stato affidato dagli ex direttori del giornale radio, Claudio Angelini, e del TG1, Carlo Rossella, l'incarico di inviato itinerante per l'Estremo Oriente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(20 gennaio 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che nella relazione presentata alle Camere in data 6 aprile 1995 il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e sul segreto di Stato ha denunciato l'esistenza di un ufficio, che apparentemente operante alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, non figura nell'organigramma degli uffici della Presidenza;

che l'ufficio, denominato UCSi (Ufficio centrale per la sicurezza), risulterebbe il terminale di una illegittima subamministrazione per la tutela del segreto ed operante con norme di autoproduzione, alle quali si pretende di riconoscere validità giuridica, benchè le stesse dovrebbero essere emanate dal Parlamento vista la riserva di cui all'articolo 18 della legge n. 801 del 1977;

che l'UCSi, benchè «in alcun modo previsto dalla legge n. 801 del 1977» e benchè privo di qualsiasi regolamentazione legislativa, sarebbe stato diretto dal 1986 al 1989 dal generale del Sismi, capo di Gladio, alle dirette dipendenze dell'ammiraglio Martini nella sua duplice funzione di Autorità nazionale per la sicurezza e capo del Sismi,

si chiede di sapere se durante la Presidenza del Consiglio dell'onorevole De Mita sia mai stata concessa la delega - non prevista dalla legge - di Autorità nazionale per la sicurezza all'ammiraglio Martini e quali poteri avesse sull'UCSi e sul suo personale il Sottosegretario con la delega per i servizi segreti onorevole Angelo Sanza.

(4-00916)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. - All'ammiraglio Martini è stata conferita nel 1984, dal Presidente del Consiglio *pro-tempore*, la delega di Autorità nazionale per la sicurezza, funzione che ha esercitato sino al suo collocamento a riposo avvenuto nel 1991.

Altresì nel periodo in cui ha rivestito la carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'onorevole Angelo Sanza ha svolto nei confronti del personale Ucsi le stesse competenze esercitate per la generalità dei dipendenti degli organismi informativi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(20 gennaio 1997)

SELLA DI MONTELUCE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che in passato sono giunte segnalazioni da parte di numerosi abitanti del Biellese riguardo all'impossibilità di poter ricevere i programmi informativi a diffusione regionale trasmessi dalla sede di Torino della RAI-Radio televisione italiana (RAI 3 Piemonte);

che i responsabili della sede RAI di Torino avevano a suo tempo assicurato il loro interessamento al riguardo promettendo entro breve tempo un intervento atto a migliorare il servizio, dichiarando tuttavia che a loro conoscenza la copertura territoriale della provincia di Biella era più che sufficiente, anche grazie al ripetitore da poco installato nei pressi della stazione ferroviaria di San Paolo;

che ciò nonostante il segnale non è ricevuto in moltissime aree, specialmente la Valle Elvo, la Serra, il basso Biellese, nonchè in buona parte della città di Biella,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di poter risolvere in via definitiva un problema che si trascina da troppo tempo.

(4-01832)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il miglioramento della ricezione dei programmi televisivi regionali nella zona del basso biellese e in Valle Elvo potrebbe essere ottenuto con il potenziamento da 1 a 2,5 kilowatt dell'impianto RAI di Monte Penice che opera sul canale 36.

Tale aumento di potenza, tuttavia, potrà essere autorizzato solo quando sarà stata ottenuta la piena compatibilità elettromagnetica tra la stazione trasmittente della concessionaria e gli impianti di alcune altre emittenti private operanti in Piemonte ed in Lombardia, operazione che richiede tempi tecnici non brevi ma che, comunque, dovrebbe essere portata a termine entro il 1997.

Dai controlli effettuati è emersa, inoltre, una cattiva ricezione del canale 43, che trasmette dall'impianto di Biella-San Paolo, e che serve in maniera adeguata tutta la città di Biella ma non riesce a raggiungere con segnali di buona qualità la zone circostante a causa di una situazione interferenziale provocata da una emittente locale che è stata denunciata; per quanto riguarda la Serra, la maggior parte della popolazione riceve un segnale adeguato irradiato dall'impianto Torino-Eremo, mentre la parte non servita potrà beneficiare del previsto potenziamento dell'impianto di Monte Penice.

Nel significare, infine, che il miglioramento della ricezione dei programmi RAI è costantemente perseguito dalla concessionaria, si assicura che gli organi tecnici di questo Ministero non mancano e non mancheranno di esplicitare un'attenta azione di vigilanza affinché le giuste esigenze dell'utenza radiotelevisiva vengano soddisfatte in maniera idonea ed in tempi adeguati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(20 gennaio 1997)

SERENA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, secondo la legge 3 febbraio 1989, n. 39, gli aspiranti agenti immobiliari per ottenere l'iscrizione nel ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono risiedere nella stessa circoscrizione in cui opera tale istituzione;

che, secondo alcuni esperti in discipline giuridiche, l'articolo 2, comma 3/c, di tale legge è incostituzionale in quanto lesivo dell'articolo 3 della Costituzione;

che le associazioni di categoria hanno organizzato i corsi preparatori previsti dalla legge, ma l'esame di abilitazione per chi ha dovuto frequentare tali corsi, essendo privo di diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di diploma di corso di laurea in materie commerciali o giuridiche, risulta di difficile, se non impossibile, superamento poichè la categoria, costretta a «subire» l'iscrizione di nuovi agenti sulla base del titolo di studio, tenta, per quanto le è possibile, di strozzare la concorrenza pretendendo nelle sessioni di esame una preparazione eccessiva,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di esercitare la facoltà ispettiva che gli compete per valutare la bontà dei criteri di giudizio che le commissioni d'esame, per valutare l'idoneità dei candidati all'esercizio dell'attività di mediazione, sono solite applicare;

se non condivida le perplessità circa la legittimità costituzionale di tale legge.

(4-01682)

(13 settembre 1996)

RISPOSTA. – Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, qualora non siano in possesso di un titolo di studio abilitante, debbono essere assoggettati ad esami mirati ad accertare le loro attitudini e capacità professionali.

A tal fine è stato predisposto il decreto del 21 febbraio 1990, n. 300, che ha individuato le materie e le modalità degli esami in questione.

La difficoltà dell'esame, comunque, non deve essere interpretata come uno strumento studiato per limitare nuove iscrizioni e ridurre così la concorrenza ma come mezzo idoneo per fornire all'utenza maggiore competenza e affidabilità, qualità, purtroppo spesso, trascurate in passato.

Purtuttavia, eventuali singoli fenomeni di irregolarità nello svolgimento delle prove d'esame potranno essere segnalati a questo Ministero che non mancherà di intervenire nelle forme più opportune.

Si precisa infine che per tutti i ruoli del settore ausiliari del commercio è prevista l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ove il richiedente ha la propria residenza.

Ovviamente l'iscrizione dà poi diritto ad esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(28 gennaio 1997)

SERENA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che i finanziamenti per l'edilizia scolastica, in miliardi di lire italiane, sono i seguenti:

regione	leggi nn. 23 del 1995 e 431 del 1996	aree depresse delibera CIPE 26 giugno 1996
Piemonte	22,9	—
Valle d'Aosta	4,6	—
Lombardia	36,8	—
Bolzano	1,7	—
Trento	3,5	—
Veneto	28,3	—
Friuli-Venezia Giulia	15,1	—
Liguria	15,8	—
Emilia-Romagna	32,3	—
Toscana	43,5	—
Umbria	11,5	—
Marche	20,2	—
Lazio	25,4	—
Abruzzo	20,5	19,6
Molise	11,6	7,6
Campania	28,5	29,9
Puglia	27,8	26,8
Basilicata	11,8	8,9
Calabria	19,6	31,0
Sicilia	48,0	54,0
Sardegna	25,6	21,9
totale	456,0	200,0

che quindi ben il 60 per cento (393,4 miliardi su 656) viene speso nelle 8 regioni del Meridione,

si chiede di sapere:

per quali ragioni gli studenti del Centro-Nord, che sono in numero ampiamente superiore a quelli del Meridione, debbano studiare in strutture di livello e agibilità inferiore rispetto a quelle degli studenti del Sud;

per quale ragione i lavoratori del Centro-Nord debbano pagare l'edilizia scolastica non per i propri figli, ma per i figli dei meridionali.

(4-03031)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – I finanziamenti in materia di edilizia scolastica attribuiti, ai sensi della legge n.23 dell'11 gennaio 1996, al Meridione, ammontano a 193,4 miliardi di lire a fronte dei 456 previsti dalla legge di riferimento.

Nella ripartizione dei suddetti finanziamenti, attivata con decreto ministeriale 18 aprile 1996 ed effettuata secondo le modalità e con i criteri indicati in calce allo stesso, si è tenuto conto, riguardo alle regioni meridionali, anche dei benefici già attribuiti alle medesime regioni con la delibera CIPE del 26 giugno 1996 che ripropone in sostanza analoga delibera sempre del CIPE, datata 13 marzo 1990.

Tale riproposizione si è resa necessaria a seguito di alcune modifiche del decreto legge di riferimento al fine di non incorrere in eventuali rilievi da parte della Corte dei conti.

La suddetta delibera CIPE del 26 giugno 1996 è stata adottata sulla base di una espressa disposizione normativa confluita nell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che prevede, testualmente, che i finanziamenti in parola debbano essere assegnati alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo 1, dell'allegato 1 al Regolamento CEE n. 2081 del 1993, e cioè alle sole regioni meridionali.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 gennaio 1997)

SERVELLO. – *Al Ministro per gli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere se si intende mantenere nell'incarico di ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero l'ambasciatore Luigi Fontana Giusti, atteso che il predetto alto funzionario:

a) quando era ambasciatore ad Ankara non si è accorto – salvo eventuali altre responsabilità – di un ammanco di cassa per centinaia di migliaia di dollari verificatosi, per quanto lo concerne, nel corso di un intero anno e nell'ambito di fondi complessivamente di poco superiori;

b) quando era direttore generale del personale e dell'amministrazione ha diramato una circolare per invitare tassativamente i dipendenti ad acquistare esclusivamente autovetture prodotte dalla casa automobilistica notoriamente controllata dalla famiglia dell'allora Ministro degli affari esteri, invito fatto per compiacere, ma a quanto pare non richiesto e non gradito dallo stesso Ministro, tanto che il Fontana Giusti fu subito dopo trasferito all'attuale incarico;

c) ascoltato in veste di ispettore generale, ha taciuto sulle gravi responsabilità nel rilascio illecito di visti di ingresso in Italia emerse a carico di funzionari ed impiegati dell'ambasciata d'Italia a Manila e sul coincidente allontanamento dall'ispettorato del ministro plenipotenziario Luchino Cortese, autore dell'ispezione, che accertò predette scorrettezze, assistito dal maggiore dei carabinieri D'Agostino il quale, per coincidenza, fu subito dopo destinato a prestare servizio nell'ambasciata ad Ankara, dove sono in corso gli accertamenti relativi all'ammanco verificatosi quando l'ambasciatore Fontana Giusti ne era a capo.

(4-03524)

(19 dicembre 1996)

RISPOSTA. - In merito alle questioni sollevatesi osserva quanto segue.

Le verifiche amministrativo-contabili effettuate presso l'ambasciata d'Italia in Ankara, su iniziativa dello stesso Ministero degli affari esteri, hanno portato alla luce gravi illeciti nella gestione contabile.

Gli illeciti appaiono il risultato di operazioni abilmente dissimulate, al punto che una prima missione contabile (ottobre-novembre 1995), pur avendo riscontrato significativi ritardi negli adempimenti, non aveva rilevato incongruenze degne di nota.

La successiva ricostruzione contabile effettuata dai competenti uffici ministeriali ed una verifica ispettiva presso quella sede, svoltasi nell'estate del 1996, hanno consentito di acclarare l'entità dell'ammanco di cassa che, a seguito di reintegrazioni già effettuate dal responsabile della gestione contabile, è stato stabilizzato in dollari USA 194.424.

Gli ammanchi in questione si sono verificati nel periodo marzo 1994-giugno 1996, durante il quale responsabile della gestione contabile era il cancelliere Beniamino Subrizi.

Titolari della gestione finanziaria sono stati i seguenti capi missione:

l'ambasciatore Luigi Fontana Giusti, dal 1° marzo 1993 al 21 gennaio 1995;

l'incaricato d'affari Giovanni Manfredi, dal 22 gennaio 1995 al 9 febbraio 1995;

l'ambasciatore Michelangelo Pisani Massamormile, dal 10 febbraio 1995.

I predetti titolari avevano delegato la vigilanza sulle attività svolte dal cancelliere contabile ai seguenti funzionari in servizio presso l'ambasciata:

consigliere d'ambasciata Giovanni Manfredi, dal 30 giugno 1993 al 21 gennaio 1995;

primo segretario Vittorio Sandalli, dal 1° luglio 1995 al 17 giugno 1996.

L'intera situazione è stata tempestivamente notificata ai competenti organi di controllo, che dovranno accertare le responsabilità patrimoniali dell'addetto alla gestione contabile, signor Subrizi, nei confronti del quale si è altresì proceduto a denuncia dell'autorità giudiziaria ordinaria ed a contestuale sospensione cautelare dal servizio.

Detti organi dovranno inoltre valutare se esistano eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di vigilanza e controllo da parte dei capi della missione diplomatica e dei funzionari che sono stati destinatari di apposita delega.

Quanto al punto relativo alla comunicazione circolare sull'acquisto di automobili di produzione nazionale è stata oggetto di precedenti interrogazioni; in tali occasioni, non si è mancato di sottolineare che la comunicazione in questione mirava semplicemente a rafforzare l'impegno dei funzionari a diffondere all'estero, al pari dei nostri maggiori *partner*, l'immagine del nostro paese nelle sue più diverse realtà creative e produttive.

In merito alle questioni evocate nell'ultimo punto sollevato si osserva che per quel che concerne Manila, i risultati della missione ispettiva sono stati menzionati nell'audizione dell'Ispettore generale del 7 novembre 1996 e, per le parti con possibili implicazioni penali, queste sono state segnalate alla procura della Repubblica competente (12 giugno 1996).

È poi assolutamente privo di fondamento il collegamento fra la nomina del Ministro plenipotenziario Luchino Cortese a direttore dell'istituto diplomatico e le precedenti funzioni di ispettore (le doti organizzative e di equilibrio del ministro Cortese, viceversa, sono state attentamente considerate all'atto di nomina a capo della struttura che cura l'aggiornamento e la formazione del personale di questa amministrazione, resa ancor più urgente dalla sopravvenuta assunzione all'estero del precedente titolare).

Infine, il trasferimento del maggiore D'Agostino ad Ankara, definito nei tempi anteriori alla sua collaborazione presso l'ispettorato, non può essere posto in collegamento con le questioni amministrativo-contabili che sono state richiamate in precedenza (le funzioni del maggiore D'Agostino sono nettamente distinte e non possono in alcun modo interferire con l'attività contabile della sede).

Il Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero

DINI

(30 gennaio 1997)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nei giorni scorsi alcuni uffici postali del brindisino sono stati oggetto di rapine;

che, in particolare, a Carovigno (Brindisi) i banditi hanno superato i vetri blindati abbattendoli a colpi di kalashnikov;

che in merito alle rapine negli uffici postali pugliesi lo scrivente aveva già presentato un'interrogazione nella scorsa legislatura relativa ad una rapina ad Ostuni (Brindisi) purtroppo rimasta senza risposta (4-06041);

che la comparsa di armi da guerra nelle rapine rende di fatto assolutamente obsoleti i vetri antiproiettile se gli stessi non sono accoppiati a inferriate di supporto;

che con l'avvento dei nuovi servizi bancari negli uffici postali sempre maggiori saranno le masse di denaro liquido nelle casse,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente e necessaria la presenza continuativa di *vigilantes* e l'installazione di telecamere a circuito chiuso collegate con i comandi delle forze dell'ordine; nonostante si tratti di interventi strutturali con un costo da sostenere, permetterebbero di salvare vite umane, di far lavorare i dipendenti con una maggiore serenità e di evitare anche le perdite economiche causate dalle rapine.

(4-01820)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che già da tempo tutte le agenzie postali esistenti nel territorio pugliese sono state dotate di sistemi di sicurezza che offrono il medesimo tipo di protezione adottato negli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

A tale proposito l'Ente ha precisato che le istruzioni riguardanti la progettazione e la realizzazione delle opere di sicurezza degli uffici postali prevedono che il vetro inferiore del bancone di sportelleria ad alto livello di sicurezza abbia caratteristiche antiproiettile ed antischeggia che possono essere identificate nelle classi C e D previste dalle attuali norme UNI 9187 ossia «vetri stratificati per edilizia e arredamento con prestazioni antiproiettile».

I vetri classificati nelle suddette classi sono in grado di trattenere i proiettili sparati con armi da fuoco di tipo comune ma non assicurano che i proiettili sparati con armi da guerra possano essere bloccati.

In proposito, però, è bene sottolineare che nel corso del 1995 su un totale di 779 rapine e di 202 tentate rapine, nella stragrande maggioranza delle quali i malviventi erano in possesso di armi da fuoco, in un solo caso, oltre quello verificatosi a Carovigno, disponevano di armi da guerra.

In più, solo nell'1,70 delle rapine e in circa il 6 per cento delle tentate rapine sono stati esplosi colpi di arma da fuoco, generalmente in aria, a scopo intimidatorio o contro il vetro del bancone al fine di demolirlo.

Il medesimo Ente ha precisato che nel corso del 1996 nell'ambito della provincia di Brindisi si sono verificati 6 eventi criminosi (compreso quello di Carovigno) e precisamente 5 rapine e una tentata rapina (ad Ostuni centro).

L'Ente ha comunicato, poi, che, allo scopo di Fornire una risposta organica ed a carattere generale al problema della sicurezza degli uffici postali, ha in corso di attuazione programmi di intervento che si avvalgono di strumenti tecnologici, strutturali ed organizzativi, ivi compreso il ricorso alla vigilanza armata (agenti di pubblica sicurezza o guardie di vigilanza privata) in particolari periodi del mese ed in province o regioni particolarmente esposte agli eventi delittuosi in parola.

Nel contempo sono state assunte iniziative in tema di sicurezza per interventi «mirati», che tengono cioè conto delle modalità con cui vengono consumati gli atti criminosi e della loro incidenza territoriale; è, ad esempio, in corso la sperimentazione presso alcune agenzie poste e telegrafi di Roma di nuove tecnologie anticrimine come l'installazione di rivelatori di vibrazioni ed è stato, inoltre, avviato uno studio con il contributo della società Telecom e delle forze dell'ordine per la realizzazione di sistemi di video registrazione e di trasmissione delle immagini a distanza.

Il fenomeno, pertanto, ha assicurato il ripetuto Ente, viene tenuto costantemente sotto controllo allo scopo di garantire in maniera idonea e soddisfacente l'incolumità del personale applicato agli uffici e dell'utenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(3 febbraio 1997)

SPERONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Il 24 agosto 1996, nel corso del TG 1 delle ore venti, è stato trasmesso un servizio sull'ultimo disco del cantautore Francesco De Gregori, appena realizzato e posto in commercio.

La scelta di fornire tale informazione non in una rubrica di settore, ma nel notiziario di maggior ascolto, ha conferito all'interessato un indubbio vantaggio, in spregio delle norme di una corretta concorrenza nei confronti di altri artisti che non godono di analoghe promozioni propagandistiche.

È da ritenersi un servizio di tal genere come iniziativa diretta a sollecitare, in cambio dei favori dell'ente radiotelevisivo di Stato, un maggior coinvolgimento del mondo dello spettacolo in azioni a sostegno del

regime centralista contro le manifestazioni indipendentiste della Lega Nord?

(4-01642)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria, la quale ha significato che il servizio andato in onda nel corso del TG1 delle ore 20 del giorno 24 agosto 1996 sull'ultimo disco del cantautore Francesco De Gregori rientra nel quadro delle iniziative di informazione musicale, culturale ed, in genere, legate allo spettacolo che da oltre dieci anni la RAI attua, registrando un notevole gradimento da parte del pubblico.

La concessionaria stessa, inoltre, nel far presente che si tratta di autonome scelte professionali della redazione interessata, ha sottolineato che anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – anche in conformità al parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria – ha riconosciuto, in relazione ai procedimenti riguardanti due servizi giornalistici concernenti informazioni cinematografiche, che tali servizi giornalistico-informativi sono da considerare libere manifestazioni del pensiero.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(20 gennaio 1997)

SPERONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – La mattina del 29 settembre, nella rassegna stampa di pagina 119 del Televideo RAI, al quotidiano «l'Unità», organo del Partito democratico della sinistra, venivano dedicate non una, ma due sottopagine (la 4 e la 7).

Ritiene il Governo si sia trattato di un semplice errore o di un voluto servilismo verso i nuovi padroni?

(4-02132)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo la concessionaria RAI, interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, ha riferito che la ripetizione segnalata è stata frutto di un errore, certamente sgradevole ma altrettanto certamente banale.

La concessionaria ha assicurato che nella rassegna stampa di Televideo vengono ogni giorno riportati, senza esclusione alcuna,

tutti i titoli dei quotidiani che sono stati inviati in redazione via fax.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(3 febbraio 1997)

VIVIANI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la società Ferdofin Siderurgica, con sede sociale in Torino, con cinque unità produttive dislocate a Pallanzeno (Novara), Dolcè (Verona), S. Giovanni Valdarno (Arezzo), San Zeno Naviglio (Brescia) e Giammaro (Messina) e che occupa complessivamente circa 800 dipendenti, versa dal 1992 in una crisi produttiva e finanziaria resa più grave dalla totale incertezza circa il suo assetto proprietario futuro;

che nel dicembre 1993, in seguito alla eccessiva esposizione debitoria e alla impossibilità di attuare la necessaria ricapitalizzazione, il Ministro dell'industria, accogliendo una istanza presentata innanzi al tribunale di Torino, ammetteva la suddetta società ai benefici e alle procedure della legge 3 aprile 1979, n. 95, per la durata di un biennio e nominava un commissario straordinario nella persona dell'ingegner Aurelio Guccione;

che la Duferco, gruppo industriale internazionale che normalmente fornisce rottame allo stabilimento della provincia di Brescia, assicurava le anticipazioni finanziarie occorrenti per consentire la ripresa dell'attività produttiva che avveniva nel giugno 1994;

che la successiva attività produttiva, nonostante la mancata concessione delle necessarie fidejussioni da parte del Ministero del tesoro a seguito della ripresa generale dell'economia, proseguiva a pieno ritmo fino al termine del primo semestre 1995;

che in data 14 febbraio 1995 il commissario straordinario faceva pubblicare sui principali quotidiani un invito a manifestare interesse per l'acquisto dell'intero gruppo Ferdofin entro 30 giorni e che all'invito rispondevano ben dodici gruppi nazionali e otto gruppi esteri;

che dei potenziali offerenti l'unica offerta effettiva che perveniva al commissario risultava quella della Duferco;

che la successiva trattativa, dopo un negoziato defatigante, è rimasta sospesa, anche a causa dell'insufficiente impegno da parte pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per sbloccare il negoziato e creare le condizioni per assicurare alla società la piena ripresa dell'attività produttiva e la salvaguardia dell'occupazione.

(4-00368)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – A seguito della pubblicazione sulla stampa nazionale ed estera di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'acquisto del complesso aziendale Ferdofin, effettuata dal commissario del gruppo nel febbraio 1995, sono pervenute allo stesso venti dichiarazioni di gruppi imprenditoriali interessati.

Successivamente, in relazione alla pubblicazione dell'avviso rivolto ai potenziali acquirenti per la presentazione di offerte irrevocabili di acquisto entro il termine del 31 gennaio 1996, è stata inviata un'unica proposta per conto del raggruppamento Bolmat Duferco che fissava in lire 110 miliardi il prezzo per l'acquisto del gruppo Ferdofin rispetto al prezzo base di perizia stabilito in lire 286 miliardi.

Considerato che l'offerta rispondeva ai requisiti richiesti dalla procedura di dismissione ed in particolare prevedeva l'impegno a mantenere la continuità operativa dell'azienda garantendo i livelli occupazionali per almeno due anni, il Ministero dell'industria ha autorizzato il commissario a continuare le trattative con il gruppo offerente al fine di ottenere un aumento del prezzo offerto.

Con la prosecuzione delle trattative il commissario ha ottenuto la proposta di rilancio a 160 miliardi di lire. Inoltre, in relazione all'andamento negativo del mercato siderurgico registrato nel secondo semestre 1995, si è ritenuto opportuno acquisire un aggiornamento peritale. Tenuto conto del nuovo valore di perizia – pari a 231 miliardi di lire – e della mancata presentazione di offerte migliorative a seguito di una ulteriore pubblicità sulla stampa circa i termini della trattativa in corso, in data 6 luglio 1996 il Ministero dell'industria ha autorizzato il commissario Ferdofin a stipulare un preliminare di vendita con il gruppo Bolmat Duferco al fine di poter effettuare la verifica di alcune condizioni riguardanti le modalità di pagamento in vista della prossima conclusione del contratto prevista per il 30 settembre 1996.

L'autorizzazione predetta, nel rispetto del principio di tutela dei livelli occupazionali dettato dalla normativa sull'amministrazione straordinaria, ha stabilito che il contratto dovrà contenere l'impegno formale dell'acquirente a proseguire le attività produttive per due anni e a mantenere, per un biennio, i dipendenti in forza al momento della stipula presso le unità produttive Ferdofin.

In relazione alla complessità della verifica delle anzidette condizioni, il commissario è stato autorizzato a stipulare il contratto definitivo di vendita del gruppo Ferdofin entro il 31 ottobre 1996 rispetto alla scadenza precedentemente indicata del 30 settembre.

Pertanto, entro il previsto termine del 31 ottobre 1996 è stato stipulato il contratto di vendita del complesso aziendale Ferdofin.

In relazione alla procedura di cessione del complesso Ferdofin si precisa che la stessa – come dimostra l'*iter* autorizzativo suesposto – si è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dettati dalla normativa sull'amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda, infine, le valutazioni e le iniziative del Ministero dell'industria nella procedura medesima, si sottolinea che ogni in-

tervento dello stesso è stato finalizzato al perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione straordinaria medesima quali il mantenimento dei livelli occupazionali e la salvaguardia dei diritti dei creditori attraverso un equo realizzo del patrimonio aziendale.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(24 gennaio 1997)
